DISCOPRIMENTO
DELLE
FALSITA' E FALLACIE
DELLO
SCRITTOR FRANCESE
Sù le Pretensioni della Regina Christianissima nel Brabante.

DIALOGO
Frà vn'Istorico, vn Politico, e vn Corteggiano.

IN NAPOLI.

Con licenza de' Superiori.

MDCLXVIII.

ALL' ECCELLENTISS. SIG.

D. ANTONIO PIETRO ALVAREZ OSORIO GOMEZ-DAVILA E TOLEDO,

Marchese d'Astorga, di Velada, & San Roman, Conte di Trastamara, & S. Marta, Duca d'Aguiar, Conte di Colle, Conte & Signore de las Casas de Villalobos, Signore del Paramo & Villamagnan & delle sette Ville nel Campo di Valderas, Castro verde, Bezighia, Villaornate, Fonte di Rogel, Roales, & Valdescorriel, della Fortezza, Villa, & Terre di Villazala, del Castello & giurisditione di Zepeda, Valle di Samario, Vrcedo, & Case del Manzanal, della Villa & Terra di Chantada, del Castello, Villa & Terra del Turienzo degli Caualliert, delle Ville & Montagne di Boñar, Prion, Mogrouejo, & Valde-Rueda, Alfier maggiore del Pendon de la Diuisa di Sua Maestà, Canonico della S. Chiesa di Leon, Commendatore di Manzanares dell'Ordine di Calatraua, Gentil-

huomo della Camera di Sua Maestà & suo Ambasciatore ordinario appresso la Santità di Clemente Nono.

ESsendo venuto in luce da' torchi, prima di Viẽna, e poi di Napoli, il Libro della *Verità Vendicata da' Sofismi di Frãcia*, ò vero *Risposta allo Scrittore delle Pretensioni Christianissime contro i Principati del Rè Cattolico*, e diuulgatosi in questa Corte di Roma, e d'altre parti d'Italia, sortì ne gli animi di tutti coloro, che amano la verità, e la cercano ne' fondamenti d'vna vera

ra

ra Politica Chriſtiana, l'effetto, che giuſtamente potea ſperarſi da vn Libro, in cui, come in vn terſiſſimo Specchio, ſi fan vedere l'imagini delle coſe, quali ſono in ſe ſteſſe, non quali ſi è ingegnata di farli apparire l'artificioſa calunnia con apparenti colori nel libro de' *Diritti della Regina Chriſtianiſſima ad alcune Prouinzie della Monarchia Cattolica.* Vſcì contro di eſſi in campo la *Verità*, e li disfece come il Sol le nebbie: confeſ-

ſando tutti coloro, che poſſono eſſer Giudici della Controuerſia, come la Ragione ſtà totalmente accampata dalla parte di S. Maeſtà Cattolica, mentre la Chriſtianiſſima ſol la cerca nella Violenza.

Declamino pure con pompa di vana eloquenza i loro Scrittori, che Noi hauremo loro più cõpaſſione, che inuidia. I Maeſtri dell'Arte [a], ancorche Gentili, definiſcono l'Oratore più per la Bontà, che per l'eloquenza. E non

a Ex M. Catone Quintilianus lib. 12. Inſtit. Orat. c. 1. *Orator eſt Vir bonus, dicendi peritus.*

non riconoſcono a per vero figlio della Natura, mà per figliaſtro, colui, che è eloquente a' danni della Giuſtizia, pregiudizio della Verità, ed oppreſſione dell' Innocenza. Alcuni non hauendo potuto dare allo Scrittor Franceſe altra lode, ſi ſon contentati col lodarlo di latiniſmo. E veramente, s'egli haueſſe douuto trattar la Cauſa del Rè Chriſtianiſſimo ne' Cāpi Eliſi, auanti il Senato antico di Roma, giudice sì competente di queſta lin-

à Rerum ipſa natura non parens hominis, ſed nouerca fuerit; ſi facultatem dicendi ſociam ſcelerũ, aduerſam innocentiæ, hoſtẽ Veritatis inuenit. Idem Quintil. ibid. *Nam quid eſt tam inhumanum, quàm eloquentiam à natura ad ſalutẽ hominum, & ad conſeruationem datam, ad bonorum peſtem perniciemque conuertere.* Cic. de Offic. lib. 2.

gua, come niente informato della materia, sarebbe stato molto à proposito. Mà il Mondo hà il suo interesse ne' fatti; non nelle parole: e del Secolo di Augusto n'amarebbe meglio la Pace, che l'Idioma.

Nella *Verità vendicata* alcuni hanno lodato l'acutezza, ed acrimonia dello stile, sprezzatore dell'Auversario, à causa della superiorità notabile, in cui l'Autore si vedea posto dalla Ragione. Altri lo stimarono men conforme al decoro,

rò, giudicando che materie sì graui, ed atte per se medesime à recar risentimento e dolore, non si debbano rappresentare cō abbigliamenti di Satire. Tutti però riconobbero la differenza, che corre trà questi due libri nella sostanza, che è l'anima della disputa. Nel tempo medesimo si diuulgò in Italia, tradotto in Spagnuolo da vn Togato di Napoli di prima riga, e nel medesimo tempo in Italiano il libro d'oro della *Diffesa di Stato, e di Giu-*

stitia

ſtitia contro il diſegno della Monarchia uniuerſale ſotto il vano preteſto delle pretenſioni della Regina di Francia, che nel ſuo originał Franceſe hebbe per Padre vn Caualier Borgognone: il cui talento ſperimentato da Prencipi dell'Auguſtiſſima Caſa di Auſtria in vari, ed importanti maneggi, ſi ſarebbe fatto baſtantemente conoſcere in queſto parto, quando anche tutte le opre di lui ſi riduceſſero à queſto ſolo. A quei, che in queſta Corte è

riu-

riuſcito di hauerne copia;
non è riuſcito trouar paro-
le, per comendar à baſtanza
la perfettione di eſſo. E non
è dubio, che da queſto li-
bro hà preſo il materiale
l'Autor della *Verità ven-
dicata*. Se bene à lui ſi dee
il merito di hauer data la
diſtintione, ed ordine à
punti della diffeſa, che ſi
deſideraua nel primo. Si
aſpetta ancora con non or-
dinario deſiderio l'altro,
che è ſtato dato alle ſtam-
pe di freſco in Napoli da
vno de' principali Auuoca-
ti di

ti di quella Corte; Mà superiore à tutte è la brama, con che si attende la Risposta, che di ordine Regio da alcuni mesi in quà stà formando Don Francesco Ramos del Manzano, del Real Conseglio di Castiglia, e Maestro di Sua Maestà: soggetto insigne in ogni genere di lettere, Grã Professore di Salamanca, e non minor Ministro; doppo che dalle Scuole si trasferì a' Tribunali. Questa senza dubio sarà il compimento di tutte, e l'vltima linea che

possa

possa prefiggersi all'humano studio, essendo impiego di vn Ingegno sublime, sposato ad vna eccellente Dottrina. L'assistenza ch'ei fà alla Maestà Sua, le proprie indisposizioni, e la grauità, ed ampiezza delle Materie, che si toccano nel Manifesto Francese; e deuono profonda, e non superficialmente esaminarsi, e mostrarsi con euidenza à tutta l'Europa per far cadere da se stesse le Torri di vento, che và fabricando l'artifizio di questa Nazio-

ne

ne sù la confidenza delle proprie forze, e terror del nome Francese (che credono hauer impresso nel Cuore alla Fortuna medesima) sono state cagione, che non sia venuta fuori sin hora. Mà per quel che tocca all'Auttore, egli fabrica all'Eternità: e per quel che tocca à gli altri, possono esser sicuri, che la perfezione dell'opera compensarà loro abbondantemēte la molestia della tardanza.

Trà tanti libri, publicati e dà publicarsi, deside-

rauano alcuni (fauoriti anche in ciò da V. E.) qualche cosa di più manuale : che racchiudendo in poco volume tutto quel di più vigoroso, e più sostantiale, che contengono gli altri, si potesse spargere cō maggior facilità per varie parti d'Italia: e far vedere à questa giudiziosa Nazione, quasi à vn occhiata lo stato, e meriti della Controuersia : e per prouedere alla difficoltà di quegli Ingegni, che per esser troppo occupati, ò neghittosi, ama-

amano di alimentarſi con
diſtillati più, che con cibi
ſodi. E tale ne publicaro-
no i Frãceſi vno, prima nel-
la loro lingua, e poi nella
Italiana; che ſi è veduto
quì dedicato al Duca di
Chaulnes Ambaſciatore di
Francia, in forma, e con
titolo di *Dialogo ſopra le
Ragioni della Regina Chri-
ſtianiſſima in diuerſi Stati
della Monarchia Spagnola.*
Onde, hauendo io contez-
za, che in mano di vn
Vaſſallo di S. M. huomo di
molte lettere, e di gran
fa-

fama, teneasi nascosto dalla Religiosa modestia, che professa, vn Dialogo di questo argomento; giudicai, che sarebbe appunto quel che si bramaua: e per essere in cotal forma, potesse sodisfare al desiderio di V. E. e de gli altri. E però sollecitai l'Auttore à perfezionarlo, come fece; con tal riuscita, ch'Io non dubito, che in questo nuouo quadro, se ben picciolo, quãdo anco sia visto al falso lume della passione, insieme colla finezza, ed ec-

b cel-

cellenza d'ingegno, e gran comprensione della Filosofia Politica, ò Iurisprudeza Filosofica dell'Autore, debba spiccare al viuo la perfezione dell' Idea, ch' egli da prima formò, della Giustitia della nostra Causa, e dell'enorme deformità della Contraria. Egli non sol si serue de' fōdamenti di fatto, e di ragione, che addusse la *Verità vendicata* co-gli altri libri; mà fornito d'acutezza scolastica, ed aiutato dal commerzio, che tiene

colla

colla Filosofia Christiana, ha scoperto ne' fonti della vera Politica nuoue ragioni, e nuoui modi di argomentare in questa materia; e ponderate con nouità le scoperte da gli altri. Laonde, oltre la lode d' hauer egli abbreuiato l'altrui, merita quella dell' inuenzion propria. Nè saprei di queste qual sia la maggiore. Per quel che appartiene à me, mi sono egualmente piacciute le linee, che egli nouellamente tirò, e quelle, che tirate da

gli altri, egli hà così ſottil-
mente partite. E lo ſteſſo
penſo che debba ſuccede-
re à gli altri. Perche, ſe
queſto è ſtato ſtimato lo
sforzo maggiore della Pit-
tura ne' due grandi Arteſi-
ci, che celebra l'antichità;
non dee ſtimarſi minore
quel d'vn Ingegno, che hà
potuto migliorare vn'ope-
ra, che trouò promoſſa da
altri à vna eccellente per-
fezione.

Non ſarà fuor di ragio-
ne, che l'Autore di queſta
Dedicatoria, dopò di hauer
dato

dato conto à V. E. della cagione di hauerla fatta, si dichiari per Antigonista di chi dedicò il Dialogo sopra le pretensioni di Francia. Perche, essendo egli obligato quanto ogni altro alla diffesa della nostra Causa, niuno potrà biasmarlo, se, mentre esce à raccomandar vn che combatte in questo libro à fauor di essa, non resta fuor di steccato; toccando spesso à Padrini il mischiarsi nella zuffa, e battersi ancor essi in duello. Tanto mag-

giormente, che, chi publicò il mentouato Dialogo; non per altro vi aggionse la Dedicatoria, che per isfogare la naturale alterigia della sua Nazione; la quale, gonfia di se medesima, tutte l'altre dispregia. Dourei anche doppo di ciò passar à ponderare il merito, che V. E. ha acquistato nel seruizio di Sua Maestà negl'impieghi militari, e Politici di sedici anni, con vgual' applicazione, e felicità; senza lasciar addietro la nobiltà e grandezza

del-

delle Casate, è Titoli, che possiede, non già per benefizio d'vna cieca fortuna, cioè per mera grazia di vno, ò altro Prencipe, soliti spesso à voler far da onnipotenti col creare dal nulla; mà nati cò i Regni di Castiglia e Leone, e continuati con seruigi, e con effusione di sangue, e di facoltà, per molte cẽtinaia di anni. Mà io dal primo disegno mi sbrigarò, più che potrò, breuemente; e dal secondo mi asterrò affatto, non

lo permettendo a' suoi Seruitori la generosa modestia di V.E.; la quale, come intenta alla sublimità d'vna Eroica Virtù, abborrisce ogni lode, conoscendo, che la vera, e somma lode consiste nell'essere ad ogni lode superiore.

Siami dunque permesso, Ecc. Sig., che non lasci correre per consentite trè propositioni, che'l Francese pronunzia per indubitate. La prima è, che'l Regno di Francia sia il più antico di tutt'i Regni d'Europa;

ropa;

ropa; ponendo egli il principio di esso nell'anno 420. quando cominciò à regnare Faramondo; E quel di Leone sol l'anno 707. nel principio di Pelayo. Nel che veramente, s'ei non è cieco per natura, trauede per passione. Perche, ò egli chiama Regno la forma del Gouerno, ò l'Imperio continuato in vna famiglia Reale. Se chiama Regno la forma del Gouerno, i Gothi ottennero la Spagna, è vi regnarono dal tempo di Alarico, che fù il primo di quella Nazio-

zione, che ſcendeſſe dal Settentrione, dicēdo Giornandes [a] autore di gran credito, e della ſteſſa Nazione, nella ſua Iſtoria, che l'Imperatore Honorio col conſeglio de' ſuoi cedè ad Alarico le Gallie, e le Spagne, e queſto fù auāti l'anno 410. nel quale l'iſteſſo Alarico doppo queſta donatione, irritato dalla perfidia di Stilicone, saccheggiò Roma. Sei anni doppo, cioè nel 416. ſecondo il computo di S. Iſidoro, poſe il piede in Iſpagna Ataulfo ſuo Succeſſore: e da queſto

[a] *Cui ad poſtremum ſententia ſedit, quatenus prouincias longè poſitas; ideſt Gallias, Hiſpaniaſque, quas iam pœnè perdidiſſet, ſi valeret, Alaricus, ſua cum gente, ſibi tamquā lares proprios vindicaret, donatione ſacro Oraculo confirmata.* Lib. de reb. Goth.

tò dobbiamo prendere il principio del Regno attuale de' Goti: perche da indi in poi mai lo perdettero, anzi l'andarono sempre ampliando: Non da Geselrico l'anno 506. come dicono i fratelli Santa Marta, autori della Storia della Real Casa di Francia, e di questa maggior anzianità del loro Regno[a]: non hauendo io mai potuto capire il fondamento di cotal opinione. Questi è Geselaico, che tiranneggiò per questo tempo la Spagna[a], mà prima di lui erano

[a] Histoire de la Mason de France lib. 2. c. 4.

[a] Morales lib. 11. c. 40.

no stati in essa altri Rè VVisigoti, e sono (andando in dietro per ordine verso il principio) Alarico secondo, che morì in Battaglia per mano di Clodoueo Rè di Francia, Eurico, Theodorico, Turismundo; Teodoredo (vcciso nella gran Battaglia, in cui si perse Attila) Vualia, & Ataulfo, in cui, come dissi, cominciò in Ispagna il Regno de' Goti. Sopra errori di computo sì manifesti fondano i Francesi i loro Diritti. Nè deue ammettersi il principio del

del Regno di Francia in Faramondo: non hauendo egli mai penetrato colà doue è hoggi il Regno di Frãcia, che allhora era occupato da Romani, Borgognoni, e Gothi, come afferma Gregorio di Tours[a], di cui è anco la Relatione che Clogione, come egli il chiama, ò Clodione, si stesse sino à Cambray, ed indi signoreggiò sino al fiume Summa, ò Somme, che attrauersa la Piccardia. Nè si lascino ingãnar dall'Equiuoco, perche trouano scritto negli Autori di questo tem-

a Lib. 2. c. 9.

tempo, e più antichi, che Priamo, ed altri regnauano in Francia; perche parlano dell'Orientale, cioè à dire della Franconia, Prouincia della Germania, dōde hanno i Francesi sua origine. Che se per questo vogliono che i Rè nominati siano stati Rè di Francia, potremo ancor noi dire, che i Gothi furono Rè di Spagna, quando ancora gelauano sotto l'Orsa, e prima che venisse loro il pensiero di occuparla. Deue dūque il Regno de Gothi in Ispagna propria compu-

putarsi da Ataulfo l'anno 416. restando tuttauia incerto, che quel di Francia debba prendersi da Faramondo l'anno 420. In tēpo dell'vltimo Rè Goto vniuersale di tutta la Spagna, auēne l'inōdatione de Maomettani, e successe à quel Regno quel di Ouiedo, e di Leone nella persona di Pelayo, Goto ancor'esso (se ben ciò poco importa) e fù sostituito in luogo di quel di Spagna più ampio; poiche non perche il Regno muta nome, ò restringe i Confini, secondo vien per-

mes-

messo à chi il gouerna di
diffenderlo, ò ricuperarlo,
lascia vno di esser Rè del-
l'istesso Paese; cōseruādosi
in vigor di tutte le leggi la
possessione del tutto in
qualūque parte di esso, āco
minima. E tanto basti, se'l
nome di Regno si prēda in
significato di Monarchia.
Mà, se per Regno s'inten-
de vna famiglia Regnan-
te, e per questo comincia
quel di Spagna da Pelayo
Rè di Leone, che diè l'ori-
gine alla famiglia Reale
presente, supponendo che
quella de' Goti, e suo Re-
gno

gno s'interrompeſſe in Roderigo; contentiſi che Noi cominciamo quel di Francia da Vgo Capeto, il quale fù molto poſteriore à Pelayo: perche queſti precedè la Caſa de' Carolingi; anteriore alla Capeta, che di preſente domina in Francia.

La ſecōda propoſizione. Ch' il titolo di *Chriſtianiſſimo*, di cui furono honorati l'Imperatori Conſtantino, Honorio, Arcadio, e Graziano, fù riſerbato a' ſoli Rè di Francia, non è men vana, ed inſoſſiſtente

 del-

della prima. E allhora solamente l'ammetteremo, quando l'Assertore, doppo che haurà letto gli Autori[a], che possono trarlo di errore, harà animo d'affermare, che Recaredo, Sisebuto, Chintila, Eruigio, Rè de' Goti, ed Alfonso III. il Grande, Rè di Ouiedo e Galizia, che meritarono questo titolo, non furono Superiori di età à Carlo Caluo, che, per detto de' Francesi, fù il primo à riceuerlo. I nostri Rè stimarono più il titolo di *Cattolico*[b], che vsa la Chiesa,

a Armacanus in Marte Gallico lib. 1. c. 22 & sequen. Chiflet: in lampadibus. Hist. ad Vindic. Hispan. lamp. 2.

b Mars Gall. d. lib. 1. c. 24.

ſa, ò *Ortodoſſo*, che vale
l'iſteſſo. E queſto non à
Ferdinando V. fù prima at-
tribuito ſol cento anni fà,
(come dice Arroyo:) il
quale fù poſteriore di due
Secoli à Luigi VIII. Rè di
Francia, che lo meritò,co-
me nota il noſtro Dedican-
te. Mà fù commune a' Go-
ti, Recaredo, Egica, Re-
ceſuindo, Chintilla: e fin
da Alfõſo il primo di que-
ſto nome,chiamato per ec-
cellenza il Cattolico; di-
uentò come proprio; Si
che per queſto cognome
egli e' ſuoi ſucceſſori ſi di-

 ſtin-

ſtinguono da gli altri. *Il nome di Chriſtiano*, (ò Chriſtianiſſimo) *è ſolo nome: quel di Cattolico è cognome. Il primo dice chi ſono; il ſecondo, quale: quel mi ſignifica, queſto mi qualifica*. Son parole di Paciano Veſcouo di Barcellona. Non meritaua riſpoſta tanto modeſta quel Dedicante, per la ragione, che aſſegna di queſto titolo; dicendo di eſſere ſtato dato à Ferdinãdo V. di Caſtiglia ed Aragona, per diſtinguerlo da altri Rè d'Occidente, ch'erano Saraceni. Compatiamo

Ne aſtues frater. Chriſtianus *mihi nomẽ eſt*, Catholicus *verò cognomen. Illud me nuncupat, hoc oſtendit. Hoc prodor, indè ſignificor*. Pacian. ep. 1. ad Simpronian.

mo

mo l'ignoranza di lui, col farli ſapere, che nel tempo di Ferdinãdo erano ancora Rè in Portogallo, e in Nauarra, i quali non erano Saraceni, e non ſi nomauan Cattolici: e per differentiarlo da'Saraceni, ſarebbe ſtato più ſpediente, e più ſpedito, il chiamarlo Rè *Chriſtiano*. Per gli altri poi baſtarà auuertire, che, come queſto Rè hebbe ſempre Genio e fortuna ſuperiore alla Francia, così nelle Glorie di lui trouano i Franceſi il loro tormento maggiore.

In virtù di questi titoli così incerti, come anco di *Primogenito* della Chiesa[a], vsurpato forse à gl'Imperadori, ed attribuito à i Rè loro da poco in quà, e di proprio capriccio, pretendono i Francesi la precedenza. E dice il nostro Dedicante, che la dichiarò vltimamente Sua Maestà per mezzo del Marchese della Fuente in Parigi. Ma questa (se così successe com'egli dice) non fù vna dichiarazione, fù vn prudente diuertimento, che parue di fare al Rè Filippo

a Chifletius 16.

IV.

IV. già vecchio, infermo, e vero Padre de' suoi Popoli, à se, al Successor tenero, e al Regno trauagliato (ed occupato col molesto vicino di Portogallo, e appena respirante dall' oppressione della guerra di Francia) di vna nuoua rottura con questa Nazione: estinguendo in quella scintilla vn' incendio di guerra, che si sarebbe potuto appicciare. Si fece dire, che hauerebbe dato ordine a' suoi Ministri, che si astenessero di concorrere nelle Corti de-

gli altri Prencipi con quel-
li di S. M. Christianissima;
l'istesso fà il suo Amba-
sciatore in Roma: nè per
tanto quel di Francia tien
per vinta la precedenza;
hauendo così dichiarato la
Sede Apostolica [a]. Molto
si fece in quella esibizione,
(se veramente fù fatta)
molto si sacrificò alla quie-
te publica. Si comprò à
caro prezzo la fermezza
del giuramento, e della pa-
ce, e tra l'altre cose, che si
lasciorno, per concedersi
al bene de' popoli, questo
fù l'vltimo punto. E se il
Rè

a Pius V. apud Chiflet. in lumin. prærog. ad Vind. Hispan. lum. 18.

Rè defonto lo promiſe, religioſamente l'hauerebbe adempito, benche non interueniſſe il giuramento. Mà nulla giouò per tener lontana la guerra, che pare eſſere ſtata giurata in ſecreto, mentre a viſta del Mondo ſi ſtendea la mano a' Vangeli, per giurarſi la Pace. Dalla conniuenza d'vna Prudenza Politica, e Chriſtiana tolſe l'Ambizion Franceſe l'argomento à fauor dell'impreſa, che diſegnaua. Tolerò tutto quel che puotè la Spagna, per togliere i preteſti alla

 guer-

guerra, che non hà potuto impedire. E la Francia, milantando il prezzo, con che vendè la cõtinuatione della Pace, nel medesimo tempo la disprezza, e conculca.

Questo è, Ecc. Sig. quãto mi è paruto douer auuertire coll'occasione di questa Dedicatoria. Quel che è auuenuto doppo lo scoppio di questa guerra, l'arte, con che si è procurato di persuadere al Mondo, che la mano, che impugna la Spada, è vna Destra di Pace, che le violen-

ze

ze ſono i ſtromenti della Giuſtizia, che la propria diffeſa è vna violenza, e rebellione; e' buoni ſucceſſi, che han corriſpoſto à queſti Procedimenti ſino ad hoggidì (coſe tutte degne di maggior rifleſſione di quella, che viene permeſſa in queſto luogo) tutto è molto ben noto à V. Ecc., à me baſtarà per conſolazion propria, e di tutti i buoni, in queſto accoppiamento di mala Cauſa e di buona Fortuna, quel che ſi legge nel Salmo 143. nel quale Dauide ſapendo per

lume diuino, che la prosperità di questo Mondo nè beatifica, nè qualifica, dice così:

Deus canticum nouum cantabo tibi: in Psalterio decachordo psallam tibi.

Qui das salutem Regibus, qui redemisti Dauid seruum tuum de gladio maligno, eripe me.

Et erue me de manu filioru alienorum, quorum os locutum est vanitatem; & dextera eoru dextera iniquitatis.

Quorum filij sicut nouellæ plantationes in Iuuentute sua. *Fi-*

Filiæ eorum compoſitæ, circum ornatæ vt ſimilitudo Templi.

Promptuaria eorum plena, eructantia ex hoc in illud.

Oues eorum foetoſæ abundantes in egreſſibus ſuis: boues eorum craſſæ.

Non eſt ruina maceriæ, neque tranſitus; neque clamor in plateis eorum.

Tutti ſegni d'vn'abbondante proſperità. E contutto ciò dimanda, e riſolue con queſte parole.

Beatum dixerunt populum, cui hæc ſunt?

Beatus populus, cuius Domi-

ni-

minus Deus eius.

Iddio è la Giuſtitia, e doue è queſta, è Iddio. Così diſſe Dauide contro Golia preſuntuoſo, e ſuperbo, giuſta l'Inſcrizione del Salmo. Guardi Dio l'Ecc. Voſtra molti anni à gloria ſua, ed a' biſogni del ſeruizio publico.

Di V. Ecc.

Humiliſs. e Deuotiſs. Seruitore

Ergaſto Buon-vaſſallo.

AL LETTORE.

Doppo fatta ed impressa la Dedicatoria precedente, sono comparsi alcuni altri Libri, nuouamente publicati ad illustrar la materia del presente Dialogo, oltre quelli, che in essa sono stati nominati. Onde hò stimato bene, darti quì vn Catalogo à parte di tutti i libri, che sino al giorno presente hā manifestato al mondo lo stato della Controuersia, e la Giustizia irrefragabile della nostra causa, co' nomi loro.

Prima che si dichiarasse

la

la guerra anticipatamente si publicò vn' Operetta, intitolata

Deductio, ex qua probatur clarissimis argumentis, non esse Ius deuolutionis in Duçatu Brabantiæ, neç in alijs Belgij Prouincijs ratione Principum earũ, prout quidam conati sunt asserere. *Auctore D. Stochmãs, Consiliario & Libellorum supplicum Magistro in Curia Brabantiæ. Bruxellis* 1655.

Seguì poi del medesimo Autore

De Iure Deuolutionis

Tra-

Tractatus. *Bruxellis* 1667.

Doppo rotta la guerra, e publicato il Manifesto ò libro de' Frãcesi in trè lingue, Latina, Spagnuola, e Francese, col titolo in quest'vltima Traittè des droits de la Reyne Tres Chrestienne sur diuers estats de la Monarchie d'Espagne. *stampato l'anno* 1667.

Comparue in campo à nostro fauore, l'opera del Baron dell'Isola, Caualier Borgognone, e Ministro della Maestà Imperiale nella Corte d'Inghilterra; scritta da lui in Francese con questo titolo.

Bou-

Bouclier d'Estat, e de Iustice contre le dessein manifestement decouuert de la Monarchie vniuerselle sous le vain pretexte des pretensions de la Reyne de France. 1667.

Quest' Opera è stata tradotta in Napoli, prima in Spagnuolo da D. Pietro Valero, Presidente della Regia Camera: e poscia in Italiano da non sò chi; e stampato in Napoli l'anno medesimo 1667.

Seguirono doppo

La Verità Vendicata da' Sofismi di Francia, *l'Autore l'Ab-*

l' Abbate N. Federici, familiare della Serenissima Imperatrice Leonora, e Ministro già destinato dalla Maestà Cesarea alla Republica di Venezia: stampato prima in Vienna, e poi in Napoli l'anno medesimo in 4.

La Risposta al Trattato delle Ragioni della Regina Cristianissima sopra il Ducato del Brabante con altri Stati della Fiandra. *Composta dall' Auuocato Frãcesco Andrea, e stampato in Napoli in foglio l' anno pure* 1667.

Le Riflessioni Belgiche

fatte

fatte contro le pretensioni della Regina Cristianissima ne' Paesi bassi. *Opera di Raymundo Ricardo: stampata in Milano in 4. quest'anno* 1668. *Mà l'Autor vero dicesi essere il Marchese Mario Corradi Milanese.*

E finalmente quest' vltima, intitolata

Discoprimẽto delle Falsità, e Fallacie dello Scrittor Francese sù le pretensioni della Regina Christianissima nel Brabante. Dialogo frà vn Istorico, vn Politico, e vn Corteggiano.

Cor-

Corriſpondente al Dialogo ſopra le Ragioni della Regina Criſtianiſſima in diuerſi Stati della Monarchia Spagnuola.

Fanno anche al propoſito due altri libri, poſti in luce per deſtare i Prencipi dell'Impero: Vno de' quali s'intitola

Axiomata Politica Gallicana ex Dn. Aubery, Aduocati Parlamẽti Pariſienſis & Conſiliarij Regij, Tractatu, quem de Iuſtis Pretẽſionibus Regis ſuper Imperium, & De Præeminentia Regis ſuper Imperatorem

rem inſcripſit, Germanicę Nationi ad conſiderandum propoſita. *in 4.*

E l'altro

Che per neceſſità di Giuſtizia, e per conuenienza di Stato ſia indiſpenſabile al S. R. Imperio l'obligazione di ſoccorrere le Prouincie Belgiche inuaſe dall'armi di Francia. 1667. *in 12.*

DIA-

DIALOGO
CONTRO
LO SCRITTOR FRANCESE

Sù le Pretensioni della Regina Christianissima nel Brabante,

FRA'

Vn Istorico, vn Politico, e vn Corteggiano.

DOPPO che si hebbe udita il Rimbombo dell'Armi Francesi, che senza giusto motiuo, e senza riguardo al costume delle Genti, assalirono la Prouincia del Brabante; hà hauuto ardimento di comparire

vn

un Libro, che pretende cohonestare una così detestabile Inuasione. Esse bene l'impresa dell'Autore non è men temeraria di quella di Carneade, nel voler giustificare l'istessa Ingiustizia; egli però aggroppando Sofismi, stiracchiando testi, e falsando i fatti, seguiti publicamente alla presenza di un mezzo Mondo, nel congresso di due Rè nell'Isola del Fagiano, hauea fatta non leggiera impressione negli animi della Moltitudine, poco informata delle circostanze de' Successi, e meno versata ne i fondamenti di una soda Politica. Laonde un Corteggiano imbattutosi una mattina nell'Anticamera d'un Cardinale in due suoi conoscenti, l'uno di professione Politico, e l'altro curioso d'Istorie; doppo breui compimenti s'introdusse familiarmente à discorrer con essi di questo affare, nella forma, che siegue.

COR-

DIALOGO

Fra vn Corteggiano, vn Istorico e vn Politico.

Cort. EH bene, Che dite di questo libro, che giustifica le ragioni di Francia sopra il Brabante?

Polit. Di questo appunto si discorreua frà noi. Con marauiglia della temerità di quell'Autore, che con abuso dell'human giudizio, anzi del senso medesimo, và mettendo insieme racconti falsi, e dottrine aliene dal caso, per allucinar l'Vniuersità degli huomini.

Cort. Dunque quel libro combatte con falsità e fallacie?

Polit. Ma che? Non ci è altre Armi, che queste, per difender l'ingiusto.

Cort. Digratia mostratemi quali siano queste falsità, e questi Sofismi; perche con questo libro molti del Partito Francese trionfano. Ed osseruo, che anche i più intendenti in queste materie, come poco assodati nel fatto, dubitano à rispondere: onde si accresce à Francesi la baldanza; applicando essi il silentio à poca ragione, che assista alla Spagna. Ed à me pare inuerisimile, che Spagnuoli, gente così accorta e pesata ne' loro affari, in vn fatto tanto importante, e di tante conseguenze, come questo della Rinunzia, e della Pace, non

hab-

habbiano proceduto col suo stile ordinario, serrando ogni buco à pretesti di nuoue rotture. Io spasimo di curiosità per sapere il netto di vna causa così rileuante, e poter conuincere gli ostinati: nè mi potete far maggior fauore, che di instruirmene.

Polit. Fate buon animo, che questo Signore ed io vi sodisfaremo intieramente: e vi daremo in mano la Lancia per ferire, e lo scudo per rintuzzar i colpi degli oppositori della Verità. Questo Gentil'huomo per buona fortuna si troua in mano gli strumenti della Rihunzia, e d'altre Scritture, che seruono d'abbondante Armeria. E sentirete, che i Spagnuoli in questo accordo hāno

no vsate tutte le Cautele possibili. Per le quali resta questa intrapresa destituta d'ogni Giustitia ed honestà; tanto nel merito, quanto nell'ordine; Mà ritiriamoci indisparte in quest'altra stanza, per non far concorso: e poniamoci à sedere; perchè hauerem da far per vn pezzo.

Cort. Come vi piace.

Polit. D'onde volete che cominciamo? dall'ordine, ò dal merito di questa Causa?

Cort. Per andare appunto con ordine; Cominciamo dall'ordine.

Polit. Quando i Francesi hauessero tutta la ragione per loro nel merito; mai potranno essi giustificar l'ordine, e modo di

pro-

proceder in questa guerra, che han tenuto. Perche, Quali sono state l'Ambasciarie solenni per proporre i Diritti pretesi, e addurne le ragioni? [a] Quali le proteste premesse? A qual giuditio han prouocato, per osseruare il Dritto delle genti, e l'vso de buoni Prencipi? Essi hanno aspettata la morte del Rè Cattolico; è venuta la Congiuntura, se ne son valsi: e senza voler aspettar altro giudizio, ne forma ciuile, e pacifica, [b] han proposte le lor domande colle bocche dell'Artiglarie.

Istor. E pure i Spagnuoli sopra l'esperienza di questo lor modo, pratticato doppo la pace di Veruins, e minacciato nel tre

[a] *Bellum inferre non ante denunciatum, iniustum est.* Ioseph. antiqu. hist. lib. 15.

[b] *Cum sint duo genera decertandi; vnũ per disceptationem, alterum per vim; cumque illud primũ sit hominis, hoc belluarum; confugiendum est ad posterius, si vti non licet priore* Cicero ep. 12. fam.

mendo apparecchio di guerra, che lasciò Errico Quarto nella sua morte, poco fidandosi della loro costanza; in quest' vltimo Accordo de' Pirenei, come che fosse tanto vantaggioso per loro, quant' ogniun sa, per le molte Piazze, che loro in potere rimasero; haueuano pensato à tutte le vie per fissar questo loro mercurio, volendo che vi si aggiungesse per 24. Articolo, che non si douesse romper guerra da alcuna delle parti, per qualunque cagione, se non sei mesi doppo che fosse intimata: Le parole son queste:

Che accadendo poi qual che Rottura trà le due Corone (che Dio non voglia) si

ſi darà ſempre ſei Meſi di tempo da vna parte e dall' altra, per ritirarne e traſportarne le facoltà, e le perſone.

Sotto il colore di mettere à coperto le perſone e le robbe han voluto obligarli à non venire à rotture improuiſe ſenza prima intimarle, e dar queſto tẽpo, per poter penſare à caſi loro; e trouar vie legitime e ragioneuoli, per diuertirle. Mà nulla è giouato: perche dal bel principio dell' Accordo, han ripreſa, ò più toſto continuata copertamẽte colle loro Armi la guerra in Portogallo, che s' è poi terminata in vn' aperta lega offenſiua contro i nemici l' vno dell' altro. Poco mancò, molto ci fù dà

fare, che non si rompesse apertamente per quel leggiero accidente di Londrà trà gli Ambasciatori per causa de'Carrozzieri. E finalmente, impatienti d'aspettar qualche apparente cagione, si son tolti la Maschera, ed vsciti in Campagna aperta sopra il Brabante. Onde non senza ragione dicono alcuni, che tutti i Trattati di Pace e di matrimonio sono stati da principio terminati da quella Corte à oggetto di acquistar questo colore d'inuader à nome della Regina i Paesi Bassi.

Cort. Dicono pure, che molto tempo prima la Regina Madre ne facesse auuisar la Regente per mezzo del Marchese della Fuen-

te

te ſuo Ambaſciadore in Parigi.

Iſtor. Eh vi dirò Io, come è ita queſta facenda, e ve ne moſtrerò le lettere. Viueua ancora il Rè Cattolico (ſe ben poco doppo laſciò di viuere) quando la Regina Madre ſignificò amicheuolmente al di lui Ambaſciatore i penſieri torbidi, acceſi ne' ſpiriti del Rè ſuo figliuolo; acciò ne daſſe parte à ſua Maeſtà, à fine di conſiderare, ſe compliſſe à gli intereſſi del ſuo ſtato, aggiungere qualche altra ſoddisfazione al medeſimo Rè, per la conſeruatione di quella Pace, che tanti Stati gli era coſtata.

Mà queſto fù vn officio priuato, non altrimente ſpiccato

dal-

dalla Maestà Regia. E di più il Rè morì otto giorni doppo l'auuiso, e con esso spirò il valore di questo Offizio. E restò come non fosse stato. Perche, mutato il gouerno e passato nella Reggente, à cui toccaua sostenere il peso della guerra, ad Essa douean dirigersi l'intimazioni, e queste anche solenni, come diceua questo Signore. E nondimeno Essa rimasta Vedoua, abbondò in offiziosità, ed ancorche nō fosse personalmente auuisata, rispose al Marchese, che in caso fosse di ciò riparlato, douesse rappresentar alla Regina Madre le Ragioni del Rè suo figliuolo, e l'incapacità, ch'era in Lei, di disporre de' Stati di Lui. Mà non fù più aperta boc-

bocca sopra questa pretension e;
anzi così in Parigi col Marchese,
come in Madrid da Monsignore
d'Ambrun, si perseuerò nelle
solite dimostrazioni di amore, e
di confidenza, e ne'protesti di
vera e soda amicitia, fino al dì
della Rottura. Solamente vn
mese auanti l' assalimento cioè
à 7. di Maggio prossimo, scrisse
il Re vna lettera alla Reggente,
nella quale, accusando l'offizio
sudetto della Regina Madre, rappresentaua le Ragioni, che pretendeua hauere sù le Fiandre, e
dichiaraua l' animo che haueua
d'inuaderle. Non potendo però
lasciar d'esibirsi à vn accordo amicabile, e la Regina, soddisfacendo à tutte le parti della lette-

ra, si esibì pronta ancor essa all' accordo. Ma, ciò non ostante, senza aspettar la Risposta, si die fuoco à Cannoni, non che fiato alle Trombe militari. Poteasi egli procedere con minor lealtà e fede, e con maggior conculcamento e disprezzo d'ogni buona legge di Parentela, e di Amicitia, e buona corrispondenza, pratticata fin' allhora, e dalla parte di Spagna mai violata? Sentite la lettera della Reggente in data de 25. del Mese medesimo, che dichiara tutto, quel che vi hò raccontato.

El Arçobispo de Ambrun Embaxador di V. M en mi Corte me dio la Carta de V. M. de 8. de corriente, acōpana-

ñada devn libro,y memorial ſuyo cõ larga repreſentaciõ de los motiuos,que V.M.tiene, para mouer ſus Armas, por los derechos que dize le aſſiſten à las Prouincias del Pais baxo, a que ſe ſatisfarà con particularidad;y en tanto no he querido dilatar el reſponder a la carta referida, no ſin gran admiracion dela nouedad, que me hà hecho ſemejante diſignio.y aunque V.M. inſinua que la Reyna Chriſtianiſſima mi Hermana (que ſanta gloria aya) le dio à entender al Marques de la Fuente, y yo tengo preſente, que el me eſcriuiò ſobre ello; ſiempre

lo

lo attribuy à que aquella
platica fue domestica,y con
fidente: pues no se hizo con
formalidad de Embaxa-
dor, ni de Ministro de V.M.
ni en sù Real nombre:y con-
firmeme mas en la sinceri-
dad de este dictamen, por
que hauiendo respondido al
Marques vna pequeña parte
de tanto como pudiera,no se
le boluio à hablar;y el callar
despues de hauerlo oydo,
seria por hauerse enterado
del derecho del Rey mi Hi-
jo, y reconoçer la buena
fee;à demas de que semejan-
te insinuacion tan poco tuuo
la formalidad que requieren
los capitulos dePaz por pre-
uen-

uenzion de rompimiento ; y mas ſiendo cierto, que ſegun el nouenta de los Pireneos, ſe vee que ſemejantes pretẽſiones quando no eſtuuieran renunciadas, no ſe han de intentar por Armas, ſino por via amigable, y de juſticia; y pues V. M. dize à ora que eſtà pronto à vn accomodamiẽto amigable, correſpondo tambien de buena gana; eſtando, como eſtoy, diſpueſta a que ſe confieran eſtos derechos, y ſe vea la Iuſticia, o los medios, para lo qual ſe podran ſeñalar perſonas y lugar. A cuyo effecto es neceſſario, que entre tanto ambas partes ſuſ-

pen-

pendan todo genero de Procedimiento y hecho de Armas; esperando que V. M. se agradarà de esto: por que mientras no lo tuuiere assi por bien, soy obligada por mi conueniencia y ministerio Real de la Tutela del Rey mi Hijo à defender sù justicia por los mismos caminos. Madrid à 25. de Mayo de 1667.

Cort. Io non sapeuo, che la Regina hauesse accettato il partito del Rè di stare al Giuditio de Arbitri: e'l Re hauesse receduto dalla sua proposta. Quest'è vn modo di procedere, che non saprei come chiamarlo; particolarmente trattandosi con parenti sì stretti.

Polit.

Polit. Che Parenti si stretti? Io non vuò addurui il Ricordo del Rè Luigi il Santo à suo figliuolo: Caue bellum geras aduersus Christianum quemquam; nisi ex multorum consilio, & ita si bellum vitare non possis; [a] cioè quando sia difensiua: (perche se ben l'offensiua può esser giusta; rarissime volte non può schiuarsi) Vi dico che vn modo si rotto non sarebbe giusto, ne anche co' Barbari; perche ci manca il fondamento della Giustizia, che è l'ingiuria & offesa precedente [b]. La guerra è vna sentenza Criminale, anzi vn essecutione di sentẽza di spoglio di Stati per lo Prencipe, di morte e desolazioni di

a *Ex alt. Colleg. Ration. Paris.*

b *Iniquitas partis aduersa iusta bella ingerit. D. August. de ciu. Dei lib. 4. c 4. Causa iusta belli suscipiendi nulla alia esse potest, nisi iniuria.* Grot. lib. 2. de Iure Belli. c. 1. n. 1.

tante persone e famiglie per i Stati, quante ne vccide e desola la Guerra. [a] Vedete se ella può esser mai giusta senza precedente offesa e delitto.

Cort. Dunque per ricuperare i Stati douuti dalle mani altrui non sarà giusta la Guerra?

Polit. Signor nò. Se non all'hora, quando quegli ne fosse vsurpatore ò detentore ingiusto. Ed ingiusto non si può dire, se non quãdo sà di tenere quel che è d'altrui. [b] Perche può vno esser giusto Autore d'vna ingiusta detenzione. [c] E all'hora deue prima mettersi in mala fede col fargli conoscere la sua ingiustizia: citandolo à sentir le pretensioni e ragioni del pretensore, appun.

a *Homicidia compescimus, & singulas cædes? Quid bella & occisarum gentium gloriosum scelus? non auaritia nõ crudelitas modũ nouit.* Sen. ep. 96.

Romani summopere id curarunt, ne priores finitimis inferrent violẽtas manus. Sed vt semper crederentur in hostẽ ire ad arcendas iniurias, Polib. ap. Suid. [illegible].

Tunc vtile solum est ad arma concurrere cum locum apud aduersarios iustitia nõ potest inuenire. Rex Theodor. ap. Cassiod. 3. Var. 1.

b *Cum non idem sit iniusta agere, & iniuste agere.* Arist. 5. Nicom. 9.

c *Iniuriæ fiunt, quæ & deliberata fiunt et animo improbo.* Id. Rhet. 1.

appunto come si fà nel Giudizio, entrando la Guerra doue il Giudizio finisce. [a] Quando poi quegli non voglia ascoltare, all'hora comincia ad esser possessore ingiusto e di mala fede, e puole forzarsi coll'armi. E però la prattica cõmune trà buoni Prencipi è sempre stata, [b] di destinar Ambasciadori solenni ad esporre le pretensioni de' loro Prencipi; è le ragioni che le sostentano: e chieder Giudici, che le discutano; indifferenti, e tali per giusto titolo, ò fatti tali dalla concorde elezzion delle parti; protestandosi de' danni ed esterminí, che altrimente è per portar la guerra, per colpa di chi non hauerà voluto sentire le ragioni.

a *Vbi iudicia deficiunt, incipit Bellum* Grot. lib. 2, de iure Belli c. 1. n. 2.

b *Belli quidem æquitas sanctissime populi Romani iure præscripta est: ex quo intelligi datur nullum bellum esse iustũ nisi quod a t rebus repetitis geratur, aut denun iatũ ante sit & indictum.* Cicero off. 1.

 Per

[a] Per che se'l possessore, sentite le ragioni, fosse pronto à cedere, a chè punir lui e' sudditi colle innumerabili miserie della Guerra, la quale è vn rimedio peggior d'ogni male, nō meno a' proprij Vassalli, che a' Nemici? E dà non venirci, se non, come da' medici al ferro ed al fuoco, cioè quando il male è cōtumace e incapace d'ogn'altro rimedio? [b] Nel caso presente si trattaua di pretensioni priuate della Regina sopra quelle Prouincie; le quali essendo cōprese nel Circolo dell'Imperio, ed hauendo riconosciuta per secoli la souranità dell' Imperadore, a lui si douea ricorrere per farla decidere. Se'l Giudizio di Cesare era loro sospetto, da-

a *Cum videamus ex bello plurimas inimicitias plurima atrocia oriri; nostri officij duximus cunctis Dijs hominibusq; testatū facere, Causam horum à nobis non esse.* Lacedemonij ap. Dicd. lib. 13.

b *Extra summam necessitatem ferrum inferre nec boni Medici est, nec boni Præsidis.* Plutar in Gracho.
Iustum bellum, quibus necessarium: & pia arma, quibus nulla, nisi in armis relinquitur spes. Liuius lib. 2.

douean far capo col sommo Pō-tefice, Padre commune, e Giudice irrecusabile tra Prencipi Christiani [a]. Almeno rimetterſene ad Arbitri, come l'istesso Rè esibì, e la Regente vi condeſceſe [b]. E non cominciar la cauſa dall'essecuzione, e dall'armi, e pretender di punire come ingiusti, Prencipi Amici, e Stati Innocēti.

Cort. Quì non veggo che si possa dir altro, se non quelche dice vno Scrittor moderno [c], che i Franceſi aman la Guerra per proprio Genio, come Galli arditi e pugnaci; fomentati ancora dalla strettezza di fortuna di que' Cadetti, stante l'vſo delle Primogeniture. E però que' Rè, per vietare le Guerre intestine, e di-

a *Pighius contr. 16. ex Conc. Lateranenſ. ſub Innocent. III.*

b *In eum, qui arbitrum accipere paratus est, nefas vt in iniuriosum ire.* Thucyd.

c *Il Mariani nella sua Francia p. 56. Vedi ancora il Mattei lib. 1. narr. 1. dell' Histor e Giul. Cesare de Bello Gall. lib. 4.*

uertir i cattiui humori da' proprij Stati, procurano di ſpingerli fuora del Paeſe, ed occuparli in guerre ſtraniere.

Polit. Io non sò quai ſiano i loro diſegni;dico bene, che'l bellicoſo humore di que' popoli douerebbono condurlo,ò mandarlo à sfogare contro gli Infedeli; [a] come facea il Santo Rè Luigi. E con maggior ragione al preſẽte, che doppo d'hauer occupate tante Prouinzie del Chriſtianeſmo, ſtanno combattendo per ottener la Chiaue del reſto. E ſe non dà loro l'animo a romperla con eſſi,procurar di domarlo, e renderlo pacifico e manſueto, con introdur noue leggi, e coſtumi di Pace.

[a] *Indecorum eſſe Chriſtianis tanta cũ acerbitate inter ſe armis certare;cum ratione: ſint conuenĩẽdi ad Pacem,* & *communes vires in impios vertendi.* Gregoras lib. 10. de Alex. Bulgar.

Cort.

Cort. Quanto al coſtume, ſe'l male non fuſſe nell'vſo, non biaſmerei, che que' Re coltiuaſſero nella lor Nazione la ferocia de' Spiriti Bellicoſi; perche intendo eſſer conſiglio de' Politici, che anco in tempo di pace ſi debba ſtar prouiſto di Militia per ogni euento di guerra.

Polit. La maſſima è buona, Ma vuol eſſere bene inteſa. Altro è, ſtar prouiſti per quando la guerra ſia neceſſaria; Altro il prouedere, che la Guerra ſia neceſſaria. Il primo e conſiglio prudente: Il ſecondo tirannico. La Guerra, eſſendo l'eſtremo male de' Popoli, come hò detto, non ſi dee hauere per fine principale delle Republiche; ma ſolo

per rimedio vltimo, e riseruato à gli estremi bisogni della Religione, e dello Stato. E però saggiamente Aristotele [d] riprende i Spartani, che in tutte le loro vsãze non haueano altro scopo, se non che i loro figli riuscissero braui soldati. La principal mira vuol hauersi alla Pace e tranquilità de' Popoli [b]. A questa deuono dirigersi principalmente tutti i costumi, e tutte le leggi, anco militari [c]. E tanto più nella Republica Christiana, la quale hà la pace medesima per massima fondamentale, hereditaria, e sacrosanta [d].

Cort. Questa è vna bella distinzione: ed hò gusto d'hauerla intesa. Ma torniamo hormai alla causa

a 7. Polit. 14.

b *Pace mortalium generi ab immortali Deo nihil maius, neque melius, neque præstantius, neq; optabilius dari in hac vita potest*. Carol. V. in proœm leg. capit. S. 1.

c *Bellum gerimus, vt in pace degamus*. Arist. 10 Nicom. 7.

d *Pacem relinquo vobis. Pacem meam do vobis.* Io. 14. *Si fieri potest, quod ex vobis est cum omnibus hominibus Pacem habentes.* Rom. 12.

causa presente, e discorriamo del merito, che già hò à bastanza dell'ordine.

Istor. Piano di gratia, che se ne hauete a bastanza voi, non ne hò io. Mi auanza ancora il meglio da dirui in questa materia. Non hauete voi detto, che la sagacità e prudenza Spagnola non harebbe omessa in questo grãde affare diligenza alcuna, per fissar, se fosse possibile, il Mercurio Frãcese?

Cort. L'hò detto.

Istor. Hora io voglio farui vedere, che essi per lo punto della Rinuntia, e per ouuiar a vn sopramano contro di essa, come è successo, han pensato all'vltimo perentorio, all'estremo de' re-

medi

medi, che haueſſe potuto l'humana induſtria. Quell'articolo di Pace, che vi hò letto, non è nulla, comparato alla preuentione, che ſon per dirui. Immaginateui voi vna la più tuta e indiffettibile, che potreſte ſtimare. Ella non arriuarà à queſta.

Cort. Che preuenzione ſarà ella mai coteſta? Ne' contratti de' Priuati ſi metton le pene cõuenzionali, cioè che mancando l'vna delle parti al conuenuto, cada in pena di vn tanto. Ma tra Prencipi queſto rimedio non giouarebbe.

Iſtor. Perche?

Cort. Oh perche eſſi non han Giudice Superiore, che in caſo di contrauenzione faccia eſſeguir

la

la pena: e per douer ricorrere all'Armi,non è bisogno d'imporre altra pena.

Polit. Come non han Giudice, e non si può costituir pena a' Prencipi ancorche sourani? Harebbe Dio prouisto male al Genere humano, se quelli, che hãno in loro potere ed arbitrio la felicità e la miseria de' Popoli, non hauessero a chi dar cõto dell'azioni loro, ne fosse per loro premio e castigo.

Cort. Eh vi è Dio stesso per Giudice, e premi,e castighi dell'altro Mondo. Vi sarebbe qui il Tribunal della Chiesa: ma questo rispetta la loro potenza.

Polit. Nò: Era necessario qui Tribunale giusto e indeclinabi-

le,

le, che giudicasse senza rispetto, e premiasse e punisse le Virtù, e Vizi, particolarmente de' Sourani, che in sì alto stato son come i Pianeti de' loro popoli, che influiscono in loro la buona e mala fortuna. E Dio l'hà costituito, non vn solo, ma due, il secondo più temuto del primo. L'vno è la propria conscienza, che non si può ingannare [a] e premia con la tranquillità dell'animo, e speranza del Cielo [b] e castiga col rimorso, e col timore dell'Inferno [c]. L'altro è il giuditio commune de' Popoli: (compresiui i loro Vassalli medesimi) che premia con la lode, e la buona fama, e castiga col biasmo e coll'infamia. [d]

a *Quo se Iudice nemo nocens absoluitur &c.* Iuuen.
Habuit nocens aliquando latendi fortunam, numquam tamen fiduciam. Sen. ep. 105.

b *Hoc veluti melle temperari potest, quicquid in virtute amarum est.* Sidon. *Spe gaudentes.* Roman. 12.

c *Semper enim præsumit sæua perturbata conscientia.* Sap. 17. 10.

d *Regum & iniuria latius patet, & infamia atque odium seculis traditur. Quanto autem non nasci melius fuit, quam numerari inter publico malo natos* 8 Sen. 1. de Clem. c. 1.

Si

Cort. Si: mà il Tribunal della conscienza molti non lo temono. E per quel dell'Vniuersale, non vedete, che non mancano Ingegni Eterocliti, i quali con empiastri di falsità e fallacie si sforzano di accieċarlo e corromperlo?

Polit. Credetemi, che nè la conscienza si lascia corrõpere [a], nè il Giudizio della Moltitudine, se non à tempo. La verità hà gran forza, e'Trouati della Diuina Sapienza non ponno riuscir vani.

a Tribunal eius nullis verborum technis circumscribitur. Philo de nobil.

Istor. Mà parliamo pur del Trouato della Prouidenza Spagnola nel caso nostro, à fine di render vani, ed inutili tutti li sforzi de'Mascheratori del Vero,

con tutte le loro falſità e ſofiſmi; e ſincerar il giudizio del Mondo, e rendere indeclinabile il Biaſmo.

Cort. Ditelo di grazia?

Iſtor. Non v'hà egli nel foro vna ſorte di pruoua totalmente inuincibile, e incapace d'ogni tergiuerſazione, per conuincere i Rei?

Cort. V'hà la propria confeſſione.[a] Queſta è l'vltimo perentorio, ſenza rimedio.

a Nulla maior Probatio, quam propria oris Confeſſio. l. cum ſe C. de Trāſaction. cum ſimilibus.

Iſtor. Hora ſentite, che hà penſato l'Induſtria Spagnuola. Eſſi hann'impoſta la pena conuentionale, che voi accennaſte. La maggiore, che temono i Prencipi, cioè vn Biaſmo terribile. E ne hà fatto eſſere il Re medeſimo,

mo ; non ſolo Reo confeſſo, mà Giudice Arbitro ; c'hauendo prima nel Tribunale della ſua cōſcienza eſaminato queſto modo di procedere , lo condanna con titolo di horrende ignominie ; ed'al Supremo Tribunale del Mondo di propria bocca lo confeſſa per Delitto, e pronuntia la Sentenza contro ſe ſteſſo, con termini sì forti e sì chiari, che non ammettono tergiuerſazione imaginabile. Si che all'Vniuerſale non reſta altro, ſe non dire, Ex ore tuo te iudico. Sentite, e ſtupite. Parla l'Infanta a nome commune. E'l Re conferma il tutto con giuramento.

Se noi vorremo pretendere in alcun tempo i Regni

gni, Stati e Signorie rinun-
tiate, nessun rimedio deb-
ba seruirci. E se gli intenta-
remo, ce si debba negare
ogni audienza. E se de fatto
ò sotto qualche colore mal
preteso, diffidãdo della Giu-
stitia, (che non ne habbiam
punto per succedere in detti
Regni) noi volessimo oc-
cupargli à forza d'armi col
muouer guerra offensiua,
adesso per all'hora la tenia-
mo per giudicata, e dichia-
rata, Illecita, Ingiusta, male
attẽtata, e fatta per violenza
ed vsurpatione Tirannica,
contro conscienza, e contro
ragione.

E ella chiara e peremptoria?

Cort.

Cort. Giesù, è possibile, che'l Rè habbia fermata cotesta clausula, e pòi gli sia dato l'animo di contrauenirlo? Veramente questa rottura par à me che rechi al suo Honore vna macchia sì laida, e sì tenace, che tutte l'acque del Reno non sono bastanti à lauarla. E mi marauiglio, come il Rè Christianissimo, posto nell'Auge della Fortuna, e della Potenza, che non dourebbe aspirar, che alla gloria [a], e che in fatti stima tanto l'honore, come in molte occasioni hà mostrato, si siá potuto indurre a vna impresa di tanta ignominia. Io per me harei voluto cedere volontariamente i Regni posseduti, non che i Stati pretesi, più to-

a *Principes multa debent etiam Famæ dare* Sen. 1. de Clem. 15.

ſto che ſoggettarmi à queſta ignominioſa ſentenza.

Polit. E pure il ſenſo dell' Honore ne i Prencipi, che non hanno altro frutto ed'altro godimẽto ſincero dalle loro immẽſe moleſtie e cure, deue e ſuole eſſere delicatiſſimo ſopra ogni altro ſenſo a. Tuttauia la ſouerchia cupidità del Regnare tal'hora predomina; e fà penſar più all'vtile, che all'honeſto; e dar facilmente orecchio a gli Adulatori, che rappreſentano per honeſto tutto quello, che è vtile; ancorche veramente non ſia vtile, ſe non quelche è honeſto: ma paſſiamo hora al merito, e vediam quanto ſian poco fondate le ſue pretenſioni. Voi propoſete

a *Cæteris mortalibus in eo ſtant conſilia, quid ſibi conducere putẽt. Pricipũ diverſa ſors eſt, quibus eſt præcipua rerũ ad famam dirigenda.* Tac. 4. annal.

porete le ragioni dell'Autor Francese,e noi l'andaremo sciogliendo.

Cort.Che ragioni? io à dir il vero resto così sorpreso da questa sentenza, ed abbacinato dal lampo di questo fulmine, che non mi souuien più,nè di ragioni, nè di argomenti per questa causa.

Polit. Faremo dunque, come si fà nelle Dispute, quando s'inuita alcuno à ripigliare l'argomento all'improuiso, che colui,che presiede, dichiara prima il pũto,che si cõtrouerte,per dar campo all'arguente di andar pẽsando all'instãze,che deue far cõtro. Questo Signore vi raccõtarà la sostãza di quanto occorse nel-

lo ſtabilimento della Pace, e del Matrimonio; e voi andarete oſſeruando e raccordandoui de' motiui di dubitare, e da opporre. Non vi ſia graue di raccontare, come paſsò queſta faccẽda.

Iſtor. Farò come vi piace. Douete dunque ſapere, che i Franceſi haueano procurato molto prima le nozze dell'Infanta col Rè Luigi; mà i Spagnuoli nõ ci vollero dare l'orecchio, ſe nõ quando il Rè Filippo di felice memoria hebbe della secõda ſpoſa due Prencipi; E ciò per gl'inconuenienti, che ſeguirebbono in caſo di ſucceſſione alla Corona di eſſa, ſpoſata al Rè di Francia, e ſuoi deſcendẽti, e dell'vnione di queſte due Monarchie.

Cort.

Cort. Perdonatemi se v'interrompo il racconto; Dichiaratemi in grazia, che danno sarebbe de' Regni, se la Regina di Francia, e suoi figli succedessero al dominio delle Spagne, e si vnisser le Monarchie?

Istor. Molte sono le vtilità della diuisione, e molti i danni della congiontione, e le propone l'Infanta medesima con queste parole.

Le grandezze, e maestà, che sostengono, che conseruano in loro medesimi doppo tanti anni, e con tanto bene e gloria delle Maestà loro Cattoliche, e Christianissime, non si sono punto diminuite ed interrotte, co-

me necessariamente si diminuirebbono, e disfarebbono, se col mezzo, e causa di questo matrimonio si venissero ad vnire, e congiungere in qualch'vno de' figli, e descendenti. Onde il successo cagionarebbe a' sudditi, e Vassalli la scontentezza, e l'afflizione, che si può considerare. Oltre che con questo essempio ed imitatione si facilitaranno per l'auuenire i maritaggi reciproci frà i miei figliuoli, e descendenti à quelli del Rè mio Signore. Cosa che mi è vna consideratione di particolare contentezza, e consolazione, come che sarà vn

me-

mezo di ſtringere e rinouar più volte i legami del ſangue, e della Parentela, e d' aſſicurare e ſtabilire più fortemente ed efficacemẽte le Alleanze ed amicitie e buone corriſpondenze, le quali ſono ſtrette da sì felice principio, e contratte frà queſti due Regni, e ſi continueranno à gloria di Dio, e rimarranno glorioſamente frà quelle, e frà loro Rè, Cattolico, e Chriſtianiſſimo.

Polit. Dice beniſſimo l'Infanta. Sarebbe danno de' Regni così vaſti l'aggregarsi in vn ſolo. Prima perche le Monarchie ſmiſurate Mole ruunt

ſua. E' anguſta la sfera degli humani ſenſi, corta l'intelligenza: e diſtratta in troppe cure ſuaniſce. E però ſaggiamente Auguſto [a] nel ſuo Teſtamento laſciò per conſeglio, che all'Impero Romano ſi doueſſer preſcriuer li termini E Scipione il cenſore [b] non volea pregar come gli altri, Dij augete, ma Dij cõſeruate Rempublicã. E ſe bene la Monarchia della Chieſa, che ſi ſtende per tutto il Mondo, ſecondo la promeſſa di Chriſto Noſtro Signore [c], che la fondò, non può perire, deue però oſſeruarſi, ch'ella non è Monarchia pura, ma hà qualche miſtura di Ariſtocrazia, [d] eſſendo i Veſcoui Paſtori ordinarij delle

a Tacit. 1. Annal.

b Id. ib.

c *Portæ inferi non praualebunt aduerſus eam*. Matth. 16.

d *Bellarm. de Eccl.*

delle ſue Dioceſi,la cui Podeſtà per mezo degli Arciueſcoui , e Patriarchi,come ſubalterni ſi ſubordina al Sommo Pontefice. E contuttociò non può negarſi,che le Chieſe particolari più remote da eſſo , non ſentano qualche penuria degli Influſſi del ſuo gouerno. Queſta magnanima continenza è propria della Caſa Auſtriaca. Ella ſenz'altro eſempio de' tempi noſtri , contenta di molti Regni , e Signorie , che poſſiede hà negletti molti altri nuoui acquiſti , che la fortuna in varie occaſioni le ha loro offerte , come ſanno gli Storici, per non diſtraere la ſua Real applicazione à nuoui gouerni . Di più ſarebbe incommoda queſta

vnio-

vnione, perche l'vna di queste Case Reali perderebbe il commodo, che dice l'Infanta, di poterſi accaſare con vguaglianza de' maritaggi. Terzo, doue hora i Popoli godono dell'Amore, ed applicazione alla loro conſeruatione, e diffeſa di due Rè naturali, da ciaſcheduno de' quali ſono trattati come figliuoli, hauendoſi conſideratione a' loro meriti nella diuiſione delle cariche Militari, e Ciuili e (conche vengono maggiormente promoſſe le Virtù, le Lettere, le Arti, & in ſomma la felicità loro:) nel caſo dell'Vnione reſtarebbe in vn ſol Prencipe dimidiato l'affetto. O più toſto cõtinuandoſi a pro degli antichi

Vaſ-

Vaſſalli, ſarebbono trattati gli altri come figliaſtri. Quindi è, che tutti i Popoli bramano il Prencipe della loro Nazione. E non ſenza ragione commandò Dio al ſuo Popolo, che non doueſſe eleggerſi Rè ſtraniero [a].

Iſtor. Anche in Germania è ſtatuto per legge, che' Ceſari debbian eſſer di origine, e di ſāgue Tedeſco. E in Polonia ſon così rigoroſi in queſt'oſſeruanza, che à niun Magiſtrato ed officio publico ammettono foraſtieri [b].

Polit. Maggior anche ſarebbe il pregiudizio nel congiungimento di queſte due Nazioni, per eſſer trà loro così contrarie di compleſſioni, di genio, e di

co-

a *Non poteris alterius gentis hominem Regem facere, qui non ſit frater tuus.* Deut. 27.

b *Arniſæus de Rep. lib. 2. c. 2. ſect. 4.*

b *Arniſæus.*

coſtume, come ben oſſerua l' Autor dell'Antipatia: la quale appunto Antipatia, e contrarietà, come ſerue di emulatione virtuoſa ſotto diuerſi Prencipi, de' quali ciaſcuno fauoriſce la propria, così riuſcirebbe di afflizione, e coſternazione à quella, che cadeſſe in potere dell'alieno. All'incontro la Renunzia, oltre i benefizi raccontati, mantien'anche l'vguaglianza tra le Corone: perche ſi come le figlie di Francia per la legge Salica non portano in Iſpagna ſperanza alcuna di ſucceſſione, così vuol la Giuſtitia, che le Infante di Spagna non ne portino inFrācia; il che ſuccederebbe con depreſſione di queſta Monar-

chia:

chia , diuenendo ella di Regno Prouincia , e di Signora Serua.

Istor. I medesimi danni con poche parole si spiegano in vn altro luogo dello stromento di esclusione, cioè nell'articolo 6. che dice così.

Le Maestà Cattolica, e Christianissima in riguardo all'importãze publiche dello Stato, e conseruazione delle loro Corone, accioche essendo così grandi, non vengano à congiungersi. Però preuenendo le occasioni, che potrebbono hauere di congiungersi, ed in cõsiderazione dell'vgualità, ed altre giuste ragioni, hanno

no decretato, che la Serenissima Infanta e suoi figli giamai non possano succedere a' Regni di Spagna &c.

Cort. Che vuol dunque dire, che le altre Infante di Spagna, da questa, e dalla Regina Madre in poi, non hanno fatta rinunzia?

Istor. E doue lasciate voi la Regina Leonora; che fu maritata in Francesco Primo, con vna Rinũzia amplissima, e con dote nõ più, che di doicento mila scudi? Ma che direte, se' Rè di Francia ancor'essi, non contenti della esclusione, che han le lor figlie per la legge Salica, nõ le maritano senza Rinunzia, e con dote or-

ordinaria ? Tanto auuenne nel maritaggio della Regina Elisabetta con Filippo Secondo, di Margherita di Frãcia con Emanuello di Sauoia, e d'altre.

Cort. Sia benedetta quella verità, che scapparà dalla penna di questo Scrittore. Hò capita benissimo l'importanza politica; che questi Regni non si congiũgano. Ripigliate hora il vostro filo.

Istor. Non essendosi dunqne potuto dare orecchio alle richieste, che' Francesi faceano, dell' Infanta, finche ella era figlia vnica, e necessaria Erede del Re Filippo; vi si condescese con facilità, doppo che al Re furono nati due Prencipi; perche era pas-

passato il pericolo prossimo di questa congiontione, e non vi era mezo più opportuno per cõchiuder con reputazione, e stabilità la Pace trà le Corone, tanto necessaria, e desiderata da Popoli. Bisognaua però prouedere à pericoli lontani della Congiũtione sudetta, per quel caso, benche difficile, che nella Casa Reale di Spagna mancassero descendenti Maschi. A questo si prouidde nel modo, che si vsa communemente in tutte le Case Illustri, che godono primogeniture, e particolarmente nelle Sourane, che si era pratticato pochi anni prima colla Regina Madre, cioè per mezzo di vna esclusione e Rinunzia, facendo

che

che l'Infanta, contenta d' vna cōpetēte Dote di ſcudi 500000. d 'oro, rinunziaſſe à tutto quel di più de beni e di Stati, che el-la ò ſuoi deſcendenti mai po-teſſe ſperare.

Fù fatta la Rinunzia con clau-ſole ampliſſime, confirmata dal Rè Cattolico, ed' inſerta nello ſtrumento del Matrimonio; il quale vnitamente con quello della Pace (che compoſe vn trattato ſolo, chiamato di Pace) fù publicato ſolennemente ne' Pirenei, e giurato dall' Infanta, e poi da ambedue i Rè, feſteggia-to ed' applaudito in ambedue i Regni, e particolarmente in Pa-rigi colla pompa che racconta il Mariani nella ſua Francia, im-

 preſſa

pressa nuouamente in Venetia.
Che cosa dunque può addursi contro questa Rinunzia, e à fauore di questa Pretensione?

Cort. Hò inteso la dottrina, e mi souuengono gli Argomenti. Il libro discorre molto diuersamente, tanto del Maritaggio, quanto della Rinunzia. Del Maritaggio dice, che non hebbe alcuna Relazione alla Pace, e che ne' Trattati di essa se ne parlò solo di passaggio, come di cosa diuersa ed' impertinente: E della Rinunzia, che quando D. Luigi di Haro la propose al Cardinale, gli arriuò inaspettata: e non la volle mai consentire, sino à tanto, che 'l medesimo D. Luigi, protestandone la nullità,

l'assi-

l'assicurasse dell'Inosseruanza. Anzi dice che'l Rè Filippo medesimo l'hauesse per insussistente. E poi adduce molti Capi di nullità.

Istor. Quanto al primo io vi chiarisco hor hora con l'instrumenti medesimi. Ecco quì l'Atto della Rinunzia. Sentite come parla l'Infanta.

L'accordo del mio maritaggio è stato notoriamente il mezzo e la causa più principale del rappacificarsi vna Guerra di 25. anni frà le due Corone Cattolica, e Christianissima (nella quale s'erano interessati per alleanza, ò dependenza i maggiori Potentati della Christia-

nità) ed'il ſuo bene Vniuerſale è la cauſa publica e ſuprema della Religione Cattolica . Il tutto hauendo notabilmente patito nella Guerra , e non potendouiſi rimediare , che colla pace accordata col mezzo , e per cauſa di queſto Matrimonio .

Tanto dunque è falſo , ch'il Matrimonio ſi maneggiò come coſa diuerſa ed'impertinente alla Pace . Ma ſentitelo replicatamente in queſto altro luogo .

Le Maeſtà loro Cattolica , e Chriſtianiſſima , han conſentito e conſentono à tal Matrimonio , a fine di perpetuare queſto legame

ed'

ed'afficurar di vantaggio la Pace publica della Chriſtianità e l'amore e fratellanza che ſi brama frà le Maeſtà loro; e in conſiderazione di queſte cauſe, che fanno conoſcere, e perſuadono le cõuenienze del ſudetto maritaggio, mediante il quale, e col fauore, e gratia di Dio, poſſono ſperare feliciſſimi ſucceſſi al gran bene ed accreſcimento della fede, e Religione Chriſtiana, ed al benefizio commune de' Regni, Sudditi, e Vaſſalli delle ſudette Corone.

E queſt'altro con poche, e preciſe parole.

La Guerra non era capa-

ce di alcun rimedio,che della pace accordata col mezo, ed a cagione di questo matrimonio.

E finalmente nell'articolo 33. della Pace si dice così.

Se bene il Contratto partiale e'l Contratto del Matrimonio sono separati dal presente,habbiano la medesima forza, e vigore, che questo di Pace,il quale si riferisce al contenuto di quello del Matrimonio, che ne è stata la causa più principale, e più degna.

Se doppo queste testimoniãze della Regina, e de' Re medesimi ne volete qualche altra per vostra soddisfazione, venite

a casa

a casa mia, che vi farò vedere quanto vi hò detto, nel Trattato di Pace, che compose il Conte Gualdo Istoriografo del Rè Christianissimo, che fu presente al Congresso de Pirenei, ed era informato di quanto passaua dal Cardinale. Il cui libro, stampato in Brema l'anno 1663 fù approuato dal Re medesimo, e dal Cardinale con lettere di proprio pugno, e lodatone l'Autore, e ringraziatone dall'Abbate Bourses, Reuisore de' libri in Parigi. E vi farò vedere anche l'istesso affermato dal Sig. Battista Nani, Ambasciatore all'hora della Republica Veneta in Frãcia (presente ancor'esso al congresso) nella Relazione, che fe-

ce della ſua Ambaſciaria al Se-
nato, doue dice elegantemente
come eſſendo nati al Re Filippo
due Prencipi, la Regina Madre
ſollecitò Mazzarino, accioche ſi
riſolueſſe di condurle a caſa la
Nepote per Nuora, e la Pa-
ce per dote.

Polit. Quanto all'inaſpetta-
to del Cardinale circa la Rinun-
zia e ſua repugnanza, permet-
tetemi che domandi vn poco, io
alla voſtra prudenza, ſe è poſſi-
bile, che à vn Miniſtro di tanta
intelligenza negli affari Politici,
qual era il Cardinale, doppò tan-
ti eſſempi di Rinunzie, e parti-
colarmente quello ſi freſco del-
la Regina Madre, poteſſe ella
arriuar nuoua, ed inaſpettata, ed
egli

egli repugnar ad vn requiſito ſi conueniente, e ſi neceſſario al maritaggio, che ſi trattaua, come è ſtato detto? E che il Rè medeſimo, e D. Luigi haueſſero la Rinunzia per inualida, ed inſuſſiſtente; e nondimeno la procuraſſero, e ricercaſſero con tanto ſtudio e con tante clauſole; e con tante confermazioni e Giuramenti ſolennizzaſſero il Natale di vn nulla, con più ſacrilega vanità, che mai celebraſſero gli Antichi Greci con tumuli funebri il raccoglimento di vn'Ombra?

Cort. Così è veramente; Anche queſta falſità è manifeſta. Sù dunque già hò armi aſſai da ferire. Allo ſcudo, per ribatter i col-

i colpi, che vibrano contro questa Rinunzia: per reciderla come ingiusta, ed annientarla come inualida.

Polit. Oh sarebbe magnus Appollo quello Scrittore, se potesse distruggere vn contratto sì solenne, e sì giusto. Parturient Montes, & cetera.

Istor. I Francesi non abusano men dell'Ingegno, che della forza, vedete. Basta loro ogn' apparenza di verità, benche piccola per autenticar Paradossi. Vi ricorda di quella curiosa sentenza, venuta fuori non son molti anni dal Parlamento di Granoble, per la quale si dichiaraua legitimo vn figliuolo, che la madre hauea partorito doppo tre

anni

anni d'assenza di suo marito;allegando d'hauer concepito per via d'vn congresso, hauuto con lui, fantastico, ed imaginario?

Polit. Ne hò sentito parlare vn'altra volta.

Cort. E possibile che sia vscito vn decreto si esorbitante?

Istor. E verissimo. Leggete il libro delle strauagāze Francesi del Dottor S. Maria, che lo trouarete riferito, e ripreso.

Strauag. Francesi del D. S. Maria.

Polit. Mà il giuditio, che hà hora la Corte di Parigi, è vna strauaganza in tutto contraria a questa: perche condanna come illegitima vna Rinunzia, partorita da vna Prencipessa di 20. anni, di sano, perspicace, ed erudito intendimento, conce-

pita

pita da lei con tutta la libertà, e maturità, à benefizio de' ſuddi-ti, e di tutta la Chriſtianità; Au-ualorata col giuramento, e rac-colta da due gran Rè Padre, e Spoſo, conuenuti ad approuar ancor eſſi queſto atto con giura-mento, e con pieniſſima dichia-zione di queſta loro volontà, e di voler colla loro Regia, ſubli-me, e ſtraordinaria podeſtà ſup-plire ad ogni difetto, che vi in-teruenìſſe, e derogare ad ogni legge, e coſtume, che foſſe in contrario.

Cort. Ma eſſi la rappreſenta-no totalmente diuerſa, da quel-che voi l'hauete dipinta. E trà l'altre coſe dicono, che è nata allo ſcuro, e non ſi è mai veduta

di

di faccia nella Francia.

Pol. Giesù che ſtrauaganze! Come nata allo ſcuro, ſe maneggiata da più occhiuti miniſtri comparue in Teatro nel giorno più feſtiuo, e ſolenne, che vedeſſe quel Cielo da molti ſecoli in quà, a veduta e vdita da ambedue i Rè, concorſiui con tutte le loro Corti, e con tutto lo splendore, e raggi della loro Maeſtà? Se non ſi foſſe veduta in Francia, poco rileuarebbe, quando è ſtata veduta, vdita, ed approuata dalla Francia medeſima ne' ſuoi confini. Se ben non può eſſere che non ſi ſia veduta anche nel ſeno di eſſa, non potendoſi tener celato lo ſtromento matrimoniale, di cui la Rinũ-

zia è ſtata vna parte ſi principale.

Cort. L'ingiuſtizia poi, è nullità di eſſa la deducono da molti capi, come ſapete.

1 Il primo è la qualità de' beni rinũziati, dicendo, che la rinunzia non puo cadere ſopra beni acquiſtati, e preſenti, e molto meno in Stati e ſouranità.

2 Il ſecondo la minorità dell'Infanta, nella quale non potea eſſa hauer notizia di quelche faceua, e de i beni, che rinunziaua.

3 Il terzo la Coazzione della medeſima, è l'Inuoluntario dell'Atto; hauendo eſſa rinunziato per timore, almeno riuerentiale, del Re Filippo ſuo Padre, e Signore, ſotto il cui potere

tere all'hora si trouaua.

4 Il quarto la Caducità del fondamento, cioè della Dote, per essere ella stata non solo incompetente, de' beni della medesima Infanta, e con enorme lesione: ma per non essere ancora stata pagata; onde non può dirsi veramente Dote; ed essendo essa il fondamento della Rinũzia, mancata essa cessar la Rinunzia, e risoluersi, come se non fosse fatta.

5 Il quinto Il mancamẽto di facoltà espressa, come era necessario, nella Plenipotenza de' Ministri per stipularla.

Polit. O che bel groppo di Mosche da cibare i Ragni de' Legulei, e Rabule del Foro plebeo.

beo. Vna massima di buona Politica farà apparir men che minime tutte coteste Ragioni.

Istor. Anzi che bel groppo di falsi supposti? La Regina medesima lo riproua tutto in varij luoghi dello strumento, e quasi tutto in questa poche parole, che sentirete.

E come per la grazia di Dio Io mi trouo in età maggiore, e di più di Anni 20. e che frà pochi giorni piacendo à Dio, il nostro matrimonio si hà da effettùare per parola di presente, ed essendo certa, auuertita, sed informata à mia intiera soddisfazzione della sostanza ed effetto de' sudetti articoli,

coli, riconoſco ed hò riconoſciuto che della futura ſucceſſione del Rè mio Signore, e dell'Eredità della Regina mia Madre non mi può competere, ne appartenere in rigore per Eredità, e legitima la detta ſomma di 500000. ſcudi d'oro del Sole. E quando anco poteſſe appartenermi, queſta è vna dote molto competẽte, e la maggiore, che habbiaſi dato ſin'hora ad alcuna Infanta di Spagna. E che il Rè mio Signore ſi è diſpoſto, e condotto à darmela sì grande, per farmi grazia, ed in conſiderazione, e cõtemplazione della Perſona

del Rè Christianissimo, affinche pe'l mezzo di tal matrimonio s'ottengano gli effetti mentouati nel medesimo, così importanti al ben publico della Christianità, & alla contentezza e sodisfattione di questi Regni. Per tanto di mia certa scienza, e sapere ed aggradeuole e spontanea volontà Io approuo, e voglio che s'osserui ed adempisca &c.

Quanto al non esser pagata la Dote, il diffetto è venuto da Francia, doue mai non si è effettuata la conferma della Rinũtia, che douea fare il Rè, e la Regina, e farla passare, e registrare nel Parlamento di Parigi.

per

per la claufula, che vi leggerò.

Fattofi da fua Altezza l' Atto di obligazione ed approuazione, ne farà fare vn altro fimile congiuntamente col Rè Chriftianiffimo, fubito, che farà maritata con fua Maeftà, Il quale dourà effer regiftrato, e paffato dal Parlamento di Parigi nella forma, e fecondo tutte le claufole coftumate.

Quefta claufola non è ftata mai effeguita, e però il Rè Filippo nel fuo teftamento dice, come fentirete.

La Claufula de la Ratificacion no fe ha cumplido por parte del Rey Chriftianiffimo y de la Infanta mi

Hija : con que yo le he eſtado y eſtoy eſcuſado de pagar la Dote , que ofreci , mientras el Rey Chriſtianiſſimo y mi Hija no cumplieren eſta obligacion.

Cort. Hà ragione . Ma dite hora Voi la maſſima Politica, che ſtrugge tutte le obiettioni da me propoſte contro la Rinuntia.

Polit. Anzi ve ne dirò vna (e non ſarà molto recondita, ma commune e volgare) in virtù della quale, ancorche l'Infanta non haueſſe rinuntiato à' ſuoi Diritti, ancorche queſta Rinuntia non foſſe al mondo , le pretenſioni di Francia reſtarebbono deſtitute d'ogni ragione , e

d'ogni

d'ogni legitimo fondamento.

Cort. Oh mi dite vna gran cosa. O pure l'Autore di questo libro non hà punto pensato à cotesta dottrina così commune, perche non veggo, che egli mostri di hauer altro obice da rimouere, che la Rinuntia, Solo contro di essa combatte. E tutto il resto dell'applicazioni mette in riferir le leggi, e consuetudini de' Paesi, per fondar le ragioni della Regina; credendo che, posta a terra la Rinunzia, esse nauigarebbono à vele piene senz'altra remora.

Polit. Tant'è.

Cort. Direci di grazia cotesta Massima.

Polit. Nò, sostentiamo pri-

ma la Rinunzia colla massima che vi promisi, e poi verremo a quest'altra. Vnum facere, & alterum non omittere.

Cort. Come vi piace.

Polit. Delle obiettioni, che hauete addotte, altre assumono principij falsi ed insussistēti; altre suppongono fatti falsi. Quelle, che harebbono qualche peso, s' appoggiano al fondamento delle Leggi Ciuili Romane, ò Spagnuole, e queste anco male intese, e peggio applicate. Hora primieramente le leggi Romane non obligano ne' Regni di Spagna, e di Francia, anche quãto a' Vassalli, perche questi Regni sono independenti, come dirò appresso; e in tanto potrebbono

bono obligare, in quanto i Rè medesimi n'ingiungessero l'osseruanza. Il che non han fatto, anzi le hanno publicamente proscritte [a], e sostituite in lor vece le proprie. Ma la massima, che Io diceuo, è, che le persone Reali non soggiacciono all'obligazione delle leggi Ciuili proprie, nè de' Romani, quando vi fossero ammesse. Particolarmente quando contraggono trà di loro, e come tali. Basta ne' Palaggi Reali osseruarsi le leggi Diuine ed Ecclesiastiche e quel che dal Principe di mano in mano vien comandato. Quel che da queste leggi, e precetti non è vietato, tutto è lecito, tutto valido. E le

a *Azenedus ad Reg. cōstit. in rubr. tit. de las Leyes. lib. 2. tit. 1 Burleus in proœm. Comment. in Phys.*

Rinũzie, e cõtratti colle medesime leggi, e colla volõtà del Prencipe, nõ colle leggi cõmuni van regolati. Sottratto dũque il fõdamento, cade il loro edificio.

Cort. Hò gusto di hauer imparata questa dottrina. E desidero saper la ragione d'vna tale esentione. E se hà luogo anche nelle consuetudini de' Paesi. Sapeuo io, che le persone stesse de' Prencipi non sono soggette alle lor leggi, perche niuno può hauer podestà in se stesso[a]. Mà non credeuo, che quest'esentione si stendesse a' figliuoli loro, ne' quali non milita l'istessa ragione.

Polit. I Prencipi sono esenti dalle lor leggi per la ragione, che

[a] *Solo naturæ iure reguntur pacta eorũ qui summam habent potestatem qua tales sunt.* Gro. de iure Belli lib. 2. c. 11. n. 5

che Voi hauete detta (se non che, doue il motiuo della Legge è commune anche ad essi, vi sono obligati per legge di Natura, che comanda, che'l capo non come capo, ma come membro, all'altre membra si conformi, come auuiene quando essi descendono à contrattar co' sudditi, perche all'hora passano per priuati) ma i lor figli ne sono esenti per priuilegio; non iscritto, ma osseruato e pratticato communemẽte. E dottrina commune [a], che le leggi generali non comprendono certe persone insigni, le quali per la loro dignità ed eccellenza meritano vna particolar espressione: perche la stima particolare, che tiene

a l. ad Bestias ff. de Pœnis, laudensis de Cardin. q. 62. Germon. de sacra immun. lib. 3. c. 6. n. 56. & alij ap. Dian. p. 5. to. 2. res. 16. & 17.

ne di essa il Prencipe l'obliga à differenziarle dall'altre, e non metterle in fascio sotto la parola generale, Tutti, ogni huomo &c. Hora qual maggior dignità, e merito di vn tal rispetto, che quello de' loro stessi figli, che essendo parte delle viscere del Regnante, nati ed alleuati ancor essi à regnare, meritano da' popoli fin da principio vn ossequio poco men che pare al Padre medesimo? tanto è lontano che debbano andar in frotta colla turba commune de' sudditi, nati puramente a obedire. E così voi vedete, che i figli de' Rè (e in Francia tutti i Prencipi del sangue, che per la legge Salica tutti viuono in qualche spe-
ranza

ranza di succeſſione) non riconoſcono Magiſtrati inferiori, vanno eſenti da'peſi della Republica, ſiano perſonali, ò ſiano reali, anche per teſtimonio del Redentore [a]. Come dunque volete, che ſiano obligati alle leggi communi? Hora queſta dottrina coſi ragioneuole e prat ticata in vniuerſale milita con forza particolare in quelle leggi, che obligano in caſi rari, e particolarmente in azioni, che i figli de' Prencipi non ſon per fare, ne poſſon fare ſenza ſaputa, anzi ſenza conſenſo loro, come ſono i Contratti. Perche in queſto non ſarebbe in alcun modo eſpediente il comprenderli, mentre ponno eſſi, quando

a Liberi ſunt Filij Matth. 17. 26.

do viene il caſo, preſcriuer loro la norma. La legge viua, ed animata à tutto il popolo è la volontà del Prencipe. E ſe egli poteſſe eſſer preſente a tutte le operazioni de' ſuoi ſudditi, e dichiarare in tutti i caſi particolari la ſua volontà, non occorrerebbe altra legge. Ma perche queſto è impoſſibile, ſpiega e promulga vna volta per tutti e per ſempre, ciò, che vuol che ſi faccia, ò ſi ometta in queſto, ò quel genere di caſi particolari. E queſta ſua volontà eſpreſſa in iſcritto e non altro è quelche ſi chiama Legge ciuile. Eſſendo egli dunque ſempre preſente alla ſua famiglia, e douendo eſſer conſcio de' contratti de' ſuoi

figliuo-

figliuoli, e così potendo significar loro ne'casi particolari la sua volontà, non è espediēte il comprenderli nella legge commune. Tanto più, che con questa imperfettamente si prouede à casi particolari, ed è necessario il lasciar luogo all'interpretationi, e risarcir i diffetti con le dispense [a].

a Arist. 5. Nicom. 10

Cort. Ma nō hauete voi detto, che i Rè medesimi sono obligati alle Leggi communi, quando contraggono co' loro suddi- ti? Come dunque non han da comprendere in queste leggi i loro figliuoli?

Polit. Hò detto, che essi ci sono obligati, per legge di natura, non in vigore delle leggi me-

de-

desime. E in oltre il Prencipe con giusta causa se ne può esimere, come può dispensare co' sudditi, sol che serui l'vguaglianza, e non violi la Giustitia. Mà i figliuoli, come ho detto, intanto non li comprende in commune, in quanto si riserua a dirigerli co' precetti particolari, come fanno gli altri Padri, i quali son tutti Rè della loro famiglia [a], come i Re sono Padri de' Popoli [b]. essendo questo modo di gouernarli non sol più conueniente, mà anche più accertato. Ne' Contratti poi, che 'l figliuolo del Re deue fare col Padre, e in materia non priuata, ma publica, v'hà altra ragione di non comprenderli nella leg-

a *Filiorum autem Imperium est Regiũ* Arist. 1 Polit. c. 8.
b Vide *infra*.

ge

ge commune, perche e le azioni, e la materia sono, e molto più alte, e molto diuerse di quelle de' sudditi, per douer essere ammucchiate insieme con esse sotto i termini generali. E quel che hò detto delle Leggi, intendo ancor detto delle Consuetudini, che se bene introdotte dal Popolo, non hanno però vigore fuorche soli dall'approuatione tacita ò espressa del Prencipe, onde l'hanno le leggi, e però Leggi non iscritte s'appellano [a].

Cort. Hò inteso. Passate auanti.

Polit. Stando dunque in puri termini della legge Diuina naturale, ogni vno può dispor-

re

a *Duplex Ius; scriptum, & non scriptu.* §. Constat. Inst. de Iur. nat. & ciu.

re liberamente di tutto quello, che è in ſua podeſtà, in quanto tale, trasferendo in altri, (che ſi contenti) tutto il ſuo Dritto, ò ſia Dominio attuale aſſoluto, ò ſola proprietà, ò ſolo vſo, ò vſofrutto, ò Dritto, e ſperanza a' beni futuri [a]. Nè queſta alienatione richiede altro, ſe non la deliberata volontà in chi aliena, ſignificata con parole, ò ſegni baſtanti per eſſere inteſo ſecondo l'vſo. Laonde quando coſtì baſtãtemente che l'Infanta habbia hauuta vna deliberata volontà di rinunziare tutti i ſuoi beni e' dritti, non ci vuole altro. E ſe bene in queſto atto foſſer mancate tutte le ſolennità, e tutti i requiſiti delle leggi Ciuili, e mu-

a *Vnuſquiſque cuius gratia aliqua res eſt inſtituta, poteſt de ea liberrime diſponere, eique, ſi velit, renunciare, ac prætermittere, quinimo etiam prodigere* l. pen. C. de Pact,

municipali, e di tutte le consuetudini, non montarebbe vn frullo. Hora non costa egli di questa Volontà? leggete lo strumento.

Istor. Se costa? Chiarissimamente, e con replicatissime clausole. Non ve l'hò io letto poco fà.

Polit. Leggetelo di nuouo in gratia di questo Gentilhuomo.

Istor. Ecco quì.

Io mi tengo per contenta, e per pagata intieramente ed assolutamēte e soddisfatta di tutto quello, che mi appartiene, ò potrebbe appartenere, al presente ò all'auuenire, per qualunque dritto, saputo ò ignorato,

della futura successione ed Eredità delle Maestà loro Cattoliche miei genitori, ed à causa della legitima paterna e materna, ò per supplimento di esse, ò à cagione degli Alimenti, ò della Dote, tanto de' beni liberi, come di quelli della Corona de' loro Regni, Stati, e Signorie, senza che resti à me ò a' miei azione ó ricorso contro S. M. ò suoi Successori per dimandare, ò pretendere, ch'io douesse hauere vna maggior somma, ò portione di gran valuta, e importanza, che i detti 500000. scudi. E voglio, che questa Rinunzia s'intenda

da anco di qualſiuoglia al-
tro dritto ò azzione, che
mi poteſſero competere, ò
appartenere per Eredità, ò
ſucceſſione di qualche drit-
to ò Parentela, di linea drit-
ta, ò traſuerſale, per capo,
ò per perſona, e come figlia
delle Maeſtà loro. Io ab-
bandono, e cedo tutte, l'vne
el'altre: E ſiano di qualſiuo-
glia natura, qualità, valore
ed importanza, le cedo,
rinunzio, e traſporto al Rè
mio Signore, ed à ſuoi Ere-
di e Succeſſori, Vniuerſali e
ſingolari.

Cort. Queſta è vna Rinunzia
molto ampia e molto chiara.

Iſtor. Anzi altre volte parla

più ampiamente, dicendo

Regni, Stati, e Signorie, Prouincie, Isole adiacenti, feudi, e frontiere, tanto in Ispagna, quanto fuori &c.

Ed altroue nominatamente rinunzia i paesi assaliti.

L'Infanta e suoi descende ti rimangono esclusa ed esclusi di poter succedere in alcũ tempo nè caso alli Stati, e Paesi Bassi di Fiandra, e Cõtea di Borgogna, Charolois con tutti li adiacenti.

Polit. Basta cosi. Leggete hora doue ella dice di hauer proceduto in quest'Atto con bastante notitia di quel che faceua.

Istor. Eccolo qui chiarissimo.

Ed

Ed essendo, ch'io mi trouo in etá maggiore e più di 20. anni, nè quali è piaciuto à Nostro Signore di donarmi capacità, e discrezione per intendere, e comprendere la sostanza ed effetto de sudetti Articoli. D'onde io son certa ed auuertita nell' essermi spesso informata di loro, e delle loro conueniēze, pendendo il termine di sei mesi, che sono decretati e publicati, e che è sufficiente a fine che io habbia la debita soddisfazione della giustificazione di essi, e di sapere ciò che sia vn affare esaminato ed accordato dal Rè mio Signore, il quale deside-

ra, e procura il mio bene, e la mia contentezza con tã-to amore e cura.

Polit. Leggete anche doue teſtifica di hauer proceduta con intiera libertà, e ſenz'alcun timore.

Iſtor. Volontieri: lo fà in due luoghi. Queſto è l'vno. Non meno dichiaro che S. M. ſi è mai ſempre riportata al mio aſſoluto arbitrio, e volere, e che l'ho hauuto libero, e ſenz'alcun riſpetto in tutto quello, che appartiene à queſto contratto.

L'altro eccolo quì.

Io affermo ed aſſicuro, che per autenticare queſt' Atto non ſono ſtata indotta

tirata

tirata ne' perſuaſa dal ri-
ſpetto , e venerazione che
deuo, ed hò per il Rè mio
Signore, come à Principe sì
poſſente , e come à Padre,
che tanto mi ama, e che mi
tiene, e m'hà tenuta ſotto il
ſuo potere Paterno. Perche
à dire il vero hò hauuta tut-
ta la libertà, che hò potuto
deſiderare per dire , e di-
chiarare la mia volontà sẽ-
za che da parte ſua, ò d'al-
tri mi ſia ſtato inferito al-
cun timore, ò minaccia per
indurmi , ò tirarmi à fare
alcuna coſa contro di eſſa.

Polit. Sia lodato Iddio. Ha-
uete inteſo? Queſto è quanto,
anzi più di quel che baſtaua al

valore della Rinunzia per legge naturale. I requisiti delle ciuili, e municipali niente importa che ce siano interuenuti, ò nò; trattandosi d'vn contratto, che fà vna figlia di Rè, e lo fà con suo Padre, e di materia non mica priuata, ma publica, qual'è la successione di Stati; tutti titoli, che dalla regolazione delle leggi communi l'esimeano, e solo alla libera volontà d'ambedue loro in quanto contraenti, e del Rc di più come di Padre, e Re approuante, e conualidante, lo assoggettauano. Anzi hò richiesto troppo. Torno à dire, che per lo valore della Rinunzia in quanto è vn'abdicazione di se medesima; sarebbe bastata

la

la libera ed assoluta volontà dell'Infanta [a], senz'altro cõsenso del Padre. El più per i suoi figliuoli, che non eran nati, ci sarebbe voluto il consẽso de'Popoli. Perche quãto al deferirsi i Beni, e diritti rinunciati, non ci voleua per all'hora accettazione e consenso di alcuno, perche si diferiuano, come vn'Eredità ab intestato a gli Eredi chiamati dalla dispositione della legge fondamentale, sẽza metter loro obligazione di accettarli secondo forse ci verrà in acconcio di dire più auanti. Quanto dunque allo spropriamento di lei nõ altro che la di lei volontà si richiedea, perche niẽte più richiede, come dissi, la legge di Natura; come anche il rico-

[a] *Quin pro se quisque abdicare Imperium possit aut ius succedendi in Regnũ non est dubium. An & pro liberis, magis controuersum. Illud interest inter natos & nascituros quod nascituris non dum quesitum sit ius, atque ideo auferri ijs possit populi voluntate, si etiam parentes, quorum interest ius ad filios transire, ius illud remiserint.* Grotius l. 2. de Iur. Belli c. 7. n. 26.

riconoſce, ed approua il Ius ciuile de' Romani[a]. E come il Re Filippo ſuo Padre non harebbe potuto iuualidare ne impedire il di lei maritaggio, così ne anche la di lei Rinuncia. Eſſendo eſſa non men padrona de' ſuoi Beni, e de' ſuoi Dritti, che del ſuo corpo. E ciò anche quando niun altro motiuo ve'l induceſſe, che il voler vſar della propria libertà, e dominio[b]; Onde molto meno nel caſo noſtro, hauendo ella rinunziato à fine d'vn Matrimonio neceſſario alla Pace vniuerſale, neceſſaria tanto eſſa a' popoli, non ſolo nel temporale, ma anche è principalmente, come ella dice, nello ſpirituale della Religione, e della

a *Nihil eſt tam naturale, quam voluntatem Domini, volentis rem ſuam in alium transferri, ratam haberi*. §. Per traditionem Inſt. de rer. diuiſ. *Quilibet rei ſuæ eſt moderator & arbiter* l. in re C. mand. *licet & abutatur* L. ſed & ſi lege §. conſuluit De petit. hered.

b *Promiſsiones, quæ cauſā expreſſā non habent, non eſſe naturaliter irritas; magis quam rerum donationes*. Grotius l. 2. *cap*. 11. *n*. 21.

della Fede. Il qual matrimonio col portar ella seco i suoi dritti alla successione harebbe portati effetti contrari a que' che si pretendeano, come essa ancora riconobbe, e confessò. Fra' quali il solo pericolo di trasferire i Regni in altra famiglia, era di tanta considerazione, che i Papi hanno stimato bene il cauare da Chiostri Monaci di sangue Regio e dispensato ne' loro voti solenni, à fine di prender moglie, e stabilir la successione nella famiglia regnante e giudicando douersi preferire il ben publico de' Stati, ancorche temporale, al bene priuato non necessario, ancorche spirituale di vna persona. Onde si può far quest'ar-

gomento

gomento a minori ad maius, come dicono i Logici. Se l'Infanta hauesse voluto monacarsi (nel qual caso periua in lei il diritto alla successione) il Re suo Padre non harebbe potuto impedirla [a]. Dunque molto meno harebbe potuto impedire questa Rinunzia in ordine à vn tal matrimonio; La quale oltre il diuertire i pericoli sudetti, e di altri mali communi, recaua alla Christianità per mezo dell'istesso matrimonio la Pace, bene così grande, e così necessario al temporale, & allo spirituale di essa. Vedete dunque quanto poco, anzi quanto nulla si haueano à considerare in quest'Atto i requisiti delle Leggi ciuili, e municipali.

[a] *Conc. Tolet. III. can. 10. c. Puella 20. q. 2. cap. vlt. 31 q. 2. Conc. Trid. sess. 25. c. 18. de Reform.*

nicipali. E con tutto ciò ne anche questi ci mancano, per quanto la decenza della persona il permetteua, come sentirete. Hora andate replicando gli argomenti, e vedrete che forza loro rimane:

Cort. Farò come vi piace, se ben veggo, che stante la dottrina da voi dichiarata, e le parole lette dello strumento, le obiezzioni hanno più poca sussistenza, e manco vigore. Tuttauia non sarà se non bene, ch'io le replichi, e n'intenda la soluzione distintamente per impadronirmi bene della materia. In prima voi hauete detto, che ogn'vn per legge di Natura può rinunziare tutto quel, che è in sua podestà.

Quel

Quel libro dice al contrario. Che ne' beni acquiſtati, e preſenti ſe ponno rinuntiare, ne' Stati, e le Souranità; quelli per eſſer materia ſolamente di vendita, donatione, ò permuta, non di rinunzia; e queſti per douer neceſſariamente deferirſi ſecondo diſpone la legge fondamentale.

Polit. Primieramente quanto a' beni acquiſtati l'Inſtanza non fà a propoſito del noſtro caſo. Perche l'Infanta non hauea altro, che ſperanze del futuro.

Iſtor. Coſi è, ed anche aſſai lontane, come dice ella medeſima con queſte parole preciſe.

E queſto eſſendo il ben

Pu-

Publico, e Commune, si deue per buona ragione preferire al mio particolare, ed à quello de' miei figli e descendenti. E questo nello stato presente deue esser tenuto in poca consideratione, essendo anche ASSAI LONTANO, come ben si conosce.

Cort. Dicono, che ella era attuale Erede, e Padrona de' Beni della Regina Isabella sua Madre, che tra Dote, contra Dote, e frutti decorsi, montano a vn Milione, e cento mila scudi. E questo per le leggi di Spagna [a], che fanno heredi della Dote & aumento i figliuoli, con successione reciproca frà di loro

a L. 1. tit. 12. de las Dotes 4. part. l. 23. & 31. ibidem.

ro, ad esclusione del Padre: particolarmente in caso, che questo passi alle seconde nozze [a]. Il che è anco determinato dalle leggi Romane [b]. E di più de' Dritti del Ducato del Brabante e suoi annessi, Contea di Borgogna, ed altri Stati, e Dominij, Per lo stesso passaggio del Re Cattolico al secondo letto, decaduti in essa per Deuoluzione, come ad vnica figlia del primo. Per lo costume de' feudi de' Stati medesimi, col quale si deue anche regolar la Souranità.

Istor. Scusatemi. Questo costume di Deuoluzione in que' Stati, quanto a' feudi inferiori in pochi luoghi, e poco s'osserua. E doue hà luogo, le figlie commu-

a l. 45, Tauri.

b L. fœminæ C. de secund. Nupt. l. edictum C. eodem.

communemente nel passar à marito vi cedon colle Rinunzie Quanto alla Souranità non si è osseruato mai. Anzi da essa anticamente erano escluse le femine in ogni caso, come in Francia. Sol da tempi di Filippo Rè de' Romani in quà furono ammesse (e solo in mancanza de' maschi) per vna Prammatica, che stabilì questo Prencipe à requisizione de' Duchi l'anno 1204. di questo tenore, se ben mi ricordo.

Regia nostra authoritate statuimus, & memorato Duci concedimus, vt filiæ suæ, si Masculum Heredem non habuerit, in feudis libe-

rè ei tanquam masculi succedant-

Vn'altra simile ne promulgò l'Imperador Carlo V. l'anno 1549. ad instanza pure di tutti gli Ordini del Belgio. E da feudi inferiori alla Souranità non è buono argomento : perche in Francia la Souranità esclude le femine, e'feudi non l'escludono, come osserua Arniseo [a].

Come dunque dicono coll' autorità di Metereno, che quādo Filippo secondo diede à godere all'Infanta Isabella sua figlia i Paesi bassi, i Stati ne richiamarono con dire, che questa era vna donatione pregiuditiale a' priuileggi dello Stato, in virtù de'

a Arnisaus de Rep. lib. 2. cap. 2. sect. 12. num. 28.

de' quali già erano deuoluti alla Donataria, hauendo il detto Rè passato alle seconde nozze?

Istor. Metereno dice tal cosa? Anzi egli dice, che quella donatione fu riceuuta con ogni prontezza ed applauso. E se volete prender l'incommodo di venir a casa mia, vi mostrarò il libro. Volete vedere se detti Stati passarono in Isabella per donatione, non per deuoluzione? Essi vi passarono prima con molte limitazioni e condizioni; e col consenso del Fratello del secondo letto Filippo III. E poi morta essa senza figliuoli, non si deuoluerono à Caterina di Sauoia, sorella di lei del primo matrimonio, mà all'-

istesso Filippo III.

Cort. Questo è vn grand'essempio per atterrar questa pretesa deuoluzione; perche se tal costume fosse vero, quei Stati doueano passar all'Infanta Caterina.

Istor. Ve ne dirò anco vn' altro anteriore à questo, in persona dell'istesso Filippo II. perche standovn tal costume, questi Stati si doueano deuoluere à Carlo di lui primogenito, come figlio di Maria di Portogallo sua prima moglie; mà non fù così: anzi rimaritandosi Filippo con Maria d'Inghilterra, Carlo suo Padre inuestì delle sudette Prouincie i figliuoli, che nascerebbono di queste nozze,

ze, benche fusse viuo il sudetto Carlo.

Cort. E gran cosa. E pure quell'Autore asserisce questo Dritto con quella franchezza, che asserirebbe vna verità euangelica.

Polit. Io in questa materia dirò per hora tre cose. La prima è, che questa consuetudine di Fiandra (e lo stesso è delle leggi ciuili Romane e di Spagna) come introdotta in odio, & in pena delle seconde nozze, è stata riprouata dalla Chiesa [a]; la quale loda bene la castità vedouile, ma non condanna il rimaritarsi; e doue non è delitto, non può esser luogo alla pena. L'altra, che parlando solo politica-

mente quando queste leggi ed vsanze potessero ammettersi ne' beni liberi, ed anche ne' feudi bassi ed inferiori, non ponno in modo alcuno tolerarsi nelle Souranità; perche in queste non solo non milita l'odio delle seconde nozze, che è il fondamento di esse; mà milita il contrario. La moltitudine delle Mogli ne' plebei, e ne' Sudditi vien ripresa; perche si ascriue ad incontinenza; particolarmente qnando essendoui bastanza di prole, questa si moltiplica sopra le facoltà della casa; ma ne' Sourani si dee ascriuere a prudente consiglio di confermar il Principato nella famiglia con nuoui germi, e lodarsi [a]. Non essendo mai trop-

pi

[a] *Regi plures, si fieri posset, ad generando Patres ad Regni securitatem & perpetuitatem habere uxores liceret.* Cleomenes Ptolomeo. Apud Arnisæum lib. 2. de Republ. cap. 2. sect. 2. num. 9.

pi i Prĕcipi nella casa Reale, doue cessa il pericolo, che sia per mancar l'appanaggio. E nel caso, che'l Principato fosse per cadere in femine, non solo sarebbe lodeuole il rimaritarsi per hauer maschi; ma sarebbe biasmeuole il non farlo. Perche le femine, per natura deboli communemente di senno, e di forze, sono più atte à obbedire, che à commandare [a]; e poi trasferiscono i Stati in famiglie straniere con detrimento di essi, e pericolo [b]. Onde è, che in Francia totalmente si escludono. E ne gli altri paesi, e Nazioni mai si è costumato di ammetterle, se non per mancanza di maschi, e per pura necessità [c]. Onde il voler

a *Sub viri potestate eris, & ipse dominabitur tui* Gen. 3. Non *eadem est Temperantia mulieris & viri, neque fortitudo, neque iustit a, vt Socrates putabat. Sed hac quidem iubens Fortitudo, illa vero obediens. Eodē modo & in aliјs.* Arist. 1. Po. c. 8.

b Videatur de hac re Arnisæus 2. *de Rep. c. 2. sect.* 12.

c *Grotius lib.* 2. *de iur. Belli c. 7. n.* 18.

ſtabilire queſta deuoluzione per vn tal caſo, ſarebbe non ſolò punir il Prencipe ſenza delitto; mà impedire à bello ſtudio la cõſeruazione e proſperità dello Stato La terza coſa è, che quãdo queſto coſtume ſi doueſſe ammettere, queſto ſteſſo diſtruggerebbe le pretenſioni del Rè di Francia, che fondano in eſſo. Perche, incorporati che fuſſero quei paeſi alla Francia, reſtarebbe in perpetuo eſtinta, e la Deuoluzione, e la totale ſperanza di ſucceſſione alle femine, come è auuenuto alla Ducea di Borgògna, ed altri acquiſti di quella Corona, in vigore, ò preteſto della legge Salica. Mà egli veramente non ci è. E quando anche

che vi fosse, e douessimo sostenerlo, niente ostarebbe alla validità della Rinunzia. Prima, perche la Deuoluzione non importa dominio e proprietà presente, altrimente si darebbe successione ad huomo viuente, che è impossibile. Il dominio dunque attuale insieme coll'amministrazione libera ed vsufrutto de' beni deuoluti resta presso il Padre, se ben sopito, finche viue il Deuolutario; ed à questo si deuolue solo vna proprietà finta dalla legge, che in sostanza non è altro, che vna mera speranza di succedere al Padre [a]. Secondo perche, dato ancora, che l'Infanta fosse stata attualmente padrona di quei beni liberi

[a] Io. Vames Prim. Profess Louan. Euerard. Pechius, Kintschetius Stechman.

beri e Stati, non veggo, perche essa non habbia potuto cedere gli vni, e gli altri al Rè suo Padre. Mentre in questo consiste l'esercizio del Dominio [a]. E la legge naturale il concede, la Ciuile [b] no'l prohibisce, e ne' Paesi bassi le figlie che si maritano ordinariamente lo fanno.

Cort. Dice esser contro la natura della Rinunzia il riferirla a' Beni presenti, sì perche questi non si alienano, che per Vendita, Donatione, ò Permuta; Sì perche la Rinunzia hà per suo titolo e fondamento la Dote: E non per altro, se non perche in essa si riceue vna minor quantità di Beni presenti e certi, in cambio di vna maggiore di futuri

[a] *Est ius in re ad disponendum de ea plene ac libere.*

[b] *Vnusquisque cuius gratia aliqua res est instituta, potest de ea liberrime disponere, ei que si velit renunciare, ac prætermittere: quinimo etiam prodigere* l. pen. C de pact. Vasq. lib. 1. contr. illustr. c. 42.

turi ed incerti, che si rinunziano.

Polit. Cotesto è vn inuiluppo di ragioni senza ragione. Primieramente è vn cauillar pedantesco e forense il litigar sul vocabolo di Rinunzia. L'Infanta dichiara la sua volontà con più termini, e chiari, che tolgon ogni equiuoco, dicendo Cedo, Rinunzio, Abbandono, e Trasporto. Che tutti insieme abbracciano senz'alcuna ambiguità beni presenti, e futuri Epoi è vsitatissimo il nome di Rinunzia, nella cessione de' Beni presenti. Rinunzia si disse quella di Carlo V. di tutti i suoi Regni al Figliuolo, e al Fratello. Rinuntie si chiamano

in

in tutto il Corpo Canonico, le cessioni de' benefizi Ecclesiastici posseduti. E Rinunzie chiama il concilio di Trento [a] quelle, che si fanno da' Religiosi auanti la Professione, sì de' beni presenti, come de' futuri. E come vorrebbono essi chiamar questo contratto? Vendita, ò Permuta? Nò, perche non si riceue equiualente. Donatione? nè meno: perche la donazione si può far à chi si vuole; e questa cessione và fatta solamente à chi de iure dourebbe succedere. Quella si fà principalmente in grazia, e benefizio del Donatario; questa per proprio sollieuo, ò per fine di qualchevirtù, come quello dell'Infanta à bene fi-

[a] Conc. Trid. sess. 25. cap. 16.

fizio publico delle due Monarchie , come ella ſteſſa dichiara . Onde non vi era nome più proprio, che di Rinunzia per eſprimer queſt'atto, quãdo anche haueſſe ceduti beni acquiſtati , e preſenti. Il che non ſi conſente.

Cort. Come dunque dice, che nella Rinunzia ſi fà vn cambio, rinunziandoſi Beni futuri per la Dote preſente?

Polit. Eh che è vn ſuppoſto doppiamente falſo coteſto . Ne la Rinunzia richiede per ſua natura alcun cambio [a], ne la dote eſſentialmente conſiſte in beni preſenti. Che cambio riceuè Celeſtino Pontefice, e Carlo V. del Papato ed Imperio rinunziati ? Che cambio riceuono i Religio-

si

a *Omnia vſque ad legitimam incluſiuè renunciari poſſe tradunt*. Decius conſ. 687. Alciat. conſil. 479. Merlin. de Legit. lib. 3. tit. 2. q. 7. Couarr. p. 3. §. 3.

si, quando rinunziano i loro beni per seguitar Christo pouero? Accade tal'hora, che qualche figlia rinunzia i suoi Dritti futuri per vna dote presente, mà questo non è perpetuo. Le Figlie Illustri rinunziano per benefizio, e conseruazione delle famiglie. Le Rinunzie delle figlie minori sono principalmēte fondate sopra vna ragione politica dell'interesse, che il Publico, e Stati tengono nella conseruazione delle Famiglie, i Beni delle quali deuono più tosto essere conseruati, e distribuiti a' maschi, che sostengono lo splendore, e la dignità della Casa [a] &c. Le figlie Reali, per mantener li Stati nelle famiglie: e per publi-

a Molin. Sup. cō-suet. Bles. ar. 161.

co benefizio de' Stati medesimi.
L'Infanta protesta di far la sua
Rinunzia, non sol per benefizio
temporale d'ambe le Monar-
chie, ma anche è maggiormente
della Religione e della Fede, la
quale in sì lunga guerra haueua
notabilmente patito. E non vi
era altro rimedio, che la Pace;
E per questa il matrimonio; e
e pe'l matrimonio la Rinunzia.
Non dice così?

Istor. Così dice. Eccolo.

Oltre le considerazioni
e cause publiche sopra no-
minate è stato considerato
come causa publica la più
principale, e la più grande
per la Rinunzia, che l'accor-
do del mio matrimonio è
stato

ſtato notoriamente il mezo del repacificarsi, vna guerra di 25. anni, nella quale ſi erano intereſſati i maggiori Potentati della Chriſtianità, e il ſuo bene vniuerſale, e la cauſa publica, e ſuprema della Religione Cattolica: il tutto hauendo patito nella guerra, e non potendouiſi rimediare, che colla Pace accordata col mezo di queſto matrimonio, nè il Rè mio Signore l'harebbe mai conſentito ſenza la Rinunzia.

Se eſſa dunque Proteſta di far la Rinunzia per il ben publico, che pedantaria Forenſe è voler ſoſtenere, che l'habbia fat-

fatta in cambio e ad intuitu della Dote? E falso anche come dissi, che la Dote consista in beni presenti. Consiste in quel che si assegna, ò sian denari presenti, ò crediti, e dritti futuri ed' incerti [a]: ed insomma in quel che restan d'accordo le parti.

Cort. Se così è. Cade il fondamento de' Francesi, col quale sostengono; che, non essendo stata pagata la Dote dell' Infanta, si risolue la Rinuncia, come fondata in essa.

Polit. Cade sicuro, e per più titoli. Prima, perche la Rinuncia non è stata fatta à contemplazion della Dote, come ella stessa si è dichiarata. E quando anche vi fosse stato il riguardo

[a] *Nulla lege prohibitum est,, universa bona in dotem marito fœminam dare* l. 4 C. de iur. doct. *non solum præsentia, sed etiam futura*, Salic: in sum., huius leg.

alla Dote, questo sarebbe vn fine men principale e secondario. Del quale non si tien conto, essendo che il Fine principale è quel solo che predomina nell' Agente, ed impera, e regola l' Azzione [a]. Secondo perche quando fosse altrimente, già la Dote è stata assegnata: e questo bastarebbe [b]; restando à lei ed al Rè Christianissimo l'azzione alla Dote, che vale tãto come la Dote istessa [c]. Terzo per che il Pagamento effettiuo non è seguito per difetto loro, come hauete inteso. Quarto perche in ogni caso si purgarebbe la dimora con esibir il pagamento [d].

Istor. Aggiungeteui anche il Quinto, che è vn' altro difetto del

a *Eius, quod principale est, ratio habetur; neglecto eo, quod secundarium est.* Tiraq. ad reg. cessante causa, limit. 22.

b *Dote cõstituta, seu assignata. quamuis non tradita fuerit, valet renunciatio, quia videtur rẽ habere qui habet actionem ad eam repetendã,* Tholos. in rubr. sol. mat.

c *Pro aequipollenti habentur in iure pecuniam esse numeratam, & fidem de ea habitans.* §. vẽditae Inst. de acqu. rer. dom.

Videtur rem habere, qui habet actionem ad eam repetendã. l. qui actionum 15. ff. de reg. iur.

d *Oblatio purgat moram* l. 73. §. 2. ff. de Verb. oblig.

del medesimo Rè Christianissimo, il quale nel medesimo Trattato di Pace promise al Rè Cattolico di pagare per la Rinunzia dell' Alsatia tre milioni di Franchi, che già si trouaua douere a gli Arciduchi d' Ispruch. E pure non gli ha pagati. E però poteuan questi con ogni giustizia trattenersi in compenso del pagamento dotale.

Cort. Quell' Autore fà vn grande schiamazzo sopra alcune leggi e Dottori, che mettono l' essenza della Dote nell' attual pagamento.

Polit. Lo fà per ingannar la moltitudine, che non hà capacità di conoscer l' equiuoco, ed applicarci il vero sentimento.

Certo e, che in ordine à diuersi effetti per dirsi Dote basta la promessa, e non basta. Per trasferire l'vsofrutto della dote nel marito, e per gli effetti, che da questo risultano, e molto più per potersi ripetere, ci vuol l'attual tradizione e'l possesso. E in ordine à quest'effetti parlano quelle leggi, e Dottori. Il caso della legge Dotem è questo. Vna donna mostrando vna scrittura di confessione di Dote del marito, da cui poi si era separata, la ripeteua; ma in fatti non l'hauea pagata. Onde l'Imperadore giustamente rescriue, che non la scrittura costituisce la dote, ma il pagamento [a], in ordine cioè à potersi repetere. Ma per-

[a] *Dotem enumeratio non scriptura dotalis instrumenti facit. Et ideo non ignoràs, ità demum te ad petitionem dotis admitti posse si dotem a te reipsa datam probatura es*. l. 1. ff. de dot. caut. non num.

per gli altri effetti, come per la validità del Matrimonio, in cui la dote entra per patto, basta la promessa, ne di ciò vi è chi dubiti. Anzi presso i Romani il costume era indifferente, hora di dare presentemente la Dote, hora di dirla, ò prometterla [a]. Ed alcuni, ancorche detta, non l'esiggeuano [b]. E lo stesso è in ordine alla Rinunzia à tempi nostri, fatta à contemplazione del Maritaggio. Perche basta la Dote promessa, e se ben non si paga, non perciò ritorna la figlia a' beni ceduti come indotata [c].

Cort. Porta ancora l'esempio del prestito, e del deposito, dicendo, che si come vna pura promessa di Prestito non è

a *Dos aut dabatur, aut dicebatur, aut promittebatur.* Vlpian. tit. 7 Regul.

b *Quidam dictas nō accipere dotes.* Sen. 4. contr. 6.

c *Semel filia exclusa per Renunciationem, certa dote promissa, non potest amplius reuerti, cum non propter dotis conuentionem filia excludatur* Molin. in art. 37. consuetud. Anuerp.

vn vero prestito, nè vna promes-
sa di deposito vn vero deposito;
così vna Promessa di Dote non
si può dir veramente Dote.

Polit. Vedete per vita vo-
stra se può trouarsi cauillo più
puerile. Noi non diciamo, che
la promessa della dote sia dote
reale; mà che sia vna promessa
che induce reale azione al paga-
mento della Dote. E che que-
sta basta alla validità del Matri-
monio, e della Rinunzia. Hora
in questo non han niente di cō-
mune colla Dote i sudetti Con-
tratti. Essendo ambedue puri
gratuiti, come fatti vnicamente
in grazia, l'vno di chi riceue, l'
altro, di chi dà. Onde non son
capaci di promessa, che partori-
sca

ſca azione. E poi, che occorre litigare del vocabolo? Il Rè di Francia ſi è contentato con la dote promeſſa, e coll'azione al pagamento di eſſa, e con queſto hà acconſentito alla Rinunzia. Se queſta non ſi chiama dote, la chiamino come meglio à lor piace. Il litigar de' Vocaboli, quando coſta delle coſe ſignificate, è meſtier de' Soſiſti. Vi dimando io: Quando il Rè tornò in Francia, la Regina era dotata, ò nò? Se era dotata all'hora con la ſola azione, è dotata anche adeſſo. Se non l'era all'hora, ne ſiegue vn'aſſordo, e vna contradizione manifeſta, che ſe il Rè Filippo fuſſe morto auanti il tempo del primo paga-

mẽto, Ella harebbe potuto ripetere incõtinẽte i diritti rinũziati.

Cort. Mi pare però, che l'Infanta in vn luogo dichiari di rinunziare mediante la Dote. E se fosse così, hauerebbono qualche ragione. E egli vero?

Istor. L'Istrumento veramẽte nell'Articolo IV. parla così

Che mediante il pagamento effettiuo fatto a Sua M. Christianissima de' sudetti 500000. scudi d'oro del sole ò sua giusta valuta nel termine mentouato, al Serenissima Infanta haurà da contentarsi, e si contenta colla detta dote, e senza che le resti alcũ ritorno &c.

Polit. Non facciam forza

nelle

nelle parole di gratia, che hà troppo del pedantesco. Vna rinunzia stabilita, e confermata con tante clausole volete che diuenti caduca, e si debba rescindere con vna parola? Cotesta è vna formula antica nelle clausole de' Notari. E si deue spiegare dal contesto dello strumento, e giusta l'esiggenza della materia. E cosa inciuile il giudicare senza scorrer à ben pensare tutta la legge [a]. L'Infanta hà dichiarato espressamente, che la Rinunzia non è fatta à contemplazione della dote, mà del ben Publico. E che la Dote è stata vn dono grazioso del Re Cattolico suo Signore ch'ella non potea tanto pretendere de' beni del

[a] *Inciuile est, nisi tota lege perspecta vna aliqua particula eius proposita, iudicare* l. 24. de legibus.

Pa-

Patrimonio. Vsa molti termini che significano traslatione de' presente, independente di ogni euento futuro, come habbiam detto. E poi, come volete voi, che la rinunzia dependa da questo futuro accidente: mentre il di lei valore, come causa del matrimonio, non deue hauer minor sussistenza di esso? Come della dote disse Vlpiano [a]. Quãdo dunque si dice, mediante il pagamento effettiuo, il sẽso non è resolutiuo, perche se le paghino &c. ma enunziatiuo essẽdo che le è stato promesso il pagamento effettiuo di 500000. scudi, ella con questi sarà contenta di tutto, e non cercarà altro. ma

a Dotis promissio nõ ideo minus valebit quod ignorante initio patre nuptiæ factæ fuerint, si postea consenserit: Cum omnis dotis Promissio futuri matrimonij conditionem accipiat l. dotis promissio 68. ff. de iur. dot:

Cosa certa e regolata da' Parlamenti è, che nelle Rinunzie delle figlie minori alle successioni future fatte in contratto di matrimonio, le clausole accessorie delle medesime Rinũzie prẽdonc per cohereza la stessa natura, forza, sussistenza, e autorità del matrimonio. Brodeaux in notis ad Arnest. Louet. lit. R.

mà in tanto si contenta colla promessa, e coll'azione alla detta somma.

Cort. Mà ditemi di gratia, Il non hauere i Francesi ratificata la Rinunzia, pregiudica egli niente al di lei valore? Essi dicono, che si risolue. Ed io, in questo punto mi intrigo; perche da vna parte, mancando le solēnità ricercate dal contratto medesimo, mi par che non possa sussistere, dall'altra veggo non esser giusto, che la loro malitia gli suffraghi [a].

Istor. E non habbiate dubbio perche i Spagnuoli han ceruello. Essi non han miga voluto, che la validità di questi contratti dipenda dalle ratifica-

[a] Fraus auctori suo patrocinari non debet

ficazioni future di Francia. Han ben prouisto, che vna tal probabile omissione non possa far alla Rinunzia alcun pregiudizio. Sentite questa clausola.

E le dette Rinunzie, Ratificazioni ed Approuazioni essendo fatte od' omesse, al presente in virtù di questo Trattato, ed in virtu del matrimonio, che ne seguirà, si tengano per fatte per ispedite, e registrate nel detto Parlamento di Parigi al publicar della pace in quel Regno.

Cort. Dunque ponno dire, non è scusabile la dimora di Spagna in pagar la dote.

Istor. Perdonatemi. Benche

la cautela Spagnuola in caſo di vna tal omiſſione habbia aſſicurata la Rinunzia, non libera però la Francia dell'obligazione di quel debito. Ne fà, che per adempire intieramente l'accordo, ed obligar la Spagna al pagamento promeſſo, non deua eſſa eſſeguir la conferma. Onde in Francia riman la colpa, e in Iſpagna la ſcuſa legitima.

Cort. Così è. Torniamo hora alla materia delle Rinunzie, dalle quali diſſi, che eſimono i beni preſenti, e le Souranità. Voi hauete confutata la prima eccezzione. Che dite della ſeconda.

Polit. Dico, che anche queſto è vn ſuppoſto falſiſſimo, che

toglie

toglie la libertà al primogenito di cedere le Primogeniture, senza alcun fondamento. La legge della successione importa fauore a' primogeniti, se lo vogliono, non obligatione d'accettarlo, ancorche non vogliano: perche questo è contro la natura ed essenza del fauore [a]. Non ponno, eglino esserne esclusi, senza publica, e necessaria causa; ma possono bẽ priuarse medesimi di questo Dritto. Quanti Stati, e Souranità sono state al Mondo rinunziate? Già habbiamo nominata quella famosa di Carlo V. Diocleziano, e Massimiano rinunziarno ancor'essi l'Impero. Celestino rinuntiò il Papato. Infiniti altri han lasciati i

a *Quod in fauorem inductum est in odiũ conuerti non debet.* l. quod fauorem C. de legibus.

ti i feudi, e le Souranità à Cadetti per farsi Religiosi. e le stesse famiglie Reali di Francia ne somministran gli esempi a. Sarebbe più infelice de' priuati la condizione de Prencipi, se non potesser godere della gioia pretiosissima della libertà, ma douesser a suo dispetto portar al collo le catene pesantissime del commando, quantunque di oro.

a Vide plura ap. Arnisaum lib. 2. de Repub. c. 2. sect. 8. n. 64.

Cort. Quest'huomo forma le asserzioni à suo capriccio, e poi le spaccia per massime. Torniamo hora alla dote. Oppongono, che non sia de' beni del Padre; ma de' propri, e deuoluti della Madre, per la morte del Prencipe Baldassarre suo

fra-

fratello della prima moglie . E che vi è interuenuta lesione enorme, ritenendosi il Rè Cattolico de' sudetti beni 600000. scudi. Ed essere anco incompetente per tanti stati che essa rinũzia. Mà già ella hà riconosciuta la sua Dote per competente. Ed è stato detto, che le leggi, che spogliano i mariti dell'Eredità della moglie, quãdo passano alle seconde nozze, restano abrogate dalla Chiesa, ne ponno hauer luogo nelle famiglie Reali per la ragion già detta: e che però i beni della Regina madre, e suo figlio erano rimasti al Rè Cattolico. E in conseguenza non ci è interuenuta lesione. E quãdo anche ci fusse, Ella per legge

di

di natura era Padrona di lasciar tutto, e spogliarsi di tutto.

Polit. Molto bene. Ed oltre coteste risposte aggiungerò vn principio Politico, dal quale dedurremo nuoue soluzioni per coteste instanze, fondate su le dottrine legali. Ed è, che l'vso delle doti non è di necessità di natura, ò delle Genti; perche appò molte Nazioni non si è osseruato: e presso alcuni i mariti dotan le mogli [a]. Legge di Natura è, che i Padri alimentino i loro figliuoli, e secondo le loro facoltà gli proueggano di que', che è loro necessario per la vita ciuile, alla quale sono ordinati dalla natura. Anzi Hugon Grozio [b] non riconosce

a Vide Tiraquell de. lege connub. l. 2.

b Lib. 2. de Iure belli c. 7. n. 4.

questa per vn'obligatione rigorosa, e di giustizia ; mà impropria e di pura honestà, la quale non dà azione : Mà i Romani, che fino a' tempi di Antonino Pio stesero la possanza paterna fin nella vita de' loro figliuoli , doppo compassionando la conditione di essi, non solo l'han ristretta, ma contrapesata coll'obligazione della Legitima , e della Dote; con anche prohibir le Rinũzie, che facesser le figlie nel riceuer la dote, del supplimento della legitima. Tuttauia perche la natura facilmente ritorna al suo stato , Bonifazio VIII. sommo Pontefice [a] ha ordinato, che le Rinunzie giurate vagliano . E da indi in poi considerato, che

a c. quamuis pactũ, de Pact. in 6.

la

la legge Romana pregiudicaua alla cõseruatione delle famiglie, e del ben publico, per benefizio della quale secondo la condizione de' tempi moderni i Germani, e particolarmente i Longobardi han diuisato di prouedere coll'introduzzione de' Feudi, e stato per vniuersal consuetudine riceuuto l'vso delle Rinunzie, senza alcuna considerazione alle Leggi Romane. In termini anche delle quali, non solo ne' tempi più antichi si dauan Doti auuentizie, e profettizie [a], alcune erano dotate da estranei [b], e molti si ammogliauano senza Dote [c] per hauer più libera autorità colle mogli, mà ne' tempi più moderni fù permesso

a l. profectitia in princ. & §. si quis certam ff. de iur. dot. & l. 1. C. de rei vx. §. vt plenius.

b §. si quis pro aliena filia in dotem promiserit l. adoptiuum ff. de iur. dot.

c multi duxere sine dotibus vxorem Sen. 2. Controu. 6.

che'l Padre computasse nella dote i beni materni [a], e a'tempi nostri non si riconosce altr'obligo ne' Padri, che di collocar competentemente le figlie secondo lor conditioni, ancorche con poca ò niuna Dote. Come quando le figlie son dotate di beltà, e virtù, ò di nobiltà, e giouanezza superiore allo Sposo. Perche contentandosi il marito di addossarsi i pesi del matrimonio senza il sollieuo, al quale è destinata la dote, cessa in esse il bisogno, che haueano, della prouidenza paterna. Ora questo debito è assai minore nella Condizione de' Prencipi, nelle cui Regie non alberga il bisogno. E però i maritaggi di essi non hanno alcũ ri-

[a] *Sufficit Patrem dotasse filiam computato eo, quod habere debet ex bonis maternis. Nec obstat.* l. vlt. C. de dote promissa. *quia sublata est per* Nouellam 21. Leonis Imper. Fachin. contr. l. 10. c. 29.

riguardo alla dote, ma ſolo a gl'
intereſſi publici,e se bene eſſi per
ſeguire l'vſo commune, nõ per-
mettono, che le lor figlie eſcano
di caſa sẽza qualche Dote nõ dan
però loro Stati e Souranità; per-
che ſarebbe iſmembrare i Stati
medeſimi,e diſtruggere i Princi-
pati ; mà aſſegnano vna parte
de' beni liberi ſecondo ſono d'
accordo colli Spoſi, che le rice-
uono in caſa. Hora chi dirà,che
il Rè Cattolico non habbia ſod-
disfatto in queſta parte alla pa-
terna Pietà, maritando l'infanta
in vn Re di Francia, con mezo
milione d'oro per dote(che puo
eſiggere tutte le volte che voglia
adẽpir antecedentemẽte le parti
ſue)cõtentandoſene il Rè mede-
ſimo?

Istor. L'Infāta ſteſſa cōfeſſa che queſta Dote fù più di tutto quel, che eſſa poteua pretēder de' beni paterni, e materni, dicendo così.

Riconosco ed ho riconoſciuto, che della futura ſucceſſione del Rè mio Signore, e dell'eredità della Regina mia Madre non mi può cōpetere nè appartenere in rigore per Eredità, e legitima la detta ſoma di 500000 ſcudi d'oro.

Niuna Infanta di Spagna, ò di Francia ha portata maggior dote. Molte l'an portata minore di molto. E pure il Rè Cattolico à contemplazione di queſto maritaggio rilaſsò di più al Chriſtianiſſimo il Dritto di molte

Città,

Città, e prouincie intiere.

Polit. Pare à voi, che resti qui luogo à querele d'inofficiosità d'incompetenza, e di lesione?

Cort. Tutta la forza veramẽte di questo Argomento consisteua in esser la Dote fondamento della Rinunzia. Ma già l'Infanta si è dichiarata di farla nõ à contemplazione della Dote, ma del Ben publico. Onde resta sneruato.

Istor. Anzi dichiara di vantaggio il fine della Dote, che non gli è stata assegnata in cambio de' Beni e Dritti rinuntiati, ma perche ella secondo l'vso dell' altre figlie portasse i suoi Beni. Ecco quì.

In riguardo del maritag-

gio, ed à fine ch'io habbia da portar la mia dote, e miei proprij Beni, mi ha promesso 500000. scudi.

Cor. Non ho altro che replicar circa questa Dote. Vediamo vn poco dell'habilità dell'Infanta a far la Rinunzia. Mi ricordo, che hauete detto, come per legge naturale non si richiede altro à contraere validamente, che la volontà deliberata. E l'Infanta hà confessato d'hauer l'hauuta. Mà essi dicono, che ella non potea hauerla, perche era minore, e perche di fatto ella non ha espressi i Beni rinunziati. Dite di gratia, che notitia, e che espressione ci vuole de' Beni per alienarsi validamente. E se questa

no-

notizia si ha di 20. anni, perche le leggi Romane hanno stesa la minorita fino a' 25.

Polit. Vi sodisfarò anche in questo. Non si richiede altra notizia, che confusa, ne altra espressione, che quella che corrisponde à questa notizia, in termini tali, che comprendano tutto, e lo distinguan dall' altre cose, e niente più. Credete voi, che Esau hauesse distinta notizia di quel ch'importasse la primogenitura che cedè al fratello, e gli effetti, che da essa doueano seguire? Che notizia hà l'huomo de' beni del Cielo a' quali rinunzia quando pecca? Dico di più, che non è necessario hauer notizia esistentiale ed assoluta di hauer beni.

Può la persona rinunziar condi-tionatamente, Se ne hà. Bastando che possa saperlo, e non se ne curi. Perche questa è vn'ignorāza vincibile e volontaria, che in ordine a gli effetti morali, equiuale alla scienza. Così i Papi senza prendersi la briga di riuoltar il Bollario, sogliono derogare alle leggi contrarie alle loro dispositioni colla clausola Non obstantibus quibuscū-que, etiam si & ei motu proprio, ex certa scientia. La quale però s'intende della disposizione che fà, non delle leggi che deroga. Bastaua dunque che l'Infanta dicesse: Rinunzio tutti i miei Beni, e Dritti presenti, e futuri [a]. Perche que-

[a] *Valere renunciationem alioquin legitimè factam, etiam si expresse non fuerit explicata res filiæ. Quia verba formulæ Renũciationis Renunciat Bonis Paternis, Maternis, præsentibus, & futuris satis manifestè rem explicant.* Guido Pape in q. 227. Tolosan. lib. 4. c. 22.

questi termini comprendono tuttto quel che apparteneua a lei, e lo distinguono da tutto quel che non le apparteneua.

Istor. La Regina Madre nella sua Rinunzia non si espresse più di così.

Rinunzia tutti i Beni Paterni, e Materni, senza poter pretendere mai cosa alcuna &c.

Doue l'Infanta aggiunge come sentiste, presenti, e futuri, saputi, ò ignorati, e tutti i titoli, per i quali harebbe potuto acquistarli, e descende anche à nominarli per capi.

Polit. Che vogliono? che fosse venuta à far vn Catalogo di tutti i stati della Corona di Spagna, spie-

ſpiegando i Regni e Prouin-
cie di vna in vna? Anche all'
hora harebbono ricercata mag-
gior diſtintione ; e voluto,
che foſſer nominate tutte le Cit-
tà, Terre e Caſtelli ; che ſareb-
be ſtata coſa infinita Pauperis
eſt, numerare pecus. Ne an-
che il Rè Filippo credo, che ha-
ueſſe così diſtinta notizia de' ſuoi
numeroſi ſtati. L'eſercito di Ser-
ſe ſi numeraua à campagne. Ed
egli con dir Il mio Eſercito
lo ſpiegaua à baſtanza; non al-
trimente, che vn pouer huomo
ſpiega tutte le ſue viti, con dir
La mia Vigna. Le Leggi ci-
uili poi, che reſtringono la po-
deſtà de' giouani ne' contratti ſi-
no a' 25. anni, lo fanno, non
tanto

tãto perche essi conoscano quel che alienano, quanto per ouuiar all'humor prodigo di quell'età, che suol dissipar facilmente i suoi beni. Permettono però di contrahere col interuento de' Tutori, ò Curatori, rimettendo il motiuo dell'Alienazione alla prudenza loro, che si eleggono di età matura; ma le medesime leggi ciuili dispensano la minorità a'gli anni 18.[a].

a l. 2. C. de ijs, qui ven. æt. impet.

Istor. In Fiandra e in Ispagna si caua di minorità auanti l'anno 20. Presso gli Ebrei non si ricercauan più che 13. anni ne' Maschi, e 12. nelle femine[b]. La Regina Anna quando si sposò e fece la Rinunzia, non hauea più che vndeci anni.

b Grotius de iure Belli lib. 2. c. 11. n. 5.

Cort.

Polit. I Dottori [a] Fräcesi hãno per infallibile, che vna figlia, che hà età da marito, l'hà per ogni atto giuridico. Il che non dee ammetter dubbio in materia di Rinunzie fatte à oggetto del matrimonio, come in quelle, che si fanno à mira della professione Religiosa, non voglion più anni, che la Professione medesima [b].

Cort. Resto sodisfattissimo. Non mi resta altro, che vn obice circa il volontario di questo Atto, non che dubiti io, nè alcun huomo ragioneuole possa dubitare, che'l Re Cattolico habbi à quest'effetto vsata alcuna violenza all'Infanta [c], mà questo spogliarsi de' proprij Dritti, credo

a *Molin. sup. morib. do Blois ar. 161.*

b *Conc. Trid. sess. 35. c. 16.*

c *Non solum non præsumitur metus à Patre illatus; sed cum illi resistat præsumptio iuris, ad hoc probandum requiruntur clariores probationes cum qualitatibus, & circumstantijs.* Caputaqu. decis. 223. Mant. decis. 142. Rota Rom. decis. 643. Bossius de Matrim. c. 12.

do che niuno lo faccia volentieri, quando può dimeno. E se l'Infanta hauesse potuto conseguir le nozze del Rè Christianissimo col ritenerli, non gli hauerebbe rinunziati. Ma l'hà fatto perche altrimente il Rè non gli ne harebbe consentito, come ella stessa asserisce.

Polit. Anche cotest'obice vi rimouerò chiaramente: Prima l'Infanta afferma di far la rinunzia per benefizio di due Regni. Onde è conueniente il credere, che l'harebbe fatta, ancorche il Rè Cattolico li hauesse permesso di ritener i suoi Dritti [a], mà dato che ella in quel caso non l'hauesse fatta, non per questo si può dire, che ella di fatto

a *Principis verbum multorum instar testium est* c. cum à nobis de test. Gloss. in c. 1. v. *statuit*, de renunc. in 6. Clem. vn. & ibi Gloss. de probat.

fatto , non rinunziasse volontariamente , mentre volontario le fu il matrimonio : Perche , quando due Cose per natura ò per lege vanno necessariamente congiunte, si che, come dice quegli presso Terentio , Aut hæc cum illis sunt habenda, aut illa cum his amittenda sunt ; chi vuole l'vna di esse,vuole assoluta ed efficacemente anche l'altra.Se bene con vn'altra volontà inefficace non la vorrebbe . Così vn'huomo vorrebbe accasarsi senza i pesi del matrimonio;se potesse ? mà, volendo la moglie , vuole efficacemente i pesi di esso . Al contrario , quando due cose per natura ò per legge sono incompati-

patibili ; chi (conoſcendo l'incompatibiltà) abbraccia volentieri l'vna, laſcia volontariamente l'altra ; ancorche, ſe poteſſe, le torrebbe ambedue. Così perche l'ordine ſagro e l'hauer moglie ſono coſe incompatibili, chi ſi lega volontariamente all' ordine ſagro, non può negar di hauer volontariamente rinunziato alla libertà d'ammogliarſi. Queſt'è vna neceſſità condizionata ; cioè Volendo tu l'vno: la qual conditione ſtà in libertà dell'huomo, che nel primo caſo potea reſtar d'ammogliarſi; e nel ſecondo di prender l'ordine. Tal'è il caſo dell'Infanta. Non potea ella hauer le nozze del Re di Francia, e'l Dritto al-

la ſucceſſione delle Spagne. Vno de' due biſognaua laſciare, mà niun la sforzò à voler le nozze. Potea tener i ſuoi Dritti, e ſtarſene ſenza marito. Ella volle il matrimonio, e colla medeſima volōtà ha voluto aſſoluta, ed efficacemēte cedere i Dritti. Non è dubbio, che in queſti Atti interuiene qualche miſtura d'inuolontario, per quella volontà cōditionata di voler nel primo caſo vna ſola delle coſe, e nel ſecondo ambedue, ſe poteſſe; mà queſta miſtura interuiene in tutti quaſi gli Atti efficaci della volontà humana, per difetto de' Beni creati, i quali non vanno mai eſenti da qualche penſione di male.

Cort.

Corr. E troppo vero. E così le obiezzioni del libro Francese vanno tutte per terra. Haueua egli posti in schiera molti insidiosi argomenti, come tanti capi d'Idra perche diuorassero questa Rinunzia. Ma la vostra virtù non solo gli hà recisi tutti col taglio delle massime Politiche, ma anche fermato il sangue col fuoco delle Dottrine Legali; ed è temerità il replicare.

Polit. Fermateui, che prima di lasciar questa Rinunzia vuò darui in mano alcuni altri coltelli, con ogniuno de' quali potrete di bel nuouo, se rinascessero, recidere tutti cotesti capi; fabricati nella fucina della Politica dalle stesse Leggi

Ciuili, e Canoniche, e loro Interpreti, in virtù d'vn' altra Massima, che vi dirò. Ella è che.

Tutte le Leggi humane altro fine non hanno, che di fauorir la Legge di Natura, assistendole colla forza per l' essecuzione; spiegandola, doue non è intesa communemente, e determinandola, doue può esseguirsi in più modi, à quello che è stimato più conueneuole alla Nazione, al tempo, e all' altre circostanze. Hora tutta la legge di Natura altro non fà, che gouernar l'arbitrio dell'huomo, dandogli libertà per gli atti di sua natura conuenienti, e togliẽdogliene per i contrari; siche la metà delle Leggi humane, sian

pre-

precettiue, ſian prohibitiue, non ha altro fine, che di conſeruare, e difendere l'humana libertà negli atti del primo genere. E queſto è il conſeruar la Giuſtitia nel Popolo; La quale in niuna coſa maggiormente ſi offende, che nel toglier all' huomo la libertà, come il più precioſo frà i Beni di Natura. Già vi diſſi, che per quella legge naturale, che per mette il dominio, è libero à ciaſcuno il diſporre del ſuo, non con altro, che col ſuo ſemplice volere, ſpiegato in modo, che s'intenda ſecondo l' vſo. Hora ſentirete vn'altra coſa, che vi ſembrerà nuoua: Ed è, che le Leggi humane, quelle medeſime che reſtringono queſta li-

bertà cò richiedere ad alcuni atti certa età, certe forme di spiegarsi, e certe altre solennità, tutte sono state trouate a fauor della medesima; acciò la persona non sia circonuenta, ed operi con error suo, ò con fraude e violenza altrui, cose che togliono ò sminuiscono la libertà: ne' quali casi irritando esse l'atto, ò concedendo la restitutione in integrum, restituiscono alla persona la materia per poter doppo vsarne con intiera ed inuiolata Libertà. Ma perche queste leggi sono fondate nella presuntione di deficiente libertà, la quale molte volte fallisce; e non era giusto che per fauorir la libertà, l'offendessero; hanno

lasciato all'operante alcune aperture, per le quali mostrando egli con vn efficacia di volontà di proceder anche in quegli atti liberamente, potesse vscir dalla rete di queste leggi.

Cort. O che dottrina pellegrina è cotesta, e come concilia bene le leggi humane con quelle di Natura! Dite di gratia quante, e quali sono queste aperture?

Polit. Queste aperture sono quattro. La prima è il Rinunziar l'huomo al benefizio, e fauore di queste leggi, come può far ad ogni altro fauore [a]. Il secondo l'aggiungerui il giuramento [b]. Il terzo, farlo alla presenza de' parenti [c], e molto più

[a] *c. si de terra, c. accedentibus, c. ad Apost. de regul iur. l. si quis in conscribẽdo C. de pact. & ibi Gloss. & Dect. it communi consensu, ap. Pontium de matr. l. 8. c. 18. S. 2.*

[b] *Semper illa ratio viget, seruandum esse iuramentũ, quod absque dispendio salutis eterna seruari potest.* Fachin. lib. 3. c. 4.

[c] *Proximorum & Parentum Præsentia fraudis suspicionem tollit.* l. Transactionem 35. C. de Transact. & l. 1. C. de ijs, quæ per met.

più del Prencipe [a]. Il quarto la dispensa del medesimo Prencipe [b]. Hora vedete vn poco se l'Infanta nella sua Rinunzia hà mostrata la libertà ed efficacia della sua volontà per qualcheduna di queste aperture.

[a] *Princeps sua Præsentia supplet omnia solemnia iuris.* l. omnium C. de Testam. l. pen. de don. int. vir. & vx. l. sancimus, iuncta Auth. sequ. C. de donat.

[b] *Vide multa de potestate Principis dicta, sup. & dicenda infra.*

Istor. Se l'hà mostrata? Non per vna, ma per tutte. Credete che i Spagnuoli ci sparagnassero diligenza? Ecco in prima la Rinunzia.

Rinunzio à tutti, e qualunque Rimedij ordinarij e straordinarij, che mi appartengono, ò potrebbono appartenermi, per dritto commune, e leggi di questo Regno, ò per speciale priuilegio, e particolarmente à quel-

quello della Reſtituzione in integrum fondata ſul mancamento della mia età, e sù la leſione enorme, ò enormiſſima, ò ſul dire che la Dote ſia ſtata cauſa di tal contratto, ò su l'incertezza de' beni che rinunzio, à fin che neſſuno delli detti Rimedij, ò Ricorſi mentouati mi ſerua ò poſſa ſeruire in via di Giuſtizia, ò per conteſtazione &c.

Polit. Ha ella anche giurato?

Iſtor. Se ha giurato? Non hà fatto vno, ma molti giuramēti ſopra giuramēti. Sentite con quāte cautele, e riſleſſioni ha giurato.

Giuro per i ſanti Euangelij contenuti nel Meſſale,

doue

doue appoggio la destra, che in ogni tempo, e sin tanto, che da me potrà dependere, io l'osseruerò, ed adempirò senza dire, ò allegare, che per farlo, ò accordarlo, Io sia stata indotta, tratta, ò persuasa per lo rispetto ò venerazione ch'io deuo, e porto al Rè mio Signore, il quale mi hà tenuto sotto la sua paterna possanza.

E poi soggiunge.

Promettendo di non domandar mai la dispensa di questo mio Giuramento al Nostro Santissimo Padre, ed alla Santa Sede Apostolica, nè al suo Nuntio, ò Legato,

gato à latere, nè à persona alcuna, che habbia facoltà e potere di conferirmela. E se fosse chiesta à mia instanza, ò di qualche terza persona, ò fosse concessa motuproprio, non la vsarò, nè me ne preualerò punto; ancorche ciò non seruisse ad altro che ad entrar nella Giustizia, senza toccar la forza, e sostanza delli sudetti due Articoli del Matrimonio, ne à quella del presente atto, che faccio per confermarli; non ostante, che ciò fusse con qualsiuoglia clausola derogatiua à tale Giuramento: ed in caso, che mi fusse conceduta vna, ò più vol-

volte, faccio di nuouo altri giuramenti, sin tanto, che ne resti vno superiore à tutte le Dispense.

Cort. Per poco sarà più indispensabile la Rinunzia, che'l Matrimonio.

Istor. E questo giuramento colla sua riflessione è replicato in vn'altro luogo, che non leggo per risparmiarui la noia.

Polit. Vedete finalmente se v'è interuenuto il Rè Filippo suo Padre colla presenza.

Istor. Non solo è interuenuto l'vno, e l'altro Rè colla sua presenza; mà ha messa fuori tutta la sua suprema ed assoluta podestà ed autorità per conualidarla, con supplire à tutti i difetti

fetti, derogar tutte le leggi, e costumi contrarij, e far vna Prammatica à posta per la sussistenza di essa.

Ecco la Conferma del Rè Cattolico.

Per maggior solennità, autorità, e validità di questo atto, S. M. Cattolica ha detto per adempimēto delli inserti Capitoli 5. & 6. che in riguardo della causa publica, e del ben cõmune de' suoi Regni, Sudditi, e Vassalli, cõferma ed hà cõfermato quest' Atto secondo la forma che è fatto, e che l'hà fatto spedire la Serenissima Infanta, ed il suo proprio moto, certa, piena, ed assoluta

luta possanza, come Rè, e Signore, che non riconosce Superiore nel temporale, supplisce, e con la sua Reale autorità vuole, che si habbia per supplito ogni difetto ed omissione, di fatto, o dritto, di sostanza, ò di qualità, di stile, ò di costume, che potessero essere corsi in questo atto, Confermando ed approuando specificatamente l'articolo 5. e quanto è stato rissoluto, e decretato per quello frà sua Maestà Cattolica, e la Christianissima di Francia; con volere, e commandare, che habbia forza, e vigore di legge, e di Sanzione Pramma-

matica; e che come tale ſia riceuuto, oſſeruato, ed eſſeguito dentro tutti i ſuoi Regni, Stati, e Signorie: ſenza riguardo di alcuna legge, ordinatione, ò coſtume, che vi foſſe ò poteſſe eſſer in contrario; alle quali ella deroga, e vuole che per queſta volta ſiano abrogate e derogate, ancorche foſſero tali, e di tal qualità, che per abrogarle vi foſſe neceſſaria vn'altra più eſpreſſa, e ſpecial menzione.

Polit. Ammeſſo dunque che queſta Rinunzia foſſe contraria à tutte le leggi, niente importarebbe, mentre ad eſſe per queſto caſo dalla Maeſtà ſuprema, onde

de han ſuo vigore , vien derogato.

Iſtor. Sentite hora quella d' ambedue i Rè , Cattolico , e Chriſtianiſſimo.

E tutto ciò ſia terminato con patto di conuenzione di Prencipi, e Rè Sourani(che nel Temporale non conoſcono Superiori) in gratia, e fauore della cauſa publica di due Regni, condeſcendẽdo a queſto anche pel deſiderio commune de' loro Sudditi, e Vaſſalli; e volendo, che ciò habbia forza, e vigore di Legge , e Pramматica Sanzione, e come tale ſia riceuuta , ed oſſeruata.

Cort.

Cort. Queſt'è vna Rinunzia così forte, e così ben circonuallata, e munita di giuramenti, e di clauſole, che non credo ſe ne ſia mai fatta alcuna più cautelata, più inuitta, ed incontraſtabile. E ben io diuiſauo, che con manco diligenza nõ harebbono formata i Spagnuoli vna minuta di tanta importanza.

Polit. Hora voltiamo il diſcorſo; Io non voglio hauer fatto nulla fin'hora collo ſtabilire queſta Rinunzia. Per far piacere à Signori Franceſi, ſupponiamo che queſta Rinunzia non foſſe al Mondo. Io voglio prouarui l'inſuſſiſtenza delle loro pretenſioni per due altri Capi fondati nella maſſima delle maſſime.

Cort. Qual'è per vita vostra cotesta gran massima?

Polit. L'vtilità Publica, e l'interesse de' Stati [a]. Non hauete inteso quanto importa a' Regni, e Stati della Corona di Spagna il non incorporarsi alla Francia? Hora per quest'importanza publica harebbe potuto il Re Filippo escluder l'Infanta Teresa dal Dritto di Successione, anche senz'il consenso di lei, ed ancorche ella vi ripugnasse [b]: toccando a lui, come a Sourano l'inuigilare e guardare con ogni studio, e preuentione, Ne quid detrimenti capiat Respublica.

Cort. Quest'è vna gran dottrina. Se bene à me pare, che troppa

a Principem posse propter Publicum Bonum dispensare contra leges omnes, communissima est sententia Fachin. lib. 3. contr. c. 66.

b Eaque communiter omnibus prosunt his, quod specialiter quibusdam vtilia sunt praeferri debent. Auth Res quæ C. com. delegat.

Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum quod contra singulos vtilitate publica rependitur. Tacit. 14. Annal.

troppa autorità concediate a'Rè, mentre volete, che possano derogare al Dritto delle successioni, priuandone chi ci vien chiamato dalla Natura. Non dicono communemente, che i Prencipi non ponno violare le Leggi fondamentali dello Stato?

Polit. Nò, ordinariamente, e con la Podestà ordinaria; mà ben sì in caso di necessità publica, e colla podestà straordinaria, ed Architettonica.

Cort. Dichiaratemi di grazia queste due sorti di Podestà per ben capir questo punto.

Polit. Molto volontieri. E per maggiormente sodisfarui pigliarò il filo dal primo Capo. Douete dunque sapere, che ha-

uendo Dio benedetto destinato l'huomo alla propria felicità, gli hà inserto nell'Animo vn'incontrastabile appetito di essa, mettendo però in mano della sua volontà i mezzi per acquistarsela. Gli elementi dell'humana felicità son le virtù Intellettuali, e Morali, colle quali si supplisce a' difetti, e si moderan gli eccessi della parte Animale inferma nell'essere, e sregolata nelli appetiti, e ne' mouimenti. E' mezzi per acquistar la virtù sono l'intelletto per conoscere, e'l coraggio, e'l vigore delle membra per operare; i quali non trouandosi naturalmente basteuoli in ciascheduno per se medesimo, il desiderio del

la

la felicità hà trouata la vita sociale e ciuile [a]; nella quale gli huomini aiutandosi reciprocamente l'vn l'altro, col fare a guisa di membra [b] diuersi offizi, compongono vn corpo Politico, sufficiente à se medesimo, e nella sufficienza commune, troua ciascheduno la propria. E però con sapientissima prouidenza ha Dio ordinato, che gli Huomini nascessero diuersi di Genio, e di habiltà, come appunto le membra del corpo. Hora alla conseruatione di questa vnità bisognaua la concordia frà le parti, e l'amnistia co' gli esterni. Ma perche questi son frutti della Giustitia, la quale molti non conoscono, molti volontariamen-

a Arist. 1. Pol. c. 2.

b Plato Dial. 5. de Repub. Plut. or. ad Traian.

te la violano; erano necessarie le Leggi per insegnarla, e le Forze per diffenderla, e chi con publica autorità promulgasse l'vna, e maneggiasse l'altra. Poteua il Popolo deputar à questa cura egli stesso i Magistrati con limitatione di podestà, e di tempo, ritenendo in se la Souranità del comando, come si fà nelle Democratie; ò trasferirla tutta in pochi migliori, come nelle Aristocratie; ò finalmente eleggersi vn soggetto d'eminente valore, e virtù, e riportarsene in tutto â lui, come ne' Regni; ò restringendo la sua elezione alla persona, come negli Elettiui, ò stendendola alla famiglia, come ne' successiui. Onde nascono le varie

rie ſpecie del gouerno Monarchico. La principale delle quali è la Regia [a], aſſoluta, e ſucceſſiua; nella quale il Popolo abdica da ſe tutta la Podeſtà, Souranità, e Maeſtà, e la trasferiſce intieramente nel Prencipe, come Capo di queſto corpo, e Nocchiero di queſta Naue Politica; dalla cui perſona e deſcendenti collocati ſucceſſiuamente nel Trono, aſpetta le leggi, e Magiſtrati Ciuili, e Militari per la conſeruazion ſua, e difeſa dall'ingiuſtizie [b], interne ed eſterne, con valerſi delle forze communi. E tal'è la Corona di Spagna [c], e di Francia [d]. Queſta elezzione è il fondamento della Maeſtà, e del Regno: e' patti

a *Ariſt. 4. pol. 2. D.Th. de reg. Princ. l. 1. c. 1.*

b *Iuſtitia fruendæ cauſa apud maiores noſtros & in Aſia & in Europa bene morati Reges ſunt conſtituti Cicero 2. offic.*

c *Caſtald de Imper. q. 53 & aly.*

d *Balſac. in ſuo Principe cap. 6. & aly ap. eundem ibi.*

ti, che in essa interuennero, son le Leggi, che si dicono fõdamentali: il primo e potissimo de' quali (e quell'vnico, per la violazione positiua di cui dicono i Politici, che'l Popolo s'intenda hauer riseruata la Podestà di resistere al Prencipe [a]) è l'oggetto primario del suo desiderio, cioè la custodia della sua salute, e felicità. Salus populi suprema lex esto. Gli altri appartengono a' modi della successione, e sono secondari, subordinati al primo: e di quei che Aristotele [b] chiama legitimi; i quali da principio non importaua, che si determinassero in questo, ò in quel modo; ma determinati, che sono, importa, che siano osseruati

a *Barclai lib. 11. contr. 9. Grott. lib. 1. c. 4. num. 11.*

b *Legitimũ est quod è principio vtrũ hoc aut illo modo fiat, nihil refert, vbi vero fuerit institutum refert.* Aristotiles 5. Nicom. c. 7.

uati: fino à tanto però, che giouano al fine primario, ò almeno non gli nuocono. E perche i bisogni della Republica sono di due sorti, ordinarij, che interuengono communemente, come sono i contratti, e delitti ordinarij de' popoli; e straordinarij, che accadono di rado, come i pericoli della Religione, e della Republica nelle guerre, ed inuasioni; secondo queste due necessità da' Politici ne' Sourani, come da' Teologi in Dio, si distinguon due Podestà; Vna ordinaria, colla quale proueggono a' primi per mezo delle Leggi communi, e de' Magistrati; l'altra straordinaria ed Architettonica [a], colla quale pro-

[a] *Princeps aliquando pro bono Publico operatur de Plenitudine Potestatis, quæ potestas propriè Architectonica dicitur.* Besold. de Maiest. c. 5. Coconius cont. celeb. lib. 5. cont. 45. n. 52.

proueggono a'pericoli della Re-
ligione, e della Republica, sen-
za riguardo alle leggi ordinarie,
e a' patti istessi della Legge fon-
damentale; come il Piloto nell'
imminente naufragio muta il
corso del suo viaggio, e fa but-
tar in mare le merci, e tutto
quel che stima necessario alla
saluezza delle persone.

Istor. Mi pare, che cotesta
similitudine di Republica e Na-
ue, di Rè e Nocchiero, sia pres-
so Sesto Cecilio,

Polit. E' in esso, in Platone,
Plutarco, e molti altri. L'istesso
fa Dio benedetto nel gouerno
dell'Vniuerso, che ha per fine
la felicità degli huomini, e la sua
gloria; perche se bene ordina-
ria-

riamente mantiene le Leggi da se ſtabilite, e regola colla ſolita conſonanza i giri delle sfere, le vicende delle ſtagioni, le Battaglie degli elementi, le generationi, e corrompimenti de' Miſti; quando però il ſuo principal fine così richiede, vſa della Podeſtà aſſoluta, facendo (per cagion di eſempio) fermar il Sole, come fece à petitione di Gioſuè, ed eccliſſarſi il medeſimo in tempo di Plenilunio, come accadè nella morte del Redentore.

Cort. Mà ſe il Rè può trasgredire il contratto, che fece col Popolo, e le Leggi fondamentali del Regno, che gioua ſtabilirle?

Polit.

Polit. Gioua pe'l corſo ordinario delle coſe; nel quale non è lecito al Rè il receder da eſſe. Perche quanto a i caſi ſtraordinarij eſſi non ſi comprendono nella legge ſecondo la mente, ſe ben paiono compreſi nelle parole. E'l Rè, non oſſeruandola, oſſerua l'intenzione dello ſteſſo Popolo, implicita nel primario articolo fondamẽtale, per lo quale obligandolo egli indiſpenſabilmente alla commune ſalute, e felicità, harebbe contradetto a ſe medeſimo, ſe haueſſe voluto eſtender queſti patti ſecondari a que' caſi, ne quali ſarebbono effetto contrario al primo. E però ſe non nelle parole, almeno nella men-

te ci è interuenuto l'eccezzione; Nisi detrimentum Respublica passura sit. E per intender meglio questa, non solo libertà, mà obligatione, nel Prencipe, imaginateui, che'l Popolo si fosse riseruata à se l'autorità di disporre della successione in questi casi, quando, per cagion d'essempio, il Primogenito fusse nato stolido, ò diuenisse rubelle, ò Eretico, ò Turco. Che credete che farebbe egli? L'ammetterebbe alla successione, o trasferirebbe il Regno al secondogenito virtuoso, e fedele? lo trasferirebbe senza dubbio. E perche questo, se non per amore del fine primario, che ha sempre nel cuore, che è la propria salute,

te, e felicità? Hora questa dispositione virtualmente ed implicitamente s'intende hauer voluta dal Rè nello stabilimento del Regno. E'l Rè venendo il caso, non viola la di lui legge, ma l'interpreta. E fa quel che i Dottori [a] communemente permettono a' Sudditi loro medesimi in ordine alle Leggi ciuili ed Ecclesiastiche. Per essempio, ne' tempi di assedio commanda il Gouernatore della Città, che non si apran le Porte senza sua licenza; mà se auuien vn caso impensato, che venga il Padrone, ò vno stuolo de' Cittadini incalzati da' nemici, il Custode può aprirle senza violamento di quel diuieto; e la prima ragione

[a] Grotius *lib. 2. de iure Belli cap. 16. n. 26.*

ne di tutta questa dottrina è, perche le leggi si concepiscono con termini vniuersali, e nondimeno la consideratione de' particolari, da' quali gli vniuersali si astraggono, per lo più è imperfetta, non potendo i Legislatori preuedere in ogni caso possibile[a]. E però è necessario medicar à questo difetto, come dissi, colle dispense; e lasciar luogo ad interpretar la lor mente, che è, di non voler che habbian luogo in quei casi, i quali essi stessi harebbono espressamente eccettuati, se lor fossero stati proposti. Si chiama questa interpretazione da Greci Epijchia, ed Aristotele[b] la definisce, Emendatione della Legge dal difetto che

a *Illum, qui Reipublica praeest, siue vnus hic sit, siue plures, debere in his potestatē habere in quibus leges expresse cauere non possunt, ex eo quia facile non sit generali sermone singulos casus comprehendere.* Arist. 3. Polit. c. 3.

b *Legis emendationem propter vniuersale.* Arist. 5. Nicom. c. 10.

che porta l'vniuersità del tenore.

Da quanto ho detto potete intendere se è vera la conchiusione, che affermai, che se bene l'Infanta non hauesse voluto rinunziare, harebbe nondimeno il Rè suo padre potuto escluderla per benefizio de' suoi Regni, e de' Popoli a lui commessi da Dio; se ben senza il di lei consenso non harebbe potuto maritarla.

Cort. Mi hauete fatta vna lezzione assai diletteuole. Tuttauia mi resta ancora qualche difficoltà circa questo potere, che hauete dato a' Rè: perche i Prencipi sono pure obligati alla Giustitia, sì per legge Naturale e

Di-

Diuina, si anche per la fondamentale, come a vincolo necessario della Vita Ciuile, secondo hauete detto. Hora che cosa più contraria alla Giustizia, che lo spogliare le persone, e particolarmente vna figlia, di quel che è suo, senza demerito?

Polit. Aggiungeteci, e senza necessità; particolarmente publica. Perche la necessità non ha legge: ella è superiore à tutte le leggi a: e'l Prencipe in casi di necessità publica può togliere à particolari non solo il Ius quærendum, come chiamano i Leggisti; ma anche il Ius quæsitum mutandosi la materia, e diuenendo giusto quelche in altri casi sarebbe ingiusto. Dite di

a *Necessitas magnū humanæ imbecillitatis patrocinium, omnē legem frangit.* Sen. lib. 4. contr. 27. *Necessitas est quæ nauigia iactu exonerat; necessitas est, quæ ruinis incendia opprimit: necessitas est lex temporis.* Idē in excerp. contr. 4. *Necessitatis causa multa fiunt contra communes regulas.* c. 2. de obser. ieiun. Menoch. arbitr. qq. cent. 2. casu 182. n. 5. & alijs communiter.

gratia : Non si permette il furto per leuarsi la fame, e l'homicidio per propria diffesa ? Quando si teme l'Assedio, non si dà fuoco alle biade, si demoliscon le Case, e si spiantan le Vigne, e i Giardini de' particolari, per leuar à Nemici i foraggi e'l ricouero? sono dottrine queste troppo volgari, per hauerle à raccordare à persone del vostro intendimēto. Anzi non la necessità sola, mà l'Vtilità Publica ancora giustifica il pregiudizio fatto à particolari nello spoliarli del Ius quesito [a]. Nè mi state à far differenza di figli e stranieri: perche il figlio primogenito del Prencipe è la Republica, di cui è egli Padre [b] e Tutore [c] obligato più à lei che a'

a *L. item si verberatum §. 1. ff. de rei vind. l. Lucius de euict. Bartol. in l. fin. C. si contra ius. Rebuff. in praxi benef. reg. de non toll. iure ques. gloss. 6. n. 30.*

b *Bonum Principē nihilo differre à bono Patre.* Xenoph. in Cyro Scacin. ab inic.

c *l. si quid l. Rempub. C. de iure Reip. lib. 11.*

a'figliuoli che hà generati, ed a'se medesimo [a], come del Tutore insegnano gli antichi Dottori [b]. E però il Rè Filippo non sol potea, mà douea, per vn sì grãde benefizio de' suoi Regni, priuar l'Infãta de' suoi Beni acquistati, non che d'vna mera speranza di successione accidẽtale e remota, che Dio sà quando mai sarebbe per venire ad effetto: ricambiandola anche coll' acquisto attuale e presente di vn Sposo tanto desiderabile, e di vn Regno sì florido, come la Francia. E di più riseruandole la speranza e capacità medesima per qualunque volta cessasse il pericolo di vnirsi le monarchie, restando ella Vedoua senza figliuoli. Non v'è

a *Omnino qui Reipublicæ præsunt, duo Platonis præcepta teneant. Vnum, ut utilitatem Ciuium sic tueatur, ut quicquid agunt ad eam referant, obliti commodorum suorum* Cic. 1. *de off.*

Tu ciuem Patremque geras. Tu consule cunctis: Non TIBI nec TVA, Te moueant; sed publica damna. Claud. ad Honor.

b *Gell. noct. Attic. lib. 5. cap. 13. & ibi Petrus Mosella in Annot.*

ella questa Riserua?

Istor. Signor sì. Ecco qui la Clausola.

Espressamente si dichiara, che se mai arriuasse (che Dio non voglia nè permetta) che la Serenissima Infanta venisse à restar Vedoua senza hauer figli di tal matrimonio, che in caso tale ella resterà libera dell'esclusione mentouata, e potrà godere de' Dritti di succeder à tutto ciò che potesse appartenerle, cioè in due modi. L'vno s'Ella essendo Vedoua, e senza figli di tal matrimonio, tornasse in Ispagna: L'altro, se per conuenienza del ben publico e

per

per giuſte conſiderationi, ella ſi rimaritaſſe col conſenſo del Rè Cattolico ſuo Padre o del Prencipe di Spagna ſuo fratello. Ne' quali caſi ella rimarrà capace ed habilitata à poter ſuccedere ed hereditare.

Cort. Due eſorbitanze troua quello Scrittore in queſta diſpoſitione: cioè non ſi eſſer poſta alcun'altra eccezzione à fauor dell'Infanta, e' ſuoi deſcendenti, e l'eſſerui queſta. Ed io confeſſo, che non mi par detto affatto ſenza ragione. Perche primieramente è gran coſa, che ſi eſcluda l'Infanta, e' ſuoi Deſcendenti in infinito: sì che in caſo, che la ſtirpe del Rè Cattolico ve-

nisse à mancare, douessero esser preferiti à lei e' suoi descendẽti i stranieri: il ché sembra vn'odio del proprio sangue. E poi, se tutte le leggi fauoriscono i Matrimoni fecondi, come quelli, che han concepito il fine, al quale dalla Natura sono ordinati; par contrario alle medesime, il toglier la successione all'Infanta, quando sia feconda, e restituirgliene, quando rimanga sterile, e Vedoua. E qui egli dà nelle smanie, chiamando à condannar questa clausola la Souranità della Natura, la santità del Sacramento, e l'Autorità di tutte le Leggi; e concitandole l'odio, e l'indignazione di tutta la terra. Aggiunge di più, che la

su-

ſudetta clauſola eſpone la Monarchia di Caſtiglia à Guerre inteſtine, e ciuili: perche in caſo, che la Regina Tereſa haueſſe figliuoli, e poi ne reſtaſſe orba e Vedoua, e in Iſpagna ſi trouaſſe à regnar vna Sorella minore; ella in virtù di queſta clauſola andarebbe forſe à leuarla di Trono.

Polit. Son declamazioni de' Sofiſti coteſte, ſolite à metterſi in opera per mãcanza di ragioni ſode. Credetemi, che quelle, ch'egli eſaggera come eſorbitanze, ſono effetti di vera Giuſtitia, e di vna ben auueduta Politica. E ſe volete vederlo à vn tratto, date vn'occhiata al fine, al quale come à norma ſi deono riferir le

azioni , per esser giuste e ben regolate . Qual'è egli il fine dell' Esclusione? Non è l'impedire l' Vnione delle Monarchie , che a confessione del medesimo Rè Luigi le distruggerebbe ambidue ? Hora se in qualunque caso la Regina di Francia , e suoi descendenti succedessero alla Corona di Spagna , seguirebbe l'vnione delle Monarchie; non era conueniente , che s'escludessero in qualunque caso ? Oh perche preferire lo straniero al proprio sangue ! Prima , deue posporsi l'Amor del sangue all'Vtilità publica . Mà qual sangue dite voi ? Non sono tanto stranieri i Rè di Francia dalla casa Austriaca , quant'ogni altro ? Non le femine

mine propagano le famiglie, mà i maschi. E questa è vna delle ragioni, per le quali non si deono facilmeute ammettere al Regno, come habbiam detto; perche portano il Regno in casa di altri. Succedendo dunque vn de' Borboni alla Corona di Spagna, questa incorrerebbe in due disgrazie, perche passarebbe in Istraniero, e di Regno douentarebbe Prouincia, doue passando in altra fameglia manco potente, n'incorrerebbe vna sola. E non s'auuede quest'huomo, che declamãdo egli contro questa, che dice ingiuria fatta al sangue nell'esclusioni dell'Infanta vna volta sola, per vn fine sì necessario, con tanta compensa, e riserua;

pa-

palesaa gli occhi del mondo l'iniquità della sua legge Salica, che esclude le femine regolarmente, e in ogni caso, senza cõpenso, e senza alcuna riserua? L'istesso riguardo al fine, che habbiamo detto, giustifica pel caso di Vedouãza senza figliuoli l'eccettione. Perche, essendo quest'esclusione contraria alle leggi fondamentali del Regno, e pregiudiziale all'Infanta, non può giustificarsi, che col fine del ben Publico, e à misura di esso: e doue questo cessa, diuenta ingiusta. Bisognaua dunque prouedere al ben publico si veramente, che, per quanto fosse possibile, ne patisse manco il priuato; e nõ permettere, ne che l'

In-

Infanta, e suoi descendenti sian Padroni di ambedue le Monarchie, nè che ella in caso, che decada dal Trono di Francia, resti anche esclusa da quello di Spagna. Che quanto al Matrimonio secondo, nelle case de' Prencipi sempre è prouisto. I figli loro portano seco la benedizione nascendo. E a' parti della Regina Teresa non può mancare di essere ò Gran Rè, ò Gran Duchi. Ma l'addossar loro ambedue le Monarchie era vn mettere in rouina amendue esse, e' Monarchi: e lo spogliar l'Infanta della capacità di amendue senza causa, vna manifesta violatione della Giustitia, e della Ragione. Per le discordie Ciuili

poi

poi, che quello Scrittore si figura nel caſo che finge, come non ſi temono con ragione, così l'equità della Regina Chriſtianiſſima ne aſſicura. E però à lui non ci baſtò l'animo di affermarle, ma ſolo di metterle in forſi. Sà ella beniſſimo, che'l ſuo Dritto, eſſendo morto colla Rintinzia e coll'eſcluſione, quãdo ſi dia il caſo, che rinaſca, appunto da quell'hora del rinaſcere comincíarà a viuere; negletti gli anni ſuoi decorſi, come ſe ſtati non foſſero. Onde le Cadette, che naſceranno hora auanti quel caſo, colla capacità di ſuccedere, deuono godere le prerogatiue di maggioranza ſopra di eſſa, ed ella in riſpetto à

qua-

qualunque di loro reputarsi Cadetta.

Cort. Mi hauete leuato di vn grande equiuoco, e ve ne resto con obligo, hauendo già finito d'intendere, come la sola esclusione fatta dal Rè Cattolico sarebbe stata sufficiente per togliere all'Infanta ogni Dritto, e distruggere da fondamenti la presente pretensione, senza che vi interuenisse il consenso di essa, anzi ancorche ella vi repugnasse.

Polit. Quanto più dunque col consenso di lei? E quanto più accoppiata alla Rinunzia della medesima, approuata da lui, e dal Christianissimo Sposo: che sola ancor essa sarebbe bastaua,

ſtaua, come prouaſſimo?

Cort. Queſt'è vna potente oſſeruazione, e queſta diſtinzione de' motiui non l'hò ſentita dire ad alcun altro. E darà molto che fare à Franceſi, che non impugnano altro, che la Rinunzia. Perche come dice il Prouerbio. Nec Hercules contra duos.

Polit. Mà fermate, che vi è ancora il Terzo.

Cort. E' qual ſarà egli coteſto?

Polit. L'eſcluſione del Rè Chriſtianiſſimo, della quale ſimilmente dico, che, ſe non vi foſſe la Rinunzia dell'Infanta, nè l'eſcluſione del Rè Filippo, eſſa ſola, confermata dall'Infanta ſua Spoſa col conſenſo del Matri-

trimonio, anzi fatta da esso doppo il matrimonio, e senza il consenso di lei, bastarebbe ad estinguere tutti i Dritti della Regina. Onde diuengono trè cagioni efficacissime, totali, ed adequate di quest'estintione. E la ragione è l'istessa dell'vtilità Publica, che habbiamo addotta per l'esclusione del Rè Cattolico. Perche non meno al Rè di Francia incũbe la salute, e felicità de' Regni di Francia, di quelche al Rè di Spagna de' Regni suoi. E tutto quel, che è lecito all'vno, è lecito anche all'altro, ne' casi simili, e in ordine all'istesso fine. Hora non ha egli il Rè Luigi confessato e dichiarato, che anche alla conseruazione del suo

Re-

Regno era espediente, che non si vnissero le Monarchie? E che questo congiungimento le distruggerebbe amb idue? Dunque per prouedere à questo detrimento del suo Regno potrebbe egl'adesso con vna Prammatica Sanzione escluder la Regina, e suoi figli dalla successione loro a' Regni, e Stati di Spagna; ancorche ciò fosse con richiamo della Regina; perche può, e deue procurar l'vtilità publica de' suoi Regni, anche con pregiudizio priuato di lei, e de' suoi figli; e redimere col danno priuato di essa i danni, e detrimenti publici de' suoi Popoli. Già tutto questo resta prouato di sopra. E non occorre riandarne la pruoua.

Cort.

Cort. Non occorre. Mi ricordo benissimo della ragione.

Polit. Quanto più dunque harebbe potuto rifiutar il Maritaggio dell' Infanta, mentre portasse seco i suoi Dritti, e dichiararsi di non voler questa congionzione, anzi voler escluder la Sposa da tutte queste pretensioni, con far vna Prammatica sanzione sopra questa materia? E quanto più col consenso di essa? Vi hò addotto sin hora il motiuo dell' Interesse publico del suo Regno. Ed' hora aggiungo, che harebbe potuto farla solo per osseruanza dell' Vgualità trà le due Corone, che vuol dire per la Giustizia. E molto anche più potea farla per il Maritaggio tanto

necessario alla Pace, quanto questa era necessaria all' interesse publico; non solo temporale de' due Regni, mà anche Spirituale e supremo della Religione e della Fede (come egli stesso hà confermato nello strumento) quando il Rè Cattolico non hauesse altrimente voluto (come veramente mai harebbe voluto) accordarlo.

Cort. Così è. Anche questo Capo resta chiarissimo. Resta solo à vedere se Egli veramente hà fatta questa Esclusione, e questa legge.

Istor. Come se l' hà fatta? Non hauete inteso, che l' esclusione, che vi hò hora letta, è stata fatta da ambedue i Rè?

Cort. Non ci hò posta attentione.

Polit. Habbiate patienza di rileggerne le prime parole.

Istor. Ecco qui:

In riguardo all'importanza del publico stato, ed'alla conseruazione delle due Corone, che essendo si grandi elle non si vengano à congiungere; e che si preuengano l'occasioni, che vi potessero essere di congiungerle: e in consideratione dell' Vgualità ed'altre giuste ragioni, si è decretato per Accordo Conuenzionale, che le Maestà loro vogliono che habbia forza e vigore di Legge stabile in fauore de'

loro Regni, e dell' interesse Publico de' medesimi, che la Serenissima Infanta, senza hauer riguardo alle dette Leggi e Costumi, Ordinazioni, e Dispositioni, ed à qualunque legge e costume della Corona di Francia, che impedissero quest' Esclusione; a tutte le quali le Maestà loro deono derogare. Intendēdosi che in virtù dell' Approuazione di questo Trattato, Elle le deroghino e l'habbiano per derogate, &c.

Cort. E chiarissimo. Non ci haueuo fatta riflessione. L'hà poi Egli approuato il Rè Christianissimo questo Trattato?

Istor. Non solo l' hà approuato

uato in questa forma; mà anche colla Clausola, che vi lessi da principio, nella quale dichiara la presente Guerra, per vn' Inuasione ed Vsurpazione Tirannica, con quegli altri Titoli, che sentiste.

Cort. E l' hà giurato?

Istor. Non vna volta sola mà due; perche doppo di hauer D. Ferdinando Ruiz de Contreras, e'l Conte di Brienne Segretarij di Stato letti ad alta voce gli strumenti di Pace e di Matrimonio, che ne componeuano vn solo chiamato di Pace, il Rè stese la mano à Vangeli due volte, non essendosi accorto il Cattolico della prima, per essere stata fatta con maggior celerità, e

minor grauità, di quel che richiedeua la solennità di quella sagra e celebre funtione. E le parole, colle quali fù concepito il suo Giuramento, son queste:

Noi Luigi per grazia di Dio Rè Christianissimo di Francia e di Nauarra, promettiamo sopra il nostro Honore ed in fede e parola di Rè giuriamo sopra la Croce, i sancti Euangelij, e i Canoni della Messa da noi toccati, che osseruaremo e pienamente adempiremo di buona fede tutti e cadauno de' punti ed Articoli contenuti nel Trattato di Pace, Riconciliazione, ed Amicizia, insieme con gli altri Arti-

ticoli ſegreti del medeſimo Trattato fatto e cōchiuſo in NoſtroNome dal noſtroCariſſimo ed AmatiſſimoCugino il Cardinal Mazzarino, e dal Noſtro Cariſſ. ed Amatiſſ. Cugino D. Luigi Mendez de Haro e Guſman Duca de Oliuares, à nome dell Altiſſimo, Eccellentiſſimo, e Potentiſſimo Prencipe Filippo ancora per grazia Diuina Rè Cattolico delle Spagne, Noſtro Cariſſimo ed Amatiſſimo buon Fratello, Zio, e Suocero, Il dì 7. Nouembre dell' Anno 1 6 5 9. nell' Iſola del Fagiano, e da Noi Ratificato à 24. dello ſteſſo Meſe, &c. Tutto Noi

fa-

faremo osseruare, tenere, e guardare inuiolabilmente da Nostra parte, senza mai contrauenire, ne soportare che si contrauenga in alcuna sorte e maniera, che sia. In fede di che &c.

A tal Funzione furono presenti la Regina Madre, il Fratello del Rè, il Prencipe di Contì, quattro Segretari di Stato, i Primarij del Consiglio, e quasi tutti i Pari, Duchi, Marescialli ed altri Personaggi di Francia, In testimonio di che e per commandamento di sua Maestà Noi habbiamo sottoscritto la presente di Nostra mano. Nel detto Luogo e tempo.

Filip-

Filippeaux.de Guenegaud
le Tellier.de Lomenie.

Cort. Queſt'è vn ſolenniſſimo giuramento. E mi libera dall'vltima eccettione, che addusſi per i Franceſi, ed à me era vſcita di mente, del difetto delle Plenipotenze per iſtipulare l'eſcluſione dell'Infanta, e Rinunzia di eſſe: perche mentre il Rè eſpreſſamente conferma e giura tutto il Trattato nella maniera, che da Plenipotentiari era ſtato conchiuſo, che importa, che eſſi habbiano, ò non habbiano hauuta tal facoltà nel mandato di Plenipotenza?

Polit. Dite eccellentemente. Ed aggiungete, che la ſtipulazione, come propria delle leggi

Ro-

Romane, non era necessaria in contratto fatto da Rè, come più volte habbiam detto[a]. Anzi ne anche era necessaria scrittura, se non per pura memoria a' posteri di quel che si era terminato[b]. Oltreche hauendo noi distinti trè atti, come trè legioni distinte, dello spoglio dell'Infanta de' suoi Dritti, anche per questa non occorrea stipulatione. E in tanto ci è interuenuta, in quanto hanno vniti questi trè Atti in vn misto di contratto e di legge, come in vn laccio di tre gagliardissime funi, che non si potesse rompere senz'vna grandissima, e manifestissima concussione della fedeltà, della Religione, e della Giustizia.

Cort.

a *Iurisconsultorum dicta de pactis nudis respiciunt id, quod humanis legibus erat introductū: qua deliberati animi signum certū constituerunt stipulationem. Possunt autem naturaliter deliberati animi alia esse signa præter stipulationem*. Grot. lib. 2. de Iur. Belli, c. 11. num. 4.

b Grot. *ib*. c. 16. n. 30.

Cort. Funiculus triplex difficilè rumpitur. Mà queste che voi hauete ritorte, non son trè funi, son trè grossissime gomone potenti a resistere ad ogni maroso di Autorità, ò turbine di raggirati Sofismi; ed è impossibile à romperli.

Polit. Sentite. Io stringo tutta questa causa a vna breue dimanda. Quest'esclusione e Rinunzia dell'Infanta non è la prima Rinunzia, che sia stata fatta da figlie Reali. I Rè di Francia medesimi le fan fare alle sue, ancorche non ne habbian bisogno. Ella è stata fatta da due Rè, se da vna Infanta, meditata tanto tempo da Ministri grandi, e coll'interuento di ambi i Consigli, essen-

essendo stata stimata conuenien-
te, e necessaria al benefizio, e
conseruatione di ambedue i Re-
gni. Con che dunque color di
Giustitia ne possono recedere?
Se anche la Regina l'hauesse fat-
ta per errore, o timore del Rè
suo Padre; il Rè Christianissi-
mo, Mazzerino e'l Consiglio di
Francia han hauuto eglino igno-
ranza di quel che si faceua? fù
indotto da timore il Rè in ap-
prouare, e confirmar quest'At-
to della sposa doppo fatto il ma-
ritaggio per parole de' presente?
Anzi chi lo sforzò a far la legge,
e Sanzione Prammatica, con che
l'esclude? Non sapea egli la quā-
tità della Dote, i dritti, che l'In-
fanta potea pretendere de' Beni
della

della Regina Madre, e'l costume di Spagna, e de' Paesi Bassi, e pur derogò à tutto? Hora se conobbe che nel contratto non era lesione, o se, essendoui, volontariamente l'acconsentì, per hauer l'Infanta per moglie, perche ne richiama hora, senza anche voler discuterla? Se l'hauesse acconsẽtito fintamẽte per cõseguir le bramate nozze, senz'animo di star all'accordo, questo sarebbe stato vn manifesto abuso dell' humana fede è della santità de' giuramenti, esecrato anche da tutti i Gentili in quel detto di Euripide.

Iurata lingua est: mente iuratum nihil.

E quest'altro,

Non

Non ego iuraui, legi iurantia Verba. Cosa indegna da crederſi, anzi da dubitarſi in Perſona d'vn Rè Chriſtianiſſimo. Se dunque acconſentì di cuore, e con buona fede, perche non ſtar hora alla parola Reale ed al giuramento? Euui riſpoſta a queſta ragione?

Cort. Non me ne dite più di gratia, che ne ho troppo; parendomi, che'l voler più illuminar queſta verità, ſia vn voler accreſcer la luce al Sole di mezo giorno.

Polit. Io vi voglio ancora aggiungere vna nuoua rifleſſione, ed è queſta. Queſte pretenſioni dell'Infanta, in che ſi fondano eſſe? altro che in leggi hu-

humane, ciuili, municipali, e fondamentali? Hora dimando io: sono queste leggi fatali, ed affatto inuiolabili? non lo diran già. Se dunque ponno esser derogate; non è bastata la podestà di due Rè Sourani ed independenti per derogarle ne' stati loro? Se basta l'animo al Rè di Francia di confessarsi inhabile a vna tal derogazione, e dire di hauerla fatta inualidamente, dica pure chi douea farla; e qual podestà maggiore troua alla sua?

Cort. Dirà forse quelle del Popolo.

Polit. In buon hora. Io ho maggiore stima della podestà del Rè Christianissimo, di quel-

la

la che gli voglion concedere questi suoi Politici, nè concedo che questa podestà sia nel Popolo, e l'ho antecedentemente prouato; ma diamocela per far loro piacere. In questo caso se' Popoli se ne fossero contentati, ed hauessero acconsentito all'esclusione ancor essi, ci sarebbe altro da dire?

Cort. Non credo, che niun huomo ostinatissimo potesse replicare in contrario.

Polit. Hora i Popoli non solo l'hanno acconsentito per condescendere alla volontà di due Rè; mà l'hanno essi desiderata. E' Rè l'hanno fatta per condescendere al desiderio loro. Che dite?

Cort.

Cort. E come costa di questo?

Polit. Non hauete sentito nell'esclusione fatta da' Rè di commun accordo, che lo dicono espressamente? rileggetela di gratia.

Istor. Ecco: E tutto ciò si è terminato in gratia, e fauore della causa publica di due Regni; condescendendo à questo anche pe'l desiderio commune de' loro Sudditi, e Vassalli.

Cort. Non haueuo fatta mente à questa particola. Mà se dicessero che colla semplice affermatione de' Rè non costa bastantemente di questa volontà de' popoli.

Polit. Oh volete voi che il

Rè voglia farsi reo di testimonio falso, se è specie di sacrilegio il solo dubitare del detto loro [a]?

Cort. Se così è, concorrendo nell'esclusione dell'Infanta la volontà sua, de' due Rè, e de' Regni medesimi, è troppa ostinatione voler pretendere nullità. E' possibile, che'l Consiglio di Francia sia solo cieco a vn sì chiaro lume di ragione, e ne dubiti?

Polit. Come ne dubiti? Dite pure, che habbia per certa, e manifesta la sua.

Cort. Oh non credo poi, ch' egli possa professar vn Paradosso sì manifesto.

Polit. Come nò? Egli'l professa aper-

[a] *Sacrilegij instar est, verba Principis in suspicionè vocare.* l. disputare C. de crim. Sac. Arnis. lib. 1, de maiest. c. 6. n. 9. plures referens.

apertiſſimamẽte co' fatti: perche s'egli dubitaſſe della Giuſtitia della ſua cauſa, qual Dottore di cõſcienza gli permetterebbe di venire all'armi? Se qualche azzione per eſſer honeſta vuol certezza della [a] ſua honeſtà, al certo è la Guerra; Poiche ſe per condannar a morte vn'huomo ſolo, ò confiſcargli i beni ci vuol vn delitto certo [b]: come ſi potrà ſpogliar vn Prencipe de' ſtati, che poſſiede con giuſto titolo e buona fede, e condannar a morte tante perſone innocenti, quãte ne conſuma la guerra, ſenza certo delitto [c]?

Cort. Gran coſa è queſta veramente. Eſſendo impoſſibile che' Franceſi habbian per certe,

a *Benè præcipiunt, qui vetant quicquã agere quod dubites æquum ſit, an iniquũ.* Cicero 1. de off.

b *Vbi quis dubitat, eligendum, in quo minus delinquitur.* Ariſt. in Plob. ſeſſ. 29. & iura comm.

c *Si de re magni momenti agitur, vt de ſupplicio capitali hominis, præferenda eſt pars tutior.* Grot. de iure Belli lib. 2. c. 23. n. 5. *Maxim autem momenti eſt Bellũ &c.* Ib. n. 6.

ed euidenti le loro ragioni, non ci è altro che dire, se non che felicitate corrumpimur: Si trouano vn Rè giouane, vn Popolo Bellicoso senza fazzioni, e senza nemici esterni, e con molti milioni in Tesoro, congregati dall'industria di Mazzarino, e dall'Economia del Rè, concorrendoui anche la superba iattãza de' Finanzieri poco fedeli: e dall'altro canto veggono la Spagna destituta del gouerno d'vn Rè maschio, in potere d'vna Regente, ed vn Rè pupillo; e stracca di tante guerre straniere, e di tante ribellioni intestine, ed occupata nella ricuperazione di Portogallo, e non vogliono perdere questa congiuntura, profes-

ſando co' Galli antichi di hauer la ragione in punta della ſpada, e chi è più forte hauer per ſe la giuſtitia [a]. E non ſi curano di tãti impegni e giuramenti ; nè tengono conto dell'honore del Rè e del Giudizio di Dio, e de gli Huomini.

Polit. Mà vedete : Deus non irridetur [b]. Pupillum & Viduam ſuſcipiet, & vias peccatorum diſperdet [c]. La felicità di quell'Armi depende da vn filo ſottiliſſimo, e Dio benedetto quando vuole ; Vocat ea, quæ non ſunt, vt ea quæ ſunt, deſtruat [d].

Iſtor. Non voglio far cattiuo augurio al Rè Christianiſſimo

a In armis ſe ius ferre & omnia fortium virorũ eſſe, Liu. lib. 5

b ad Galatas 6, 7.

c Pſal. 145. v. 9.

d 1. Cor. 1.

Mà quell' imperiosa alterigia pratticata col Vicario di Christo da vn suo figliuolo, che ne vanta il titolo di Primogenito, in tempo, che i strappazzi riceuuti in Costantinopoli in persona del suo Ambasciatore erano ancor caldi, chiede vendetta, appo Dio [a]. Nè gioua fidarsi di giouentù e prosperità; perche à gli huomini ingiusti e violenti suol Dio rompere il corso delle prosperità nel più bello [b], e trasferir i Regni, e Dominij delle famiglie [c]. Nè è necessario andarne à cerçar gli essempi funesti fuori di quella Regia. Mà, parlando anche da Politico, osseruò bene Aristotele [d], quãto facilmẽte la fortuna della guerra

volta

a *Vide Baronium ad an. Christi* 701.

b *Viri sanguinum, & dolosi non dimidiabũt dies suos*. Psal. 54.

c *Propter iniustitias. iniurias & diuersos dolos Regna transferuntur de Gente in Gentem* Eccl. 20.

d *Cogitandum in bello quam multæ quæque improvisa mutationes accedere soleãt.* Arist. Rhet. ad Alex: c. 8.

volta la faccia. E se ben questa prima Campagna, che arriuò fuori di ogni prudente e ragioneuole aspettazione riuscì loro felice, nõ sarà l'istesso nell'altre. Oltre i preparamenti interni di tanti Regni, tutti i Prencipi d' Europa la sentono à fauore di Spagna. Si sdegnano dell'ingiustitia, e compatiscono l'oppresso, pensando anche à' casi loro giusta il Prouerbio. Res tua tunc agitur, paries cum proximus ardet. Particolarmente Cesare e' Principi di Germania, i quali ben veggono doue mirano queste armi, che oltre tante altre leggi, sprezzano la dignità loro, e conculcano le capitulazioni fresche della pace
 di

di Munster: è contutto ciò quello Scrittore ardisce di dire, che'l Rè Christianissimo vuol possedere que' Stati col titolo che gli ha posseduti il Cattolico, rispetto all'Imperio.

Polit. Gran dissonanza, che manchi la fede in quel Trono, d'onde si spiccan le leggi, e doue si costituiscon i Magistrati per l'osseruanza di essa [a] che la Giustitia resti vccisa con quella spada, ch'è destinata â diffenderla: e que' ch'hãno riceuuto maggiori doni da Dio, maggiormente l'offendano, conuertendoli in disgrazie dell'human genere, il quale tolto il vincolo della fede, e la religione de' giuramenti, resta condannato â viuere, come

[a] *Principibus maxime conuenit verbum illud*, semel locutus est Deus. *Et* Quod scripsi, scripsi, *Et* Quæ procedunt de labijs meis non faciam irrita. *Balduo consil.* 327. *n.* 4. *vol.* 1.

me le fiere di ſpecie diuerſe, perpetuamente nemici, e ſempre ò in battaglia, ò in agguato [a].

Iſtor. Io, quando leggo tanti rari eſempi di Fede ne' Romani antichi, e particolarmente quello di Attilio Regolo, che per non mancare alla fede data ad Annibale, ritornò volontariamente alla ſua prigionia; ancorche ſiano di andar in mano di vn nemico atrociſſimo, ed eſporſi a' più crudi tormenti, e carnificine, che ſaprebbe inuentar la crudeltà; E poi vedo in alcuni Prencipi Chriſtiani, illuminati con tante dottrine, e chiamati al poſſeſſo de' beni ſempiterni del Cielo, tanto poca ſtima de' giuramenti [b], e conuentioni; reſto ſopramo-

a *Contemptis primũ Iuramentis iuratis, quod inter homines ſummum firmiſſimũque creditur veritatis, & FIDEI Pignus: ruptis praterea Fœderibus, qua ſola ſpes relinquitur iſo, qui ob Belli mala nn in tuto viuunt. Quid aliud eſſe dicamus, quam hominum vitã in ferarum vitã mutare.* Procop. Perſ. 2.

b *Romani omnibus quidem virtutum generibus exercendis, ſed omnium maxime, atque pracipuè Fidem excolendo, tam publice, quam priuatim ad tantam amplitudinem perſueuerunt.* Gell. lib. 20 c. 1.

modo mortificato, e confuso. E non senza ragione si ampliò tãto quell'Imperio.

Polit. Qualche Rè non molto lontano da nostri tempi, sapete, che può seruir per rouerscio alla medaglia di Attilio. Effetto la maggior parte de' cattiui Politici, che falsando vna professione sì santa, che hà per oggetto la felicità Publica, applicano tutto lo studio a sconuolgere la tranquillità publica de' Popoli, sì soggetti, come stranieri, per l'interesse priuato de' loro Prencipi, e proprio.

Istor. Vò credere quel che del Rè Christianissimo asserisce questo Scrittore per altro mendace. Che egli sottometten-

do

do alla Giuſtizia che adora, la Corona che poſſiede, non pretenda, ſe non il lecito; intieramente perſuaſo, non eſſer vtile, ſe non quel che è giuſto. Ch'egli habbia fatta queſta moſſa con buona fede, riportandoſi a' ſentimenti del ſuo Conſiglio. E quando ſià informato delle falſità, e Sofiſmi, che compongon le ſue ragioni, ſi rimouerà dall'impreſa; ſodisfacendo al Rè e Regina ſuoi congiunti, con render loro il bacio di Pace, douuto all'aggiuſtamento; e molto più alla Parentela; e le Piazze ſorpreſe, douute à ſuoi Dritti.

Cort. Così ſperiamo. Io intanto, mercè alla voſtra virtù e

cortesia, restò pienamente informato delle falsità, e fallacie di questo libro: e qualmente la Pace frà le Corone non potea più commodamente stabilirsi; che col mezo del matrimonio; e'l matrimonio non potea accordarsi restãdo all'Infanta i Dritti alla successione; che però il Rè suo Padre, e'l Rè suo Sposo; col consenso di lei, ne l'esclusero, ed ella col consenso loro gli renuntiò. E con tuttociò con pienissima deliberazione di lei, e coll'interuento d'vna Dote più che competente, (che per difetto di Francia nõ è stata pagata) e cõ vãtaggio manifesto dell'Infãta mèdesima; che lasciando non altro, che lontane ed incerte spe-

ranze (repetibili anche in caso di Vedouanza senza figliuoli) è passata ad esser Sposa, e Madre di gran Rè. Cõualidandosi questi Atti coll'assistenza, e col giuramento di tutti trè, che si son dichiarati di acconsentirui per benefizio publico della Christianità, e per condescendere al desiderio de' Popoli, e' Re di voler, che habbian forza di legge e Prammatica Sanzione, con supplire a tutti i difetti, che vi fossero interuenuti, se ben non è interuenuto alcuno. E' stromenti sono stati concepiti con tante clausole, e così chiare, e replicate, che non lasciano pure vn'attacco per i Legulei, e Rabuli più cauillosi del Foro.

Polit. Non poteuate meglio epilogare in vn fiato la ſoſtanza d'vn diſcorſo sì lungo, e vi hauete fatto conoſcere d'ingegno molto capace, e di fino giudizio.

Cort. E' ſtato effetto della chiarezza della cauſa, e del voſtro dire. Fatemi piacere di permettermi vna copia di coteſti ſtrumenti, e ſcritture per poter conuincere gli oſtinati colle carte in mano.

Iſtor. Queſte ſon communi, e corrono vniuerſalmente; mà già che me ne fate inſtanza, eccole; mà ricordateui di preſto reſtituirle.

Cort. Subito, che ſaran traſcritte. Reſto poi con infinite obligazioni all'vno, e all'altro

pe'l

pe'l tedio, che vi ſiete preſo per fauorirmi.

Polit. Ogni trauaglio, che s' intraprende per riſchiaramento del vero, e per ſeruitio de' pari voſtri, è ben impiegato.

Cort. A riſeruirui.

ERRORI NOTABILI.

La lettera p. accenna la pagina. l. la linea c. la correttione.

Pag. 5. lin. vlt. tremendo correg. nel tremendo. p. 16. l. 15. de c. di. p. 17 l. 7. si c. sì. p. 19. l. vlt. ragione c. ragioni. c con la margine della p. seguente. p. 20. l. 1 *a* Per. c. Per. e si trasporta la margine alla p. antecedēte p. 23. l. 15. e. c. è. p. 28. l. vlt col' c. coll' p. 29. l. 13. dalla c. della. p. 30. l. vlt. ha c han. p. 33. l. 4. contrauenirlo c. contrauenirla. p. 34. l. 6. dalle c. delle. p. 35. l. 1. proponete c. proporrete. p. 36. l. 12. dare l'orecchio c. dare orecchio. p. 41. l. 16. le ha c ha. p. 42. l. 5. de c. di. l. 13. ciuili e c. ciuili. p. 43. l. vlt. complessioni c. complessione. p. 46. l. 15. duicento c. ducento p. 48. l. 17. che c. e che. p. 50. l. 13. parlo c. parlò. p. 52. l. 2. è la c. e la. p. 59. l. 13. ha c. fa. p. 61. l. 8. da c. di. p. 64. l. 8. questa. c. queste. p. 66. l. 16. si e. e si è p. 69. l. 3. O pure. c. e pure. p. 74. l. 1. essa. c. esse. l. 12. pare. c. pari. p. 82. l. 15. douesse. c douessi p. 86. l. 5. proceduta. c. proceduto. pag. 88. l. 4. ce. c. ci. p. 89. l. 3. el più. c. el più più. p. 91. l. 12. dispensato. c. dispensare. p. 92. l. 2. logici. c. loici. p. 94. l. 1. al. c. il. l. 3. se. c. si. l. 15. del. c. de. p. 110. l. 6. le figlie &c. va leuato fino al punto. p. 118. l. 16. ambedue. c. ambidue. p. 120. l. 15. al c. la. p. 121. l. 1 2. a. c. e. p. 122. l. 2. de. c. di. l. 14. perche c. purche. p. 123. l. 18. miga. c. mica. p. 125. l. 4 dell' c. dall'. p. 126. l. 1. al Primogenito. c. a' Primogeniti. l. 18. Massimiamo. c. Massimiano. p. 129. l. 17. que'. c quel p. 132. l. 6. cōdizioni c. condizione. p. 133. l. 7 smembrare. c. vno smembrare. pag. 134. l. 16. an c. han. p. 138. l. 13. & n. c. & c. p. 142. l. 7. in quelle. c. quelle. p. 143. l. 7. gli c. glie. l. 16 li c. le. l. 18. mà c. Mà. p. 157 l. 19. ed il c. Ed i. p. 166. l. 4. l'vna c l'vne. l. 5. l'a tra. c. l'altre. p. 173. l. 1. interuenuto. c. interuenuta

nuta. p. 174. l. vlt. e c. E. p. 175. l. 8. in ogni c. ogni. p. 178. l. 9. sono. c. Sono. l. 15. Spoliarli. c. spogliarli. p. 179. l. 13. vn c. vno. p. 182. l. 7. concepito, c. conseguito p. 183. l. 11. de. c. di. p. 185. l. 18. esclusioni. c. esclusione. p. 188. l. 6. non ci bastò c. non bastò. p. 189. l. vlt. sarebbe bastaua. c. bastaua. p. 192 l. 7. egl c. egli. p. 194. l. vlt. ambedue. c. ambidue. p. 196. l. 3. Infanta c. Infanta &c. l. 6. Dispositioni. c. Disposizioni &c. l. 9. esclusione. c. esclusione &c. l. 10. le quali. c. le quali &c. l. 11. derogare c. Derogare &c. p. 201. l. 10. esse c. essa. p. 202. l. 8. legioni c. cagioni. l. 11. questa c. questo. p. 203. l. 17. se c. è. p. 204 l. 9. Mazzerino c Mazzarino. l. 11. fu c. Fu. l. 13. confirmar c. confermar. l. 15. presente c. presenti. p. 207. l. 16. quelle c. quella. p. 208. l. 16. di c. de' p. 209. l. 5. rileggetele. c. Rileggetele l. 19. popoli: c. popoli? p. 211. l. 1. farli c. fatti. l. 19. Essendo c. Ed essendo. p. 212. l. 3. felicitate c. Felicitate. p. 217. l. 10. siano c. sicuro. p. 218. l. 17. vo c. vuo. p. 220. l. 3. e qualmente c. qualmente. l. 13. con tutto ciò. c. tutto ciò. p. 221. l. 3. esser c. essere.

ERRORI MARGINALI.

La lettera m. accenna la margine.

P. 5. m. b. l. 1. duæ c. duo. p. 18. m. *b*. c. *c*. m. *c*. c. *b*. p. 19. m. *b*. l. 9. denuntetum c. denunciatum. p. 20. l. 1. *a* per c. per. e la margine si porta nella p. antecedente: p. 21. m. *a*. l. 1. Piglius c. Pighius m. *b*. l. vlt. Tancid. c. Thucid. p. 43. m. *b*. l. 14. si leua la margine. p. 75. m. *a*. l. 2. Malth. c. Matth. p. 79. m. a. l. vlt. Iure nat. c. Iure nat. gent. p. 90. m. *a*. l. 11. & c. ea. pag. 101. aggiunge la margine *a* Conc. Flor. &c. pag. 114. m. *c* l. 5. habitans c. habitam. p. 117. m. a. l. 6. accipere c. accepere. p. 122. m. *a* l. penult. Arnest. c. Arrest. p. 126. m. *a* l. penult.

l. penult. quod fauorem c. quod in fauorem. p. 127. m. *a*. l. 1. plur. c. plura. p. 129. m. a. l. 2. Counub. c. Cõnub. p. 131. m. *a*. l. 1. præfectiria c. profectitia. p. 142 m. *b* l. 1. 35. c. 25. p. 151. m. *c* l. 3. fraudi? c. fraudis p. 162. m. *b*. l. 1. que c. quæ. l. 3. quod c. quæ. p. 167. m. *d*. l. 1. Balſac; c. Balſac. l. 3. leua apud eundem ibidem. p. 177. m. *a*. l. penult. alijs c. alij. l. vlt. communitet c. communitèr. p. 211. m. *b*. l. 4. pleb. c. probl. p. 217. m. *a*. l. 10. nn. c. non. l. 16. vita c. vitam. m. *b* ſi traſporta alla l. 3. della ſeguente pagina.